



**Dipartimento di Giurisprudenza**  
**CATTEDRA DI**  
**DIRITTO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA**

**IL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO E**  
**ANALISI DELL'ACCORDO COLLETTIVO NELLA**  
**PALLACANESTRO**

**RELATORE**

Chiar.mo Prof.  
Raffaele Fabozzi

**CANDIDATO**

Luca D'Ercole  
Matr.121633

**CORRELATORE**

Chiar.mo Prof.  
Roberto Pessi

**ANNO ACCADEMICO 2020/2021**

# INDICE

<b>Introduzione.....</b>	<b>5</b>
--------------------------	----------

<b>Capitolo I: Le vicende del contratto di lavoro in ambito sportivo.....</b>	<b>8</b>
---	----------

I.I	La situazione antecedente la Legge n.91/1981 sul professionismo sportivo.....	8
I.II	La Legge n.91/1981.....	11
I.II.I	L'iter di approvazione.....	11
I.II.II	Aspetti generali.....	14
I.II.III	Le norme non applicabili al contratto di lavoro sportivo.....	21
I.III.I	Disciplina del lavoro subordinato sportivo. Le parti del contratto.....	24
I.III.II	Il procedimento di costituzione del rapporto di lavoro.....	26
I.IV	Gli obblighi della subordinazione.....	28
I.V	I diritti di natura patrimoniale.....	30
I.VI	I diritti di natura personale.....	33
I.VI.I	L'orario di lavoro, il riposo settimanale e le ferie.....	35
I.VII	La tutela sanitaria.....	36
I.VIII	La tutela antinfortunistica.....	38
I.IX	Le vicende del contratto di lavoro subordinato sportivo.....	39
I.X	La Sentenza Bosman e i suoi effetti.....	43
I.XI	Le novità del D.lgs. n.36/2021.....	49

## **Capitolo II: Il dilettantismo sportivo.....55**

II.I	La libertà di esercizio dell'attività sportiva: gli atleti dilettanti.....	55
II.II	La disciplina dello sportivo dilettante prima del D.lgs. n.36/2021.....	60
II.III	I lavoratori sportivi.....	69
II.IV	Il vincolo sportivo per i dilettanti e la sua abolizione.....	75
II.V	L'assenza di tutele per il dilettantismo: sulla via del tramonto.....	79
II.VI	L'introduzione della figura dello sportivo amatore.....	83

## **Capitolo III: L'accordo collettivo nel basket professionistico**

### **(F.I.P/ L.B.A/G.I.B.A.).....89**

III.I	Lo status del giocatore di pallacanestro e la modifica dell'art.2 dello Statuto Federale F.I.P.....	89
III.II	Il contratto di lavoro.....	95
III.III	I rapporti economici.....	98
III.IV	I rapporti sindacali.....	103
III.V	Il rapporto individuale di lavoro.....	106
III.VI	Le sanzioni.....	111
III.VII	La risoluzione delle controversie.....	114

## **CONCLUSIONI.....124**

## **BIBLIOGRAFIA.....127**



## Introduzione

Con la presente tesi, si affronterà il complesso rapporto tra il diritto del lavoro e il fenomeno sportivo che ha dato origine nel nostro ordinamento e nell'ordinamento comunitario a diverse problematiche interpretative ed attuative. Sviluppando un quadro dove il diritto rincorre quella che è stata la naturale evoluzione dello sport passando da una semplice attività ludica, che non necessitava di alcuna tutela giuridica, ad una attività lavorativa con diversi attori privi di qualsiasi forma di tutela.

L'elaborato si prefigge l'obiettivo di analizzare le peculiarità della Legge n.91/81 considerata la più importante conquista per il lavoro sportivo ma che presentava, al contempo, diverse criticità che verranno esaminate all'interno del Capitolo I.

Dopo aver delineato gli aspetti generali riguardanti la Legge n.91/81, si vedrà la specifica disciplina che caratterizza il lavoro subordinato sportivo e il rapporto che intercorre tra il professionista sportivo e le società sportive.

Successivamente verranno approfonditi gli obblighi derivanti dal contratto di subordinazione sportiva in relazione con i diritti e le tutele (sanitaria, antinfortunistica, previdenziale) previste dalla Legge n.91/81.

Verranno prese in considerazione anche tutte le possibili vicende del contratto di lavoro sportivo quali la sospensione, la risoluzione e il recesso.

Mentre un breve cenno verrà fatto con riferimento alla celeberrima Sentenza Bosman del 1995 che ha drasticamente modificato la disciplina comunitaria sui trasferimenti e la libera circolazione dei calciatori all'interno dell'Unione Europea.

Agli occhi di chi scrive è stato doveroso introdurre il Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021 n.36, adottato per rispondere alle esigenze del mondo dello sport che non erano state prese in considerazione dalla Legge n.91/81 o che, ormai, erano da considerarsi inadeguate al nuovo contesto sociale e sportivo.

Il dualismo tra sportivo professionista e sportivo dilettante sarà il *leitmotiv* del Capitolo II, conducendo una analisi sulle diseguaglianze prodotte dalla Legge n.91/81 e sui cosiddetti “professionisti di fatto”.

Di particolare interesse sarà l’approfondimento sulla figura del dilettante condotta tra la normativa vigente della Legge n.91/81 e la risposta alle sue criticità data dal Decreto Legislativo n.36/2021, passando per l’importante novità della nascita del “lavoratore sportivo” stabilendo così un confine più marcato fra lavoratori sportivi e gli atleti amatori, apportando una netta divisione con la visione della Legge n.91/81.

Importante riflessione si avrà in riferimento al vincolo sportivo previsto solo per il dilettante e sulle conseguenze che si riflettono sull’atleta individuando la ragione della sua imminente abolizione con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.36/2021.

Breve cenno si avrà nei confronti della nuova figura dello sportivo amatore, dalla normativa in forza del quale esso viene definito e disciplinato nonché degli obblighi tributari a cui è soggetto.

Nel Capitolo III si affronterà un tema molto caro a chi scrive, dal momento che la pallacanestro riveste all’interno della mia vita personale (e per un periodo anche professionale) un ruolo cardine, l’Accordo Collettivo nel Basket Professionistico.

L’Accordo preso in esame costituisce la base normativa in forza della quale viene disciplinato qualsiasi rapporto di lavoro che intercorre tra i cestisti professionisti e le società di appartenenza.

Partendo dalle difficoltà incontrate per statuire sull’Accordo Collettivo tra F.I.P, L.B.A. e G.I.B.A. fino a giungere alla sua approvazione, si analizzano i diversi aspetti che compongono l’Accordo e che vanno a disciplinare gli aspetti fondamentali per uno sportivo professionista come i rapporti economici e sindacali, nonché l’erogazione di eventuali sanzioni disciplinari.

Infine, verrà condotto un breve e non esaustivo inquadramento della giustizia sportiva rispetto a quella ordinaria così da poter introdurre e approfondire il meccanismo attraverso il quale l’atleta o la società possono adire il Collegio permanente di conciliazione ed arbitrato, nonché i Regolamenti che prevedono come tale organo venga costituito ed operi prima per giungere ad una conciliazione amichevole tra le parti e successivamente ad un lodo arbitrale qualora sia stata infruttuosa il tentativo di mediazione.



## CAPITOLO PRIMO

### LE VICENDE DEL CONTRATTO DI LAVORO IN AMBITO SPORTIVO

#### I. *La situazione antecedente la Legge n. 91/1981 sul professionismo sportivo*

Data storica per il mondo sportivo professionistico è il 4 marzo del 1981 dal momento che veniva approvata dal senato la legge che finalmente disciplinava i rapporti tra società e atleti professionisti. La Legge n.91/ 1981 è stata il frutto di un interessante dibattito nato dalla necessità di disciplinare la natura del rapporto tra le società sportive e i propri atleti professionisti, inoltre l’emanazione della legge divenne urgente nel momento in cui ci furono i primi interventi a riguardo da parte della magistratura<sup>1</sup>.

Dalla prima metà del ‘900, in particolare dal 1942 - anno della legge istitutiva del CONI - al 1981 con l’emanazione della legge sul professionismo sportivo, la concezione della natura giuridica delle prestazioni sportive e il rapporto intercorrente tra atleti e società sportive sono stati motivo di dibattito in dottrina e in giurisprudenza.

Questa difficoltà nell’individuare l’esatta natura giuridica del rapporto tra atleti e società sportive derivava proprio dall’intrinseca natura atipica del rapporto di lavoro sportivo rispetto ai principi generali del diritto del lavoro.

Il legislatore, fino all’emanazione della Legge n.91/1981 non aveva mostrato alcun interesse nel disciplinare il rapporto intercorrente tra gli atleti e le proprie società, il quale invece aveva sporadicamente adottato misure volta a rispondere alle sollecitazioni da parte della magistratura in tale ambito che continuava ad essere relegato dal legislatore nella dimensione “ludica”.

Nel periodo antecedente la Legge n.91/1981, quindi nella *vacatio* di una disciplina che regolamentasse il rapporto di lavoro sportivo, furono la dottrina e la giurisprudenza a fornire una connotazione giuridica a tale rapporto dal momento che era manifesta la ormai assenza dell’elemento ludico in alcuni ambienti sportivi.

La dottrina e la giurisprudenza si interessarono alla natura giuridica del contratto che lega uno sportivo professionista ad una società sportiva, in seguito alla tragedia che colpì la società calcistica del Torino avvenuta il 4 maggio 1949.

---

<sup>1</sup> Pret. Milano, 7 luglio 1978, in *Foro it.*, 1978, II, pag. 319, intervento in contrasto con la sentenza della Cassazione n.811 del 2 aprile 1963 che sosteneva l’atipicità del rapporto di lavoro sportivo rispetto ai comuni rapporti di lavoro subordinato



In data 15 settembre 1950<sup>2</sup>, il Tribunale di Torino emise la sentenza, sottolineando essa stessa che non vi erano precedenti a riguardo<sup>3</sup>, secondo cui “la Società sportiva di appartenenza non è legittimata ad agire con l’azione aquiliana<sup>4</sup> contro la compagnia di navigazione aerea”<sup>5</sup> dal momento che il contratto che legava i calciatori alla società venne assimilato al contratto a prestazione d’opera ex art.2222. Il Tribunale respinse la tesi secondo cui i calciatori erano da considerarsi un bene della Società di appartenenza quindi le pretese del risarcimento della Società calcistica erano da rigettarsi poiché essa si “fonda pur sempre in modo diretto e immediato, sul fatto stesso dell’esistenza di quella persona, che o per legge o per consorzio affettivo si trova in una posizione stabile e continuativa, e costituisce, per il fatto solo di vivere, un appoggio non solo morale ma anche economico”<sup>6</sup>. Quindi presupposto essenziale al diritto al risarcimento è che la permanenza in vita di un soggetto condiziona la vita degli altri soggetti.

Ben diverso è il caso del Torino, che non può essere ricondotto né all’una né all’altra delle due categorie, portando alla conclusione che il contratto che legava la Società calcistica ai calciatori era un contratto di prestazione d’opera. L’adempimento della prestazione da parte dei calciatori a favore esclusivo della Società calcistica non discendeva dal contratto, “bensì dal permanere della volontà del calciatore di mantenere in vita il rapporto”<sup>7</sup>, rimanendo fermo il principio secondo cui l’inadempienza avrebbe comunque fatto sorgere conseguenze a carico dell’inadempiente.

La vita dei calciatori non era un elemento o un presupposto giuridico del rapporto contrattuale, era soltanto un presupposto fisico, non dedotto né deducibile in contratto. Ribadendo che la Società calcistica non aveva alcun diritto alla vita o all’integrità fisica dei calciatori, il danno della Società del Torino era una conseguenza indiretta della tragedia di Superga, quindi in base all’art.1223 non costituiva un danno risarcibile.

Giungendo alla conclusione che il calciatore non fosse un bene “di proprietà” della Società di appartenenza, il Tribunale affermò che la morte dei calciatori per responsabilità di un terzo (il vettore

---

<sup>2</sup> *Il Foro Italiano*, Vol. 73, Parte prima: Giurisprudenza Civile (1950), pp. 1229/1230-1237/1238

<sup>3</sup> *Ibidem*

<sup>4</sup> L’azione aquiliana è la responsabilità extracontrattuale che sorge in conseguenza del compimento di un fatto illecito, doloso o colposo, che cagioni ad altri un ingiusto danno. Prende il nome dalla *lex Aquilia* del 287 a.C. che per prima disciplinò la materia

<sup>5</sup> *Ibidem*

<sup>6</sup> *Ibidem*

<sup>7</sup> *Ibidem*

dell'aeromobile) non costituiva violazione diretta di un interesse della sfera giuridica dalla Società calcistica, motivo per cui non dava diritto al risarcimento del danno in favore della società<sup>8</sup>.

Le particolari imposizioni e restrizioni che caratterizzano questi rapporti dipendono esclusivamente dalle particolari esigenze e caratteristiche della prestazione fornita, non per questo il calciatore diventa una *res* della Società, né da un punto di vista giuridico la sua posizione si differenzia da quella di ogni altro prestatore d'opera.

Tale posizione venne sostenuta da due autorevoli giuristi, Fulvio Bianchi D'Urso e Sergio Grasselli, i quali consideravano gli atleti come lavoratori autonomi, escludendo categoricamente la subordinazione dal momento che le limitazioni della libertà dell'individuo non andavano ricomprese nella sfera della subordinazione bensì una condizione necessaria per poter adempiere alla prestazione agonistica nel miglior modo possibile.

Nel dibattito sulla subordinazione dell'atleta rispetto alla Società, si faceva riferimento all'obbligo per lo sportivo di osservare le indicazioni tecniche, ma tale tesi veniva respinta facendo riferimento, di nuovo, al contratto d'opera dove l'artista ingaggiato pur rispettando le indicazioni tecniche, continuava ad essere considerato un lavoratore autonomo.

Inoltre, l'estraneità del lavoratore subordinato ai rischi dell'impresa era da escludersi categoricamente, dal momento che i premi e il compenso dell'atleta dipendevano dagli incassi della stagione e dalla posizione occupata nella stagione precedente.

Entrambi gli autori si soffermarono sullo Statuto dei Lavoratori e sulla sua applicabilità, concludendo con l'inapplicabilità nei confronti degli atleti, avvalorando la tesi del lavoratore autonomo.

Una pietra miliare, nel dibattito qui in esame, è la pronuncia della Corte di Cassazione del 21 ottobre 1961, n. 2324 secondo cui il rapporto di lavoro tra lo sportivo e la società di appartenenza è da assimilare al lavoro subordinato. La decisione della Corte si basa sull'analisi della prestazione degli atleti, che ha il carattere della continuità e della professionalità, infatti l'atleta vincola le proprie capacità tecniche-sportive in via esclusiva nei confronti di una Società che, in cambio versa un corrispettivo monetario all'atleta. La Corte fa riferimento anche agli obblighi che nascono in capo all'atleta e che, qualora non rispettati, permettono alla società di irrogare sanzioni disciplinari. La valutazione compiuta dalla Corte di Cassazione è frutto di un momento storico in cui il professionismo sportivo aveva raggiunto una importante struttura organizzativa e una rilevante consistenza economica, soprattutto in riferimento al gioco del calcio.

---

<sup>8</sup> T. Germano, *Lavoro sportivo*, in *Digesto disciplina privata.*, vol. VIII, pag. 464

In ogni caso, la dottrina, tentando di enucleare la natura del rapporto giuridico tra atleti e società<sup>9</sup>, era giunta a differenti conclusioni “inevitabilmente influenzati dalle differenti concezioni dei rapporti inter-ordinamentali”<sup>10</sup>.

Come visto pocanzi, la tesi maggioritaria sosteneva che la natura del rapporto di lavoro era subordinata, un'altra tesi invece riteneva che la natura era di tipo associativo nel senso che “l'atleta si affiliava al sodalizio sportivo fonte dell'obbligo prestazionale”<sup>11</sup>, infine la tesi contrapposta sosteneva che il lavoro era di natura autonoma dal momento che il contratto è da assimilarsi a quello della prestazione d'opera<sup>12</sup>.

Bisognerà aspettare il 1981, con la già citata legge n. 91, per la qualificazione del rapporto di lavoro sportivo come subordinato e la relativa abolizione del vincolo, legge modellata per rispondere alle esigenze principalmente del mondo del calcio<sup>13</sup>.

## ***I.II. La Legge n.91/1981***

### ***I.II.I. L'iter di approvazione***

L'approvazione della Legge “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti” si inserisce in un contesto storico estremamente frammentato e infiammato dai dibattiti tra dottrina e giurisprudenza sulla natura del rapporto di lavoro tra società sportiva e il proprio atleta. L'episodio che portò il legislatore ad un primo intervento in materia, fu in seguito all'emanazione del decreto del 7 Luglio 1978 da parte del pretore di Milano, il dottor Costagliola, con il quale inibiva lo svolgimento di trattative e la stipulazione di contratti tra le società calcistiche appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti perché contrari alle norme sul collocamento ex Legge 29 aprile 1949, n.264<sup>14</sup>. La *ratio* del provvedimento era fondata sul considerare i calciatori come lavoratori subordinati, di conseguenza, si doveva applicare la Legge n.264 del 1949 la quale vietava espressamente

---

<sup>9</sup> *Ibidem*

<sup>10</sup> Fabrizio Ferraro, *Il calciatore tra lavoro sportivo professionistico e dilettantistico*, in *Rivista LavoroDirittiEuropa*, Numero 3/2019, pag.11

<sup>11</sup> *Ibidem*

<sup>12</sup> F. Bianchi D'Urso, *Lavoro sportivo e ordinamento giuridico dello Stato: calciatori professionisti e società sportive*, *Diritto del Lavoro*, 1972, Vol. I, pag. 396

<sup>13</sup> A. Lener, *Una legge per lo sport?*, in *Foro.it*, 1981, pag. 298

<sup>14</sup> “*Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati*”

l'intermediazione privata, inoltre il provvedimento del pretore disattendeva la pronuncia della Cassazione<sup>15</sup> in materia, la quale aveva affermato la non applicabilità della Legge n.264 del 1949 in riferimento al trasferimento dei calciatori.

L'intervento del legislatore non si fece attendere ed emanò il Decreto legge n.367 del 14 luglio 1978, convertito nello stesso anno nella Legge n.430, con l'intento di salvare l'imminente campionato attraverso la netta posizione di non applicabilità ai calciatori delle norme sul collocamento e sul trasferimento previste dalla Legge n.264 del 1949.

Il Decreto legge era composto da due soli articoli, il primo<sup>16</sup> statuiva che i rapporti tra le Società e le associazioni sportive con i propri atleti venivano regolati "in via esclusiva" dagli statuti e dai regolamenti delle singole federazioni sportive riconosciute dal CONI, sottolineando che gli atti di acquisto e trasferimento del titolo sportivo non doveva assolutamente essere assoggettato alla materia di collocamento prevista dalla legge n.264 del 29 aprile 1949. Motivo per cui il secondo articolo<sup>17</sup> introduceva la necessità di emanare, entro un anno dal Decreto legge, una legge specifica ed organica che tutelasse gli interessi sociali, economici e professionali

---

<sup>15</sup> Sentenza della Cassazione Civile, 2 aprile 1963, n. 811

<sup>16</sup> *"La Costituzione, lo svolgimento e l'estinzione dei rapporti tra le Società o le associazioni sportive ed i propri atleti e tecnici, anche se professionisti, tenuto conto delle caratteristiche di specialità ed autonomia dei rapporti stessi, continuano ad essere regolati, in via esclusiva, dagli statuti e dai regolamenti delle federazioni sportive riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), alle quali gli atleti ed i tecnici stessi risultano iscritti.*

*In particolare, gli atti relativi all'acquisto ed al trasferimento del titolo sportivo dei giocatori di calcio o degli atleti praticanti altri sport, nonché le assunzioni dei tecnici da parte di società od associazioni sportive, devono intendersi non assoggettati alla disciplina in materia di collocamento prevista dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni"*

<sup>17</sup> *"Con legge da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, per i rapporti indicati nell'art. 1 sarà adottata una disciplina organica che, nel rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, tuteli adeguatamente gli interessi sociali, economici e professionali degli atleti.*

*Ai fini di cui al comma precedente è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta da rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di quello del turismo e dello spettacolo, con la collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) e delle categorie interessate"*

degli atleti.

Il Decreto legge, che per sua natura risponde all'esigenza dell'urgenza, aveva trascurato diverse questioni che dovevano essere risolte per non lasciare alcun dubbio sulla legittimità del vincolo sportivo che non doveva portare alla deriva di considerare lo sportivo come proprietà della società nel momento del suo tesseramento.

La conversione nella Legge n.430/78 abolì diverse parti del Decreto legge n. 367/78, emanando una legge in un articolo unico che confermava solo la parte in cui si sottolineava la inapplicabilità delle norme ordinarie in riferimento al collocamento degli sportivi.

La Legge riuscì nell'intento di impedire la sospensione del campionato di calcio ma non affrontò la questione nevralgica, cioè la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro fra Società e i propri atleti. Nella consapevolezza di una legge organica e necessaria per disciplinare l'intera materia ma nella *vacatio legis*, il Parlamento sollecitò<sup>18</sup> il Governo a presentare una proposta di legge così da disciplinare il rapporto di lavoro tra Società sportive e i propri atleti nonché lo status di atleta professionista.

Il Governo presentò un disegno di legge a febbraio del 1979 rubricato come "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti" accogliendo la disciplina come prestazione di lavoro autonomo caratterizzata dalla collaborazione coordinata e continuativa tra le parti<sup>19</sup>, quindi in netto contrasto con quello sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza. La conseguenza principale della qualificazione come prestazione di lavoro autonomo era il forte ridimensionamento degli spazi di natura contrattuale, dal momento che le società sportive avrebbero dettato le condizioni rivestendo, da un punto di vista contrattuale, la posizione forte. Il disegno di legge presentato dal Governo divise le due Camere<sup>20</sup>, il Senato approvò il testo senza sostanziali modifiche mentre la Camera propose la modifica sulla qualifica degli sportivi da lavoratori autonomi a lavoratori subordinati, con però specifiche peculiarità dovute alla natura della prestazione<sup>21</sup>.

Il testo modificato dalla Camera secondo le indicazioni pocanzi enumerate, venne approvato e varato come Legge n.91 del 23 marzo 1981, la cosiddetta "Legge Sportiva", la quale è da considerarsi una

---

<sup>18</sup> Ordine del giorno della Camera 27 luglio 1978

<sup>19</sup> "La Legge 23 marzo 1981, n. 91 e il professionismo sportivo: genesi, effettività e prospettive future", in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1990, pag.316

<sup>20</sup> P. Dalla Costa, *La disciplina giuridica del lavoro sportivo. Analisi e proposte relative alla normativa sul professionismo sportivo*, Egida Libreria Editrice, 1993

<sup>21</sup> *Ivi*, pag.492

pietra miliare nell'ambito del professionismo sportivo e tuttora riveste un ruolo normativo fondamentale.

### ***I.II.II. Aspetti generali***

La Legge del 23 marzo n.91 recante “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti” è strutturata in quattro capi: il primo, che comprende gli articoli dall’1 al 9, relativo allo “Sport Professionistico”; il secondo, che comprende gli articoli dal 10 al 14<sup>22</sup>, relativo alle “Società sportive e le federazioni sportive nazionali”; il terzo, composto da un unico articolo il numero 15, relativo alle “disposizioni di carattere tributario”; il quarto, che comprende gli articoli dal 16 al 18, relativo alle “disposizioni finali e transitorie”.

Dalla struttura emerge come il legislatore abbia voluto fornire una disciplina globale all'intero settore del professionismo sportivo, soffermandosi su alcuni aspetti salienti e fondamentali come la definizione di “sportivo professionista”<sup>23</sup> nel primo capo, ma più in generale sul disciplinare il rapporto tra società sportive e i professionisti, inoltre, nel secondo e nel terzo capo, detta una disciplina sulla struttura commerciale e societaria che devono possedere le Federazioni Sportive Nazionali e le Società Sportive. Infine, il quarto capo disciplina tutti gli aspetti transitori derivanti dall'emanazione della legge quali “l'abolizione del vincolo sportivo”<sup>24</sup> e la trasformazione delle società sportive in “s.p.a.” o “s.r.l.”<sup>25</sup>.

La Legge n.91/81 apre il proprio testo all'art.1 stabilendo che “l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero”. Tale affermazione è fondamentale per evitare l'ingerenza sia delle federazioni sportive e del CONI sia dello Stato nell'esercizio dell'attività sportiva, ovvero che pur regolando lo sport professionistico con la legge qui in esame non è possibile negare la sua pratica al di fuori della legge n.91/81.

L'articolo, pur sembrando basato su un principio pleonastico, mira a garantire che l'attività sportiva professionistica e dilettantistica non è prerogativa delle federazioni sportive e del CONI, pur avendo quest'ultima il compito di organizzare e potenziare lo sport, di controllare ed incrementare il

---

<sup>22</sup> L'art.14 della Legge n.91/81 è stato abrogato con il D. Lgs. n. 242 del 1999

<sup>23</sup> Art.2, Legge n.91/81

<sup>24</sup> Art.16, Legge n.91/81

<sup>25</sup> Art.17, Legge n.91/81

patrimonio sportivo nazionale, nonché sorvegliare e tutelare tutte le organizzazioni che si dedicano allo sport<sup>26</sup>.

Tuttavia, la possibilità di organizzare e praticare l'attività sportiva autonomamente in un sistema distinto da quello controllato dal CONI è decisamente marginale<sup>27</sup> a causa dell'estensione del Comitato, nonché della sua notorietà in ambito internazionale degli eventi sportivi che si celebrano sotto la sua egida<sup>28</sup>, e che, di conseguenza, comportano un interesse non solo tecnico-sportivo ma anche economico.

Però tale disciplina è da ritenersi effettivamente libera solo quando viene svolta come attività ricreativa, mentre a livello professionistico è drasticamente ridimensionata a causa del monopolio instaurato dal CONI e dalle sue federazioni. Monopolio che si crea in base alle circostanze dettate per ottenere la qualifica di attività come sportiva e professionistica, qualifica che si ottiene dal CONI, e solo in base a tale qualifica si può ricevere le tutele previste dalla Legge n.91/81.

L'articolo 2 individua l'ambito di applicazione sia soggettivo sia oggettivo della Legge, per ciò che concerne gli aspetti soggettivi, l'art.2 enumera i soggetti destinatari della norma, quindi da considerarsi sportivi professionisti, i quali sono:

*“gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori tecnici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica”.*

I soggetti elencati così enunciati inducono a considerarlo un *numerus clausus*, quindi non estensibile ad altre categorie<sup>29</sup>, la dottrina si è scissa tra coloro che considerano l'elenco tassativo e coloro che lo considerano esemplificativo, tale dicotomia è durata fino al 2008 quando la giurisprudenza ha

---

<sup>26</sup> Legge n.426 del 1942 recante “*Costituzione e ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano*”

<sup>27</sup> F. Bianchi D'urso, G.Vidiri, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Rivista diritto sportivo*, 1982, pag.3

<sup>28</sup> Il riferimento è ai giochi olimpici, ai campionati mondiali ed europei, nonché ai campionati o eventi nazionali

<sup>29</sup> *Ivi* nota 27

abbracciato la prima tesi come si evince dalla Sentenza della Cassazione n.9551 dell'11 aprile 2008, sentenza che ha offerto una soluzione alla dicotomia.

La Cassazione escluse in maniera categorica i massaggiatori dall'elenco dell'art.2 motivando che la norma non è da considerarsi aperta poiché i termini e la struttura dell'articolo non sono generici, la Sezione del Lavoro aggiunge che la Legge n.91/81 è estremamente specifica e contiene diverse eccezioni *in peius* rispetto alla disciplina generale del rapporto di lavoro subordinato motivo per cui non può assolutamente estendersi per analogia a soggetti non espressamente citati. Inoltre i lavoratori non ricompresi nell'art.2 sono professionisti che hanno compiti diversi rispetto a quelli ricompresi dalla normativa, infatti i medici e i massaggiatori non hanno alcuna connessione stretta al perfezionamento della prestazione agonistica e dell'impostazione tecnico-tattica dell'atleta, elemento che, invece, è da considerarsi comune tra i soggetti individuati ex art.2.

Quindi, sono da ritenersi estranei all'elenco tutti quei soggetti che, pur essendo legati da un rapporto lavorativo con la società sportiva, compiono attività non strettamente connesse all'attività agonistica<sup>30</sup>, di conseguenza non sono tutelati dalla Legge n.91/81.

Inoltre, l'art.2 richiede che i soggetti elencati conseguano la qualificazione rilasciata dalle relative federazioni sportive, con il rimando alle norme di ciascuna federazione che per tanto sono libere di definire i requisiti da possedere per ottenere la qualificazione necessaria per poi ricadere nella tutela della Legge n.91/81.

Da un punto di vista oggettivo, i soggetti devono possedere determinati requisiti per poter rientrare nella categoria di sportivi professionisti. Il primo di tali requisiti è che *"l'attività sportiva deve essere a titolo oneroso"* che può essere determinato liberamente dalle parti contraenti, da tale requisito si evince una prima sostanziale differenza tra lo sportivo professionista e lo sportivo dilettantistico.

Il secondo requisito è che l'attività sportiva deve possedere *"il carattere della continuità"*, quindi deve essere continua nell'arco della durata del contratto di lavoro. Anche se, secondo l'emerito professor Duranti, il requisito della continuità non deve essere interpretato alla luce del principio della continuità temporale bensì sotto il principio della prevalenza dell'attività sportiva rispetto ad un'altra qualsiasi attività<sup>31</sup>. Altrimenti il presupposto della continuità temporale sarebbe ravvisabile anche nell'attività sportiva dilettantistica.

---

<sup>30</sup> Rientrano in questo gruppo i medici, i massaggiatori, gli impiegati siano essi amministrativo o logistici

<sup>31</sup> D. Duranti, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Rivista italiana diritto del lavoro*, 1983, pag.707



L'ultimo requisito è quello di essere un tesserato della federazione dal momento che i contratti tipici di lavoro sportivo professionistico avvengono solo tra i tesserati alla federazione e le società sportive affiliate a tale federazione, motivo per cui la federazione ha l'obbligo di regolare all'interno del proprio settore l'attività professionistica.

Il carattere della norma determina che la qualificazione professionistica richieda la coesistenza di diversi presupposti e requisiti, in mancanza di questi l'attività sportiva è da ritenersi dilettantistica.

Ma il requisito della qualificazione secondo le norme della singola federazione sportiva crea, *de facto*, una disomogeneità nella disciplina, contrastando, in tale modo, con la disciplina europea che ha ritenuto come unico elemento per la qualifica di sportivo quello della retribuzione. Tuttavia, nel nostro ordinamento, rimane il presupposto della qualificazione da parte della federazione.

L'art.3 al primo comma prevede una presunzione assoluta di un rapporto di lavoro subordinato con la società sportiva<sup>32</sup>, mentre al secondo comma precisa che si tratta di contratto di lavoro autonomo quando, pur in presenza di una prestazione a titolo oneroso, ricorra almeno uno degli elementi previsti del suddetto comma.

Tali elementi sono che:

*“l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni sportive tra loro collegate in un breve periodo di tempo; ovvero che l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento; ovvero la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno”<sup>33</sup>*

Il secondo comma dell'art.3 ha introdotto ipotesi di prestazioni che vengono sottratte alla disciplina del lavoro subordinato sportivo, nel senso che il legislatore ha fatto una previsione normativa in riferimento agli sportivi che svolgono attività professionistica però non appartenendo ad una società sportiva<sup>34</sup>.

L'art.3 non fa alcun riferimento a tutti gli altri soggetti (preparatori atletici, allenatori, direttori tecnici e direttori sportivi) elencati nell'articolo precedente, per colmare tale assenza è intervenuta la

---

<sup>32</sup> *“La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella presente legge”*

<sup>33</sup> Art.3, c. 2 Legge n.91/81

<sup>34</sup> La Federazione Pugilistica Italiana prevede, all'interno del proprio regolamento, la fattispecie del contratto di lavoro autonomo in riferimento al pugile e alla società organizzatrice degli incontri

Cassazione<sup>35</sup>, la quale afferma che il legislatore ha sottinteso che *“la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto, in applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro”*<sup>36</sup>.

La verifica che si andrà ad effettuare *“caso per caso”* condurrà o all’applicazione della Legge n.91/81 nel caso in cui venga accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro o l’applicazione della normativa comune nel caso in cui sia, invece, accertata la natura autonoma del rapporto di lavoro. Per la qualificazione della natura del rapporto di lavoro in ogni singolo caso bisognerà fare riferimento ai criteri presenti negli artt.2094<sup>37</sup> e 2222<sup>38</sup> del Codice Civile.

L’art.4 deve considerarsi come il *core* della disciplina sportiva, poiché racchiude al suo interno la forma e il contenuto del contratto di lavoro sportivo subordinato tra gli atleti professionisti e le società sportive.

L’articolo che titola *“Disciplina del lavoro subordinato sportivo”*, presenta degli elementi propri che divergono dagli elementi presenti in un comune rapporto di lavoro subordinato data la natura peculiare della prestazione.

Al primo comma rinvia alla contrattazione collettiva, che deve essere stipulata ogni tre anni, alla quale spetta la precisazione del contenuto del contratto secondo lo schema: accordo collettivo, contratto tipo, contratto individuale.

Inoltre il primo comma<sup>39</sup> prevede che il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si può costituire esclusivamente mediante assunzione diretta, riprendendo l’art.3 nel requisito della

---

<sup>35</sup> Sentenza della Cassazione 28 dicembre 1996, n. 11540

<sup>36</sup> *Ibidem*

<sup>37</sup> Art.2094 c.c. - Prestatore di lavoro subordinato: *“È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore [3, 2086, 2095, 2104, 2238, 2239; 36, 46 Cost.]”*

<sup>38</sup> Art.2222 c.c. - Contratto d’opera: *“Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”*

<sup>39</sup> Art.4, c. 1, L. n.91/81: *“Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo*

prestazione dietro corrispettivo e quindi della incompatibilità tra rapporto di lavoro subordinato e la gratuità nell'esecuzione dello stesso. Nel comma in esame appare per la prima volta la figura dell'intermediario nel collocamento di un rapporto di lavoro subordinato che, a differenza del divieto assoluto presente nel rapporto di lavoro generale, è legittimata a svolgere funzione di intermediazione.

I primi due commi dell'articolo sono propedeutici a stabilire quali siano i requisiti formali che il contratto di lavoro sportivo deve possedere per essere riconosciuto come valido:

- a) Assunzione diretta;
- b) Forma scritta, a pena di nullità;
- c) Essere adeguato a quello tipo predisposto in conformità all'accordo collettivo fra la federazione e i rappresentanti di categoria;
- d) Il contratto deve essere depositato presso la Federazione competente che dovrà approvarlo.

Quindi, il contratto deve essere *ad substantiam* in forma scritta pena la sua nullità, derogando, in tal modo, al principio generale dei contratti di lavoro subordinati che invece prevede la forma libera. La *ratio* di tale disposizione è sia una maggiore tutela nei confronti del lavoratore dipendente sia è prodromica per poter adempiere all'obbligo di deposito del suddetto contratto presso la Federazione interessata che, a sua volta, dovrà visionarlo e approvarlo.

La forma scritta pur considerandosi un'anomalia risponde all'esigenza di controllare il contratto da parte della Federazione con un duplice scopo, il primo è di accertare la solidità finanziaria della società mentre il secondo è di valutare se tale solidità può sostenere l'impegno economico previsto dal contratto.

Il requisito dell'approvazione, pena la sua nullità, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione<sup>40</sup> che ha statuito come la mancata approvazione del contratto da parte della federazione impedisce al contratto di spiegare i propri effetti.

Il comma 3 adempie al compito di tutelare la parte contraente più debole, dal momento che il legislatore afferma la sostituzione automatica delle clausole peggiorative contenute all'interno del contratto con le norme del "*contratto tipo*".

---

*predisposto, conformemente all'accordo stipulato ogni tre anni, dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate*"

<sup>40</sup> Sentenza Corte di Cassazione, n.11462 del 1999

Il successivo comma prevede la “clausola compromissoria” consistente nella possibilità di devolvere a collegi arbitrali la risoluzione di future controversie “*concernenti l’attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo*”.

In una lettura più approfondita si evince come il ricorso all’arbitrato non è condizionato al preventivo esaurimento della giustizia sportiva. Inoltre nella prassi, le federazioni hanno espresso la presenza nei contratti della “clausola compromissoria” per devolvere obbligatoriamente ad un arbitrato la risoluzione di controversie su provvedimenti disciplinari<sup>41</sup>.

Mentre vi è espresso divieto di inserire all’interno del contratto “*clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo*”<sup>42</sup> sia per il periodo successivo alla risoluzione del contratto sia per il periodo nel quale il contratto viene posto in essere<sup>43</sup>.

La libertà professionale dello sportivo professionista si evince dalla lettura congiunta dell’art.4, comma 6 e dell’art.16, nonché dell’art.1, la previsione dell’art.16 riguarda “*l’abolizione del vincolo sportivo*”<sup>44</sup>.

Andando avanti nella lettura dell’articolo 4, il comma 7 si occupa della cosiddetta “previdenza sportiva”, un nuovo pilastro nel diritto sportivo poiché, prima dell’emanazione della Legge n.91/81, non vi era la fattispecie di riconoscere una indennità di anzianità agli sportivi professionisti ed era stato espressamente negato dalla giurisprudenza vista l’aticipità del rapporto di lavoro sportivo<sup>45</sup>.

Il citato comma prevede la possibilità da parte delle singole federazioni, ai sensi dell’art.2123 del codice civile<sup>46</sup>, di istituire “*un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell’attività sportiva*”.

---

<sup>41</sup> V. Frattarolo, *I procedimenti disciplinari sportivi*, in *Rivista diritto sportivo*, 1992, pag.555

<sup>42</sup> Art.4, c.6 Legge n.91/81,

<sup>43</sup> “*Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso nè può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni*”

<sup>44</sup> L. Cantamessa, *Il contratto di lavoro sportivo professionistico*, in *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, 2008, pag.163

<sup>45</sup> L. Rocchi, *Particolari rapporti di lavoro*, in *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale. Privato e pubblico*, Torino, vol. VIII, 2020, pag. 518

<sup>46</sup> “*Salvo patto contrario, l’imprenditore che ha compiuto volontariamente atti di previdenza può dedurre dalle somme da lui dovute a norma degli articoli 2110, 2111 e 2120 quanto il prestatore di lavoro ha diritto di percepire per effetto degli atti medesimi*”

### ***I.II.III. Le norme non applicabili al contratto di lavoro sportivo***

I restanti commi dell'articolo 4 riguardano le norme non applicabili al contratto di lavoro sportivo, il lungo elenco fa riferimento, *in primis*, agli articoli della Legge n.300 del 1970 che non devono essere applicati ai contratti di lavoro sportivo, *in secundis*, a diversi articoli della Legge n.604 del 1966.

Il comma prevede il divieto assoluto di utilizzare *“impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori”*<sup>47</sup>, nonché il divieto di *“accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente”*, il quale può essere svolto solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti<sup>48</sup>.

Si aggiunge il divieto da parte del datore di lavoro di demansionare lo sportivo professionista congiunto al divieto di *“diminuzione della retribuzione”*, l'articolo 13 inserisce che non può avvenire alcun trasferimento *“se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”*.

Infine, l'ultimo comma dispone la non applicazione dell'art.7 dello Statuto dei Lavoratori relativo alle sanzioni disciplinari e alle relative *“procedure di contestazione delle stesse”*.

La *ratio* della non applicazione delle norme dello Statuto dei Lavoratori deve essere collegato alla natura peculiare della prestazione dello sportivo professionista, l'estrema mobilità degli sportivi non è conciliabile con le norme previste sul licenziamento individuale motivo per cui è previsto il contratto a termine, la cui durata non può superare il quinquennio con eccezione per gli allenatori, i preparatori atletici, i direttori sportivi.

La Legge n.91/81 non vieta l'applicazione dell'art.1 dello Statuto riguardante la libertà di manifestazione del pensiero, però nella giurisprudenza disciplinare delle singole federazioni tale libertà è stata fortemente limitata poiché tali dichiarazioni, secondo le motivazioni delle federazioni, potrebbero essere lesive dell'immagine della Federazione.

---

*Se esistono fondi di previdenza formati con il contributo dei prestatori di lavoro, questi hanno diritto alla liquidazione della propria quota, qualunque sia la causa della cessazione del contratto”*

<sup>47</sup> Art.4 - Impianti audiovisivi, Legge n.300/70

<sup>48</sup> *Ivi* Art.5 - Accertamenti sanitari

L'art.4 continua enumerando gli articoli della Legge n. 604 del 15 luglio 1966 che non si possono applicare ai contratti di lavoro sportivi recante “*Norme sui Licenziamenti Individuali*”, è escluso il licenziamento per giusta causa<sup>49</sup> e tutte le fattispecie che ne derivino previste all'interno della Legge n.604/66<sup>50</sup>, la comunicazione dell'avvenuto licenziamento, i requisiti che deve possedere<sup>51</sup> e le disposizioni per impugnarlo<sup>52</sup>.

Importante è soffermarsi sull'assenza, tra gli articoli non applicabili al contratto di lavoro sportivo, dell'art. 4 della Legge n.604/66, il quale recita che

*Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dell'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacabili è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.*

Pur nella aticipità del contratto di lavoro sportivo, dove si è riscontrato che alcune tutele del lavoratore generico non possono essere trasportate allo sportivo professionista, il legislatore è consapevole che

---

<sup>49</sup> Legge n.604/66, art. 1: “*Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilità non sia assicurata da norme di legge, di regolamento, e di contratto collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile o per giustificato motivo*”

<sup>50</sup> Si fa riferimento all'art.2 recante la disciplina sulla comunicazione dell'avvenuto licenziamento:

*“1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.*

*2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.*

*3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace.*

*4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti”.*

Da leggere in combinato sia con l'art.3 (“*Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa*”) sia con l'art.5 (“*L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro*”).

<sup>51</sup> Art.7, Legge n.604/66

<sup>52</sup> Art.6 e 8, Legge n.604/66

quest'ultimo deve, comunque, essere tutelato per ciò che concerne il credo religioso o politico, nonché l'appartenenza a sindacati e l'eventuale partecipazione attiva ad essi.

In chiusa dell'art.4 della Legge n.91/81 è affermata la non applicabilità dell'art.7<sup>53</sup> dello Statuto dei Lavoratori recante le sanzioni disciplinari irrogate delle singole federazioni per la violazione degli

---

<sup>53</sup> Legge n.300/70, art.7:

*“Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.*

*Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.*

*Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.*

*Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.*

*In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.*

*Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.*

*Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltagli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.*

obblighi contrattuali, mentre le società sportive hanno l'obbligo di rispettare la disciplina dell'art.7 dello Statuto dei Lavoratori.

### ***I.III.I. Disciplina del lavoro subordinato sportivo: le parti del contratto***

Il rapporto di lavoro subordinato nasce dall'accordo tra due parti, il datore di lavoro e il lavoratore, che si esplica nel contratto di lavoro il quale regola gli interessi di entrambe le parti giungendo ad un incontro di volontà tra di essi.

A tale fattispecie è riconducibile anche il contratto di lavoro sportivo, ove la Legge n.91/81 disciplina tale contratto in maniera meticolosa all'art.4, il quale deve essere considerato la fonte del rapporto di lavoro sportivo.

L'ambito soggettivo di applicazione della Legge n. 91/81 limita, *ex parte lavoratoris*, l'applicazione della disciplina agli sportivi professionisti, identificati in: *"(...) gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito di discipline regolate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali (...)"*<sup>54</sup>.

Mentre, *ex parte datoris*, la Legge n.91/81 statuisce che: *"Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni (s.p.a) o società a responsabilità limitata (s.r.l)"* ex art.10.

Originariamente, l'articolo escludeva la previsione di distribuzione degli utili conseguiti, i quali, invece, dovevano essere reinvestiti per potenziare l'attività sportiva, creando una anomalia all'interno della disciplina delle S.P.A. e S.R.L. dal momento che sarebbe venuto meno il requisito dello scopo di lucro. La volontà del legislatore era quella di creare un ambiente dominato dal principio di svolgere attività sportiva per motivi meramente agonistici. Inoltre erano previsti ingerenti controlli da parte della Federazione di appartenenza che possedeva, addirittura, il potere di approvare le delibere riguardanti atti di straordinaria amministrazione ovvero presentare istanza di liquidazione della società ex art.13.

Tale controllo è stato ridimensionato nella nuova formulazione dell'articolo 12, infatti il legislatore prevede un controllo esclusivamente sulla gestione ai fini di verificarne la stabilità

---

*Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione"*

<sup>54</sup> Per approfondire l'argomento si rinvia al I.III.I.



finanziaria “*al solo fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi*” con modalità approvate dal CONI.

Il legislatore, però, ha mantenuto il potere da parte delle singole federazioni di denuncia al Tribunale ex art.2409<sup>55</sup> in caso di sospetti di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri da parte degli amministratori.

Le modifiche fin qui esposte sono avvenute in seguito all’approvazione della Legge n. 586/96, necessaria per recepire la sentenza Bosman<sup>56</sup>.

Con la nuova formulazione si hanno due controlli con riferimento alle società sportive, il primo viene fatto dalle singole federazioni, che possono ai sensi del comma 7 dell’art.10, revocare l’affiliazione per gravi infrazioni dell’ordinamento sportivo inibendo in tal modo alla società di poter svolgere l’attività sportiva; il secondo è un controllo esterno da parte del Tribunale per tutelare il campionato, i soci e i creditori.

Un’ulteriore modifica si ebbe con l’abolizione de “l’indennità di trasferimento” e di conseguenza la principale entrata delle società, il legislatore ha dovuto fare profonde modifiche alla Legge n. 91/81 in materia delle società sportive con specifico riferimento sia all’oggetto sociale sia ai controlli a cui dovevano essere soggette.

Quindi, la Legge n. 586/96 ha mantenuto la forma delle società sportive che, ai sensi dell’art.10 Legge n.91/81, deve essere o S.P.A. o S.R.L. ma viene introdotto lo scopo di lucro, con il vincolo che una quota degli utili non inferiore al 10% deve essere destinato “*alle scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva*”<sup>57</sup>, con l’obbligo da parte della società di poter “*svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali*”<sup>58</sup>.

---

<sup>55</sup> “*Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale [2392, 2400] con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione (...)*”

<sup>56</sup> Riguardo alla sentenza Bosman si terrà un’analisi approfondita al I.V.

<sup>57</sup> Art.10, c.3, Legge n.91/81

<sup>58</sup> *Ivi*, c.2

Con l'espressione "*attività connesse*" si deve intendere tutte quelle attività complementari a quella principale, come il merchandising, mentre per "*attività strumentali*" si deve fare riferimento a tutte quelle attività propedeutiche allo svolgimento dell'attività sportiva, come la gestione degli impianti sportivi.

La disciplina esaminata fin qui in riferimento alle società sportive è da definirsi specifica, quindi tutto ciò che non è stato espressamente previsto dal legislatore in riferimento alle società sportive, si deve considerare che sono, quindi, assoggettate alla disciplina generale.

### ***I.III.III. Il procedimento di costituzione del rapporto di lavoro***

Il contratto di lavoro subordinato sportivo ha degli elementi peculiari tali per cui si viene a delineare una figura speciale di lavoro subordinato, nel senso che il rapporto di lavoro si costituisce, si svolge e si estingue con modalità differenti rispetto ai contratti di lavoro tipici.

Gli elementi essenziali del contratto di lavoro subordinato sportivo si evincono dall'articolo 4 della Legge n.91/81: assunzione diretta; forma scritta; il contenuto del contratto deve essere conforme all'accordo collettivo fra la federazione e i rappresentanti della categoria interessata; deposito del contratto individuale presso la federazione.

Questa fattispecie è stata definita "*formalmente complessa e a formazione progressiva*"<sup>59</sup> dal momento che l'*iter* procedurale è composto da diverse fasi che concorrono al perfezionamento del contratto e alla produzione dei suoi effetti, infatti la mancanza dell'approvazione da parte della Federazione produce la nullità del contratto.

Partendo dall'analisi dell'assunzione diretta, dall'art.4 comma 8 si evince che il legislatore ha sottratto le parti del contratto sportivo ai vincoli per la tutela dell'avviamento, riconoscendo, invece, piena libertà contrattuale sotto questo profilo<sup>60</sup>. Il legislatore ha sottratto al contratto di lavoro sportivo subordinato il controllo pubblico per ogni forma di discriminazione nell'accesso al lavoro. Ma la natura della prestazione di lavoro sportiva necessita della previsione di lasciare libere le società sportive di scegliere gli sportivi che ritengo più idonei al loro progetto.

Per ciò che concerne il contenuto del contratto deve essere conforme all'accordo collettivo fra la federazione e i rappresentanti della categoria interessata, ai sensi dell'articolo 4 c.1 della

---

<sup>59</sup> Corte di Cassazione, 4 marzo 1999, n.1855

<sup>60</sup> La Legge n.91/81 ha anticipato la previsione della Legge n.608/96, ove l'assunzione diretta è stata disciplinata a tutte le forme di avviamento al lavoro

Legge n.91/81, deve essere stipulato ogni 3 anni. Il modello previsto dal legislatore serve a garantire l'uniformità di disciplina nel rapporto di lavoro sportivo pur nel rispetto delle specifiche esigenze di ciascuna federazione.

L'accordo collettivo e il contratto tipo si applica ugualmente nei confronti dello sportivo professionista che non ha aderito ad alcun sindacato, quindi l'articolo 4 conferisce alla contrattazione collettiva una efficacia *erga omnes*, dal momento che esplica i propri effetti sia nei confronti degli sportivi che hanno aderito ai sindacati sia nei confronti di chi non ha espresso preferenze. Questo si concretizza nel fatto che un contratto non può essere concluso se non alle condizioni stabilite dal contratto tipo, inoltre lo stesso articolo prevede che eventuali clausole *in peius* sono automaticamente sostituite di diritto da quelle previste dal contratto tipo, mentre quelle migliorative sono automaticamente salve<sup>61</sup>.

Mentre per ciò che concerne la rappresentanza delle società sportive è da ritenersi *un unicum* dal momento che esse affidano i loro interessi alle leghe che li rappresentano, creando così un sindacalismo accentratore che potrebbe condurre all'idea di una rappresentanza limitata<sup>62</sup>.

La difformità del contenuto del contratto all'accordo collettivo fra la federazione e i rappresentanti della categoria interessata determina la nullità del contratto di lavoro dal momento che manca un elemento essenziale previsto dall'art.4 della Legge 91/81. La giurisprudenza ha confermato tale orientamento in numerose sentenze<sup>63</sup>, dal momento che bisogna considerare le disposizioni contenute nell'art.4 della Legge n.91/81 come una norma imperativa.

In seguito alla stipula del contratto questo deve essere depositato presso la federazione sportiva di riferimento per l'approvazione, ex art.4 c.2, con tale termine si intende un controllo di legittimità e una verifica sulla conformità del contratto individuale rispetto a quello tipo.

L'approvazione da parte della federazione è da ritenersi una *conditio iuris*, quindi la mancata approvazione non permette al contratto di spiegare i suoi effetti dal momento che sarebbe da ritenersi nullo.

La disciplina prevista per la costituzione del contratto si estende anche ai contratti preliminari e a tutti i patti aggiuntivi al contratto, come si evince dalla sentenza della Corte di Cassazione<sup>64</sup> che ha ritenuto

---

<sup>61</sup> M. De Cristofaro, *Norme in materia dei rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Nuove leggi civili*, 1982, pag.576

<sup>62</sup> O. Mazzotta, *Una legge per lo sport*, in *Foro it.*, 1981

<sup>63</sup> Cfr. Sentenza del Tribunale di Treviso, 3 marzo 1994 e Sentenza del Tribunale di Pescara, 16 marzo 1995

<sup>64</sup> Corte di Cassazione sentenza n. 1855/1999, 4 marzo

nullo non solo il contratto ma anche le eventuali integrazioni stipulate non in conformità con il contratto tipo.

Il contratto di lavoro sportivo prevede l'apposizione di un termine risolutivo che deve essere espressamente indicato e non può superare i 5 anni dalla data di inizio del rapporto<sup>65</sup>, il legislatore al comma successivo ammette la possibilità della successione di più contratti al termine del precedente. Tale previsione è dovuta alla natura della prestazione del lavoro sportivo e alle esigenze presenti in ambito sportivo, sia gli sportivi che le società hanno l'interesse a non vincolarsi a tempo indeterminato poiché le scelte tecniche-agonistiche mutano e il dinamismo del mondo dello sport necessita di un altrettanto dinamismo nel rapporto di lavoro<sup>66</sup>.

### ***I.IV.I. Gli obblighi della subordinazione***

Il prestatore di lavoro, cioè lo sportivo professionista, deve rispondere agli obblighi della subordinazione che si esplicano in obbligo di diligenza; obbligo di obbedienza; obbligo di fedeltà. Per ciò che concerne l'obbligo di diligenza, l'art.2104 c.c.<sup>67</sup> impone al lavoratore subordinato di *“utilizzare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta”* e secondo l'interesse che l'impresa si prefigge di raggiungere attraverso la collaborazione dei propri dipendenti. Quindi lo sportivo professionista è tenuto a mettere a disposizione della società le proprie prestazioni lavorative al fine del conseguimento del risultato a cui la società tende. L'obbligo di diligenza si intende anche nei confronti degli strumenti di lavoro forniti dalla società sportiva, infatti diversi contratti collettivi delle singole federazioni<sup>68</sup> prevedono che gli atleti siano i custodi del materiale fornitogli dalla società; inoltre l'obbligo di diligenza si esprime anche nell'osservanza delle regole di condotta prescritte.

---

<sup>65</sup> Art.5 c.1, Legge n.91/81

<sup>66</sup> G. Vidiri, *Il Contratto di lavoro sportivo*, in *Massimario di giurisprudenza del lavoro*, 2001, pag.980

<sup>67</sup> *“Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale”*

<sup>68</sup> Cfr. Accordo collettivo dei calciatori di Serie A, art.10 c.5 e Accordo collettivo dei giocatori di pallacanestro, art.15 c.3

Invece, l'obbligo di obbedienza, previsto sia al secondo comma dell'art.2104 c.c.<sup>69</sup>, ove si prevede che il lavoratore dipendente osservi le istruzioni fornite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori, sia all'art.4 c.4 della Legge n.91/81, prevede il rispetto delle istruzioni tecniche e delle indicazioni impartite che riguardano anche lo stile di vita, le apparizioni televisive, l'abbigliamento da indossare. Lo sportivo professionista deve rispettare tutte le prescrizioni impartite dalla società che sono connesse per raggiungere gli scopi agonistici della società. Tali disposizioni sono riferibili solo agli atleti, mentre i direttori tecnici e i direttori sportivi sono coloro che impartiscono determinate prescrizioni per conto della società, non si riferiscono neanche agli allenatori e ai preparatori atletici che sono coloro che decidono le scelte tecniche<sup>70</sup>.

Con tale disposizione, il legislatore ha inteso ribadire la natura subordinata del lavoro sportivo anche attraverso l'obbligo di partecipare agli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla società oltre all'obbligo di partecipare alle gare ufficiali ed alle amichevoli.

Infine, il dovere di fedeltà, previsto all'art.2105<sup>71</sup>, prevede il divieto per il lavoratore di *“trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore”* ed è ripreso in ambito sportivo da specifici accordi collettivi delle singole federazioni<sup>72</sup>.

Tale divieto impedisce allo sportivo professionista assoggettato contrattualmente ad una società sportiva di prestare contemporaneamente la propria attività anche in favore di altre società, fatta eccezione per la nazionale, alla cui convocazione, invece, l'atleta ha l'obbligo di rispondere positivamente.

Sotto l'espressione di “obbligo di fedeltà” è ricompresa anche l'obbligo di astenersi da qualsiasi comportamento che possa configurarsi come illecito sportivo, cioè *“il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero*

---

<sup>69</sup> *“Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”*

<sup>70</sup> M. De Cristofaro, *Problemi attuali di diritto sportivo*, in *Diritto del Lavoro*, 1989, pag.95 ss.

<sup>71</sup> *“Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”*

<sup>72</sup> Cfr. Accordo collettivo per i calciatori di serie A, ART.10 c.2: *“Il Calciatore è tenuto ad osservare strettamente il dovere di fedeltà nei confronti della Società”*; Cfr. Accordo collettivo per i giocatori di pallacanestro, art.13 c.6: *“L'atleta è inoltre e comunque tenuto al rispetto delle norme di comportamento stabilite dalla FIP nei propri regolamenti”*

*ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica*”<sup>73</sup>. Il vantaggio a cui fa riferimento il legislatore possiede una doppia natura dal momento che può essere sia sportiva sia economica<sup>74</sup>.

L’obbligo di fedeltà viene applicato anche nella disciplina sportiva ove qualsiasi comportamento da considerarsi un illecito sportivo compiuto con lo scopo di trarre un vantaggio di natura sportiva ricade nella responsabilità sia dello sportivo reo di aver commesso l’illecito sia la società sportiva di appartenenza anche qualora quest’ultima sia ignara nell’azione illecita del proprio atleta.

### ***I.V. I diritti di natura patrimoniale***

La società sportiva, come qualsiasi datore di lavoro, deve adempiere all’obbligo di retribuire il proprio lavoratore dipendente, in questo caso lo sportivo professionista in base al rapporto sinallagmatico sorto in forza del contratto di lavoro. In base all’art.36<sup>75</sup> della Costituzione la retribuzione deve essere proporzionale alla quantità del lavoro e alla mansione svolta ed alle responsabilità che ne derivino.

L’ammontare della retribuzione nel contratto sportivo professionistico si determina in base agli accordi collettivi, ove si prevede un compenso annuo lordo, composto da una parte fissa e da eventuali bonus al raggiungimento di taluni obiettivi sportivi. Il contratto sportivo non prevede, a differenza dei comuni contratti di lavoro, le maggiorazioni della retribuzione cioè trasferte, straordinari, turni notturni, né la tredicesima e/o la quattordicesima.

I Contratti Collettivi disciplinano sia l’obbligo di retribuzione destinata agli sportivi da parte delle società sportive che ai diversi emolumenti accessori; sia gli obblighi contributivi delle società sportive per fini assicurativi; sia gli obblighi previdenziali volti ad assicurare a tutti gli sportivi i conseguenti trattamenti pensionistici.

L’unico elemento in comune con i comuni lavoratori subordinati in materia di diritti patrimoniali è il trattamento di fine rapporto (T.F.R.), previsto all’art.4 comma 7 della Legge n.91/81 secondo cui le

---

<sup>73</sup> Art.30, Codice di Giustizia Sportiva FIGC

<sup>74</sup> Si fa riferimento alle scommesse sportive

<sup>75</sup> *“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.*

*La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.*

*Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.”*

Federazioni possono istituire un fondo gestito dai rappresentanti sia delle società sia degli atleti per l'indennità di anzianità al termine della carriera sportiva ai sensi della norma art.2123 c.c.<sup>76</sup>.

L'articolo citato prevede che il datore di lavoro può dedurre dall'importo del T.F.R. quanto ha versato per atti di previdenza volontaria. In altri termini il fondo sostituisce il T.F.R. ove previsto dalle Federazioni. Per ciò che concerne la tutela previdenziale, fino al 2011 essa era gestita dall'ENPALS<sup>77</sup>, soppresso nel 2011<sup>78</sup> e confluito nell'INPS<sup>79</sup> con la denominazione di Fondo Pensione Sportivi Professionisti<sup>80</sup> e Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, che ai fini della trattazione in esame non verrà analizzato.

La tutela previdenziale per gli sportivi venne riconosciuta per la prima volta il 14 giugno 1973 con la Legge n.366, ad oggi sono solo sei le Federazioni con l'obbligo di iscrizione alla FPSP<sup>81</sup>. Le Federazioni sono la FIGC<sup>82</sup> con i campionati di Serie A, Serie B, Serie C1 e C2 maschile; la Federciclismo per le gare su strada e su pista approvate dalla Lega ciclismo; la FIG<sup>83</sup>; la Federmoto

---

<sup>76</sup> *“Salvo patto contrario, l'imprenditore che ha compiuto volontariamente atti di previdenza può dedurre dalle somme da lui dovute a norma degli articoli 2110, 2111 e 2120 quanto il prestatore di lavoro ha diritto di percepire per effetto degli atti medesimi.*

*Se esistono fondi di previdenza formati con il contributo dei prestatori di lavoro, questi hanno diritto alla liquidazione della propria quota, qualunque sia la causa della cessazione del contratto”*

<sup>77</sup> Acronimo per Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo

<sup>78</sup> *“Con la circolare n. 36 del 14 marzo 2012 vengono comunicate le nuove disposizioni in materia previdenziale apportate dalla legge 214/2011, di conversione del decreto legge 201/2011, con riferimento ai fondi per i lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti. Dal momento che per i lavoratori iscritti a tali fondi non esiste distinzione tra lavoro autonomo e lavoro dipendente, le due tipologie di rapporto di lavoro sono sempre inquadrare con le medesime tutele previdenziali a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro. La nuova disciplina pensionistica viene illustrata in dettaglio per quanto riguarda i requisiti anagrafici e contributivi necessari per poter accedere alle prestazioni introdotte dalla riforma (pensione di vecchiaia e pensione anticipata) in sostituzione di quelle previgenti, a decorrere dal 1° gennaio 2012”.* Fonte sito istituzionale dell'INPS

<sup>79</sup> Acronimo per Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

<sup>80</sup> FPSP

<sup>81</sup> Fonte sito istituzionale dell'INPS

<sup>82</sup> Federazione Italiana Giuoco Calcio

<sup>83</sup> Federazione Italiana Golf

sia per le gare di velocità che per le gare di motocross; la FIP<sup>84</sup> solo per i campionati maschili di Serie A1 e A2; la FPI<sup>85</sup> per la I,II,III serie nelle 15 categorie di peso.

Inoltre la FPSP prevede per i ballerini una specifica disciplina previdenziale nella quale è compresa la pensione d'invalidità e la pensione di vecchiaia anticipata.

Il FPSP possiede alcune peculiarità rispetto alla disciplina per il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, dal momento che i soggetti iscritti al fondo ed in possesso di anzianità contributiva già prima del 1995, possono andare in pensione con una età più bassa rispetto a quella prevista per i lavoratori comuni.

Inoltre, se un soggetto iscritto al fondo FPSP ha versato contributi anche nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti potrà cumulare gratuitamente e automaticamente le contribuzioni accreditate presso i due diversi fondi al fine di ottenere la liquidazione di un'unica pensione. Inoltre, un'ultima peculiarità riguarda l'annualità contributiva la quale è espressa in giorni e non in anni come previsto per i lavoratori non sportivi.

Nel sistema di calcolo contributivo agli sportivi professionisti iscritti al fondo FPSP dopo il 31/12/1995, è previsto aggiungere alla propria età anagrafica un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto fino ad un massimo di 5 anni, ai fini del conseguimento dell'età pensionabile di 57 anni.

La contribuzione d'ufficio è valida ai soli fini dell'acquisizione del diritto ai trattamenti pensionistici per gli iscritti al FPSP, riguarda esclusivamente i trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva all'entrata in vigore del provvedimento<sup>86</sup>, cioè il 3 luglio 1997. L'accredito dei contributi d'ufficio può essere effettuato a condizione che la retribuzione globale percepita non superi il 50% del massimale di retribuzione imponibile stabilito dalla legge, rivalutato annualmente. Inoltre il numero dei contributi giornalieri accreditabili d'ufficio sino al limite di 260 per ogni anno deve essere rapportato sino alla capienza massima di 312 contributi giornalieri annui.

Infine tale accredito è consentito per più anni per un numero di giornate non superiore a 1040, cioè 4 anni, e sino alla concorrenza di 5200 contributi giornalieri.

---

<sup>84</sup> Federazione Italiana Pallacanestro

<sup>85</sup> Federazione Italiana Pugilato

<sup>86</sup> D.Lgs. n.166 del 1997



## ***I.VI. I diritti di natura personale***

Il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del lavoratore dipende non deve essere considerato solo nell'ottica dell'obbligo ma è, anche, un diritto tutelato dal nostro ordinamento.

In ambito sportivo tale tutela è eliminata in ragione della natura della prestazione lavorativa, infatti essa può non essere eseguita in ragione di scelte tecniche oppure come sanzione disciplinare oppure per le condizioni fisiche dell'atleta o per svariati motivi che giustifichino la non esecuzione della prestazione sportiva.

L'atleta preserva il diritto a partecipare agli allenamenti, alla preparazione, ai ritiri ed ogni attività svolta ai fini della competizione, tranne per “*gli atleti per cui è stata prevista la sanzione della esclusione temporanea dalle predette partecipazioni*”<sup>87</sup>.

Qualora l'inattività o l'allontanamento dagli allenamenti sia ingiustificato può tradursi in un danno per lo sportivo tale da determinare l'eventuale domanda di risoluzione del contratto corredata dall'eventuale richiesta di risarcimento per “*inadempimento degli obblighi contrattuali*” da parte della società.

Inoltre, qualora l'allontanamento sia sistematico, ingiustificato e diretto allo scopo di emarginare lo sportivo, si può configurare la fattispecie di *mobbing*.

Col termine *mobbing* si intende una “*sistematica persecuzione esercitata sul posto di lavoro da colleghi o superiori nei confronti di un individuo, consistente per lo più in piccoli atti quotidiani di emarginazione sociale, violenza psicologica o sabotaggio professionale, ma che può spingersi fino all'aggressione fisica*”<sup>88</sup>.

Il nostro ordinamento difetta di una normativa che individui e sanzioni il fenomeno del *mobbing*, termine che precedentemente veniva usato solo in ambito psicologico. Il riconoscimento del fenomeno del *mobbing* si è avuto attraverso la giurisprudenza, motivo per cui è definito come una fattispecie giurisprudenziale. Per ovviare alla *vacatio legis*, la giurisprudenza ha dovuto utilizzare le fonti già esistenti, ricorrendo all'art. 2087 c.c.<sup>89</sup>, recante la tutela delle condizioni di lavoro.

---

<sup>87</sup> Art.7 c.1, Accordo Collettivo dei Calciatori di Serie A

<sup>88</sup> Definizione tratta dall' Enciclopedia Treccani

<sup>89</sup> “*L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro*”

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 3875 del 2009 ha definito *mobbing* come “*un comportamento del datore di lavoro (o del superiore gerarchico, del lavoratore a pari livello gerarchico o addirittura subordinato), il quale, con una condotta sistematica e protratta nel tempo e che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili, pone in essere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro*”.

Gli elementi costitutivi sono meramente teorici, dal momento che manca una normativa specifica, essi sono l'ambito lavorativo; la frequenza, la durata, la reiterazione e la particolare intensità delle azioni vessatorie, con le relative conseguenze sulla vittima; infine l'intento persecutorie e/o discriminatorio.

È pacifico che il demansionamento in senso stretto non si applica nel rapporto di lavoro sportivo, ma è altrettanto vero che l'allontanamento del giocatore dalla prestazione sportiva è di fatto una inevitabile lesione del diritto all'immagine professionale che incide sulle prospettive lavorative.

Come si evince dal caso Cassano, quando il giocatore militava nella Roma e per un lungo periodo è stato escluso dalla prima squadra incidendo negativamente sulla propria immagine al punto (probabilmente<sup>90</sup>) da non essere stato convocato dal commissario tecnico della Nazionale, Marcello Lippi, per il mondiale di calcio del 2006. Ulteriori esempi famosi di *mobbing* sportivo sono quello riguardante l'allora giocatore dell'Udinese Calcio, Vincenzo Iaquinta, la cui vicenda si concluse in modo transattivo, con la reintegrazione in prima squadra del giocare; il caso Pandev, ove il collegio arbitrale statui<sup>91</sup> l'ipotesi di *mobbing* dal momento che “*il calciatore è stato escluso e che non si tratti di scelta tecnica da parte dell'allenatore è di tutta evidenza se si considera che Pandev non ha mai avuto parità di opportunità con i colleghi, visto che non partecipando agli allenamenti non poteva essere valutato. Una valutazione infatti non era possibile: l'allenatore lo escludeva pregiudizialmente dal novero dei giocatori tra i quali poteva scegliere i convocati*”<sup>92</sup>.

Dal quadro emerge che il fenomeno del *mobbing* colpisce qualsiasi ambito lavorativo, compreso quello sportivo, motivo per cui la regolamentazione è opportuna, agli occhi di chi scrive addirittura necessaria, per consentire agli operatori del diritto di usufruire di uno strumento normativo per identificare il *mobbing* e poterlo contrastare.

---

<sup>90</sup> Mobbing in ambito sportivo, report del CONI, 2015

<sup>91</sup> Con lodo arbitrale del 23 dicembre 2009

<sup>92</sup> P. Garaffa, *Mobbing e perdita di chance nel rapporto di lavoro sportivo*, Key editore, 2014, pag.35

### ***I.VI.I. L'orario di lavoro, il riposo settimanale e le ferie***

L'art.36 della Costituzione sancisce il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite<sup>93</sup>, nonché stabilisce una riserva di legge per “*la durata massima della giornata lavorativa*” con la particolarità che il lavoratore non può rinunciare né al riposo settimanale né alle ferie annuali. La Legge n.196/1997 prevede che “*l'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali*”<sup>94</sup>, anche se “*i contratti collettivi nazionali possono stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno*”<sup>95</sup>.

Lo schema illustrato, previsto per il lavoratore subordinato generale, non si può applicare allo sportivo professionista dal momento che per la natura della prestazione non è possibile definirlo in schemi temporali ben definiti e regolari.

In base al D.Lgs. 66/2003, “*Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7*”<sup>96</sup>, ma con riguardo agli sportivi professionisti non è possibile applicare tale disposizione dal momento che la maggior parte delle gare si svolge nella giornata di domenica. Quindi, con riferimento agli sportivi professionisti, è possibile derogare ai sensi del comma 2 dell'art. 9<sup>97</sup>, i diversi accordi collettivi delle singole Federazioni prevedono il riposo settimanale in un giorno diverso rispetto alla domenica. Per esempio, nel Contratto Collettivo della Federazione Italiana Pallacanestro vi è la previsione<sup>98</sup> del diritto al riposo settimanale da effettuarsi nel giorno del lunedì, salvo impegni infrasettimanali; invece nel Contratto Collettivo Associazione Italiana Calciatori il riposo settimanale deve avvenire nei primi due giorni della settimana<sup>99</sup>.

---

<sup>93</sup> Art.36, c. 3, Costituzione: “*Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi*”

<sup>94</sup> Art.13, c.1, Legge n. 196/1997

<sup>95</sup> *Ibidem*

<sup>96</sup> Art.9, c.1, D.Lgs. 66/2003

<sup>97</sup> “*Fanno eccezione alle disposizioni di cui al comma 1 (...)*”

<sup>98</sup> Art.18, c.1: “*Salvi casi eccezionali, e con previsione di recupero, l'atleta ha diritto ad una giornata di riposo settimanale, da effettuarsi di norma il lunedì, salvi gli impegni infrasettimanali, quelli nelle Coppe internazionali e quelli della squadra nazionale*”

<sup>99</sup> Art. 18, c.1 “*Il Calciatore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, normalmente entro i primi 2 (due) giorni della settimana*”

Per ciò che concerne le ferie annuali, il D.Lgs. 66/2003 dispone che i lavoratori abbiano diritto a un periodo di ferie retribuite non inferiore alle quattro settimane, salvo clausole nei contratti collettivi più favorevoli al lavoratore<sup>100</sup>. In riferimento ai calciatori professionisti, questi hanno diritto, come previsto dal contratto collettivo, alle quattro settimane ma “*la scelta del periodo di godimento del riposo annuale spetta alla Società, che decide in relazione alle esigenze dell’attività sportiva*”<sup>101</sup>, inoltre le ferie annuali hanno carattere continuativo.

Invece nel Contratto Collettivo Giocatori Pallacanestro, il periodo di ferie prevede una durata non inferiore ai quaranta giorni che, di norma, si svolgono dal 1° al 31 luglio di ogni anno, a cui si aggiungono dieci giorni consecutivi decorrenti dalla domenica successiva all’ultima partita ufficiale di campionato<sup>102</sup>.

### ***I.VII. La tutela sanitaria***

Tra gli obblighi spettanti al datore di lavoro vi è quello di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore subordinato ex art. 2087 c.c.<sup>103</sup>.

La legge ha previsto attraverso il D.Lgs. 81/2008 che ogni settore disciplini le misure di sicurezza necessarie per tutelare il lavoratore, nell’ambito del diritto sportivo è codificato all’art.7 della Legge n.91/81 in riferimento esclusivo alla tutela sanitaria.

Mentre le tutele previste dall’art.2087 vengono estese all’ambito sportivo in mancanza di una legislazione specifica, quindi le società sportive sono tenute ad adottare “*tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica*” nei luoghi gestiti dalla società di appartenenza ove si svolga la prestazione lavorativa. In caso contrario, la società potrà essere chiamata a rispondere di negligenza ai sensi dell’art. 2087 c.c. qualora si ravvisi la mancanza da parte della società di misure protettive.

Invece, in caso di pregiudizio derivante da incidenti di gioco non è considerata responsabile la società dal momento che è opinione consolidata che l’attività sportiva viene considerata una causa di

---

<sup>100</sup> Art. 10, c.1: “*Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore*”

<sup>101</sup> Art.18, c.3, Accordo Collettivo Associazione Italiana Calciatori

<sup>102</sup> *Ibidem*

<sup>103</sup> “*L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro*”

giustificazione, quindi una esclusione dell'antigiuridicità in relazione a fatti che di per sé configurerebbero ipotesi di reato:

*“Il fatto lesivo non può e non deve mai essere conseguenza di colpi inferti per dolo o per colpa, come, per esempio, nei casi in cui l'esercizio dello sport divenga l'occasione per ledere volontariamente l'avversario ovvero per l'esplicazione di una violenza eccessiva, ulteriore a quella c.d. di base necessaria per lo svolgimento dello sport”<sup>104</sup>.*

Però se l'infortunio è derivato da carenze degli accertamenti sanitari obbligatori, non si può più configurare la giustificazione e la società viene considerata responsabile per l'accaduto.

Il legislatore si è prefisso l'obiettivo di garantire un meticoloso monitoraggio costante dello stato di salute dello sportivo, per garantire che lo sportivo goda della perfetta forma fisica sia all'inizio della prestazione sportiva che durante l'arco temporale dello svolgimento della stessa. Motivo per cui il legislatore ha previsto che l'attività sportiva agonistica sia subordinata al possesso del certificato di idoneità sportiva agonistica, rilasciato dopo controlli medici che si differenziano in base allo sport prescelto congiuntamente alle norme stabilite dalle federazioni sportive che devono essere approvate dal Ministero della Salute<sup>105</sup>.

Per garantire l'obiettivo della tutela fisica dello sportivo è stata introdotta la cosiddetta “scheda sanitaria” prevista dall'art. 7, comma 2, della legge 23 marzo 1981, n. 91 che ogni singolo atleta professionista deve categoricamente possedere.

La scheda sanitaria deve attestare l'avvenuta degli accertamenti sanitari prescritti e contiene una sintetica valutazione medico-sportiva dello stato di salute attuale dell'atleta<sup>106</sup>, l'istituzione della scheda è compito della società sportiva all'atto della costituzione del rapporto di lavoro e spetta al medico sociale il suo costante aggiornamento e la custodia della scheda<sup>107</sup>. Motivo per cui, la società sportiva, garante per la sicurezza del proprio atleta, è chiamato a rispondere per le violazioni degli obblighi sanitari del proprio medico sociale.

La scheda sanitaria è una condizione imprescindibile per avere l'autorizzazione da parte della Federazione allo svolgimento dell'attività fisica, la quale può anche revocare o sospendere l'autorizzazione qualora accerti che gli esami eseguiti non convincano.

---

<sup>104</sup> Cassazione Sezione IV Penale, Sentenza n.2286/2000

<sup>105</sup> Decreto del Ministero della Salute, 13 marzo 1995

<sup>106</sup> Art.2, Decreto del Ministero della Salute, 13 marzo 1995

<sup>107</sup> *Ibidem*

La tutela sanitaria concentrata prevalentemente sulla prevenzione è estremamente peculiare per lo sportivo che, rispetto ad un lavoratore comune, svolge molti più controlli ed inoltre la società garantisce le prestazioni curative e riabilitative, anche se non vi è nessuna norma che disciplina tale argomento.

Infine, è da sottolineare che oltre agli obblighi spettanti la società sportiva, anche gli sportivi devono tenere o meno un comportamento adatto a mantenere la propria integrità fisica e psichica.

### ***I.VIII. La tutela antinfortunistica***

La tutela per gli infortuni si è estesa agli sportivi professionisti attraverso il d.lgs. 38/2000, che fino a quel momento erano ingiustificabilmente esclusi da tale tutela.

L'art.6 del decreto legislativo disciplina le *Disposizioni in materia di premi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*<sup>108</sup> per gli sportivi professionisti prevedendo l'obbligo di assicurare gli atleti da infortuni e malattie affidandone la gestione all'INAIL, *“anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche”*<sup>109</sup>.

L'esclusione della tutela infortunistica è rimasta nonostante l'emanazione della Legge n.91/81, all'interno della quale all'articolo 8 il legislatore afferma che *“le società sportive devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica”*.

La tutela viene rimandata alla Cassa di Previdenza per l'assicurazione degli sportivi<sup>110</sup> istituita nel 1934 all'interno del CONI, la quale operava attraverso la stipula di assicurazioni private, soppressa successivamente con il d.l. 159/2007.

Punto di svolta si ebbe con l'emanazione del d.lgs. 38/2000, al cui articolo 6 è stata introdotto la presunzione assoluta di pericolosità nello svolgimento dell'attività sportiva professionistica, obbligando le società ad assicurare gli atleti dipendenti. Con l'introduzione della tutela obbligatoria presso l'INAIL, gli sportivi professionisti hanno ampliato notevolmente la propria tutela

---

<sup>108</sup> INAIL

<sup>109</sup> Art. 6, c.1, d.lgs. 38/2000

<sup>110</sup> La SPORTASS indennizzava le lesioni avvenute durante la prestazione sportiva

antifortunistica, infatti l'INAIL riconosce l'indennizzo sia contro gli infortuni e le malattie professionali sia contro il danno biologico<sup>111</sup>.

Infatti, l'indennizzo dell'INAIL scatterà ogni qualvolta l'infortunio, dal quale sia derivata la morte o l'inabilità<sup>112</sup> del giocatore, accada durante la prestazione lavorativa, precisando che l'infortunio non deve derivare necessariamente dalla prestazione lavorativa ma deve semplicemente avvenire nel contesto della prestazione lavorativa, quindi anche gli infortuni avvenuti *in itinere*<sup>113</sup>.

Il d.lgs. 38/2000 fa esclusivo riferimento agli sportivi subordinati, escludendo da tale normativa i lavoratori autonomi i quali sono disciplinati, invece, dal generico articolo 8 della Legge n.91/81 quindi per costoro la polizza assicurativa è privata e stipulata dalla società sportiva.

### ***I.IX. Le vicende del contratto di lavoro subordinato sportivo***

I difetti funzionali nello svolgere la prestazione lavorativa sono l'inadempimento nel contratto di lavoro sportivo e l'impossibilità sopravvenuta di una delle controprestazioni che determinano, come nella generalità dei contratti, la cessazione o la modifica del rapporto.

In particolare, l'inadempimento provoca la risoluzione del contratto su iniziativa di una delle parti, che si esercita mediante il recesso per giusta causa o giustificato motivo.

L'impossibilità sopravvenuta, invece, nel rapporto di lavoro sportivo ha una specifica disciplina che diverge dal diritto comune. La Costituzione sancisce il diritto alla conservazione del lavoro in particolari situazioni, quali lo sciopero legittimamente esercitato<sup>114</sup> e l'adempimento di funzioni

---

<sup>111</sup> La definizione di danno biologico è rintracciabile nella Sentenza 12/05/2006, n. 11039 della Corte di Cassazione:

*"Il danno biologico consiste nelle ripercussioni negative, di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica, della lesione psicofisica. In particolare, la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice, con ricorso al metodo equitativo, anche attraverso l'applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette "tabelle" (elaborate da alcuni uffici giudiziari), ancorché non rientrino nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né risultano recepite in norme di diritto, come tali appartenenti alla scienza ufficiale del giudice."*

<sup>112</sup> L'inabilità può essere permanente, assoluta o parziale, temporanea o assoluta

<sup>113</sup> Con il termine *in itinere* si intende gli infortuni avvenuti durante il percorso per recarsi sul luogo del lavoro

<sup>114</sup> Art.40, Costituzione: *"Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano"*

pubbliche elettive<sup>115</sup>. Principio che è traslato all' art.2110 c.c.<sup>116</sup> secondo cui, in determinate situazioni che possono impedire ad una delle parti di adempiere alla prestazione lavorativa, il rapporto di lavoro viene sospeso per il tempo previsto dalla legge o dai contratti collettivi.

L'art. 2110 c.c. riconosce, quindi, il diritto alla *“retribuzione o ad una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità”* quando l'impossibilità sopravvenuta ricada nelle ipotesi di infortunio, di malattia, di gravidanza e puerperio, tutte cause che possono essere ugualmente invocabili anche dallo sportivo professionista.

Tale garanzia però non ha una durata *ab aeterno*, infatti al secondo comma dell'art. 2110 c.c. il legislatore prevede una tutela per il datore di lavoro che può recedere dal contratto ai sensi dell'art.2118 c.c. quando *“sia decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità”*.

In base agli accordi collettivi degli sportivi professionisti nei casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, per malattia o per infortunio, la conservazione del diritto alla retribuzione rimane fino alla scadenza del contratto di lavoro<sup>117</sup>. Tuttavia, se la malattia o l'infortunio risultino imputabili a colpa grave dell'atleta, saranno applicate le norme generali in materia di inadempimento, con la possibilità per la società di risolvere il contratto o di ridurre i compensi<sup>118</sup>.

La certificazione della condizione di malattia o di infortunio dello sportivo deve essere fatta da un medico sportivo che è nominato dal collegio arbitrale<sup>119</sup>.

---

<sup>115</sup> Art.51, c.3: *“Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro”*

<sup>116</sup> *“In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità. Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità.*

*Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio”*

<sup>117</sup> Il Collegio Arbitrale Federazione Italiana Pallacanestro, 23 settembre 1994, ha statuito che l'atleta ha diritto al pagamento della retribuzione prevista nel contratto anche se l'infortunio è avvenuto nella stagione precampionato.

<sup>118</sup> Art.15, c.7, Accordo Collettivo Associazione Italiana Calciatori

<sup>119</sup> *Ivi*, c.1



L'accordo collettivo dei calciatori di Serie A prevede che se l'inabilità<sup>120</sup> o l'idoneità<sup>121</sup> “si protraggono per oltre sei mesi, la Società può chiedere al collegio arbitrale la risoluzione del contratto ovvero la riduzione alla metà della retribuzione maturanda dalla data della richiesta fino alla cessazione dell'inabilità e comunque non oltre il termine di scadenza del contratto”<sup>122</sup>.

Nei casi in cui la malattia o l'infortunio dovessero compromettere in modo definitivo l'idoneità fisica dello sportivo, la società può fare richiesta al collegio arbitrale per la risoluzione del contratto<sup>123</sup>.

Una *species* di impossibilità sopravvenuta da parte della società sportiva nel rapporto di lavoro sportivo riguarda il caso in cui la società non partecipi al campionato o per ritiro o per esclusione a seguito di provvedimento per squalifica da parte degli organi di Giustizia Sportiva.

Pocanzi si è accennato all'ipotesi, ai sensi dell'art. 2118 c.c., secondo cui il datore di lavoro può recedere il contratto qualora “sia decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità” per la preservazione del posto di lavoro. Nel contratto a tempo determinato, quello che viene adottato in ambito sportivo, è previsto il risarcimento del danno in assenza di giusta causa, come si deduce *a contrario* dall'art.2119 c.c. che di norma si attua attraverso il pagamento dei compensi residui. Inoltre, nel caso in cui sia l'atleta a recedere per giusta causa, il danno è configurabile nei minori compensi percepiti<sup>124</sup>.

Qualora il recesso da parte del giocatore non sia per giusto motivo, l'individuazione dei criteri per la liquidazione del danno è particolarmente ostico dal momento che devono essere bilanciati diversi fattori, alcuni dei quali difficili da calcolare come per esempio il costo non ammortizzato del giocatore<sup>125</sup>.

---

<sup>120</sup> “Con il termine inabilità si intende la condizione morbosa del Calciatore che, pur non implicando l'impossibilità totale di rendere la prestazione, è comunque tale da non consentirgli di partecipare ad allenamenti che non siano esclusivamente di recupero funzionale”

<sup>121</sup> “Con il termine inidoneità si intende la condizione morbosa del Calciatore che ne rende totalmente impossibile la prestazione lavorativa a titolo definitivo o temporaneo”

<sup>122</sup> Art.15, c.4, Accordo Collettivo Associazione Italiana Calciatori

<sup>123</sup> *Ivi*, c.6

<sup>124</sup> P. Marsilio, *La predeterminazione contrattuale dell'indennizzo ante tempus nel rapporto di lavoro del calciatore professionista: strumenti codicistici e sviluppi processuali*, in *Rivista diritto economia sport*, 2016, Vol. I, pag. 44

<sup>125</sup> R. Guidolin, *Da Bosman a Ronaldo: i trasferimenti in pendenza di contratto*, in *Rivista diritto sportivo*, 1998, pag.79

Un istituto tipico del contratto di lavoro sportivo è la cessione del contratto prima della scadenza del termine da parte di una società sportiva nei confronti di un'altra, secondo le modalità fissate dalle federazioni sportive. Con la Legge n.91/81 venne abolito il “*vincolo sportivo*” secondo cui le società sportive che tesseravano presso di loro gli atleti professionisti godevano in via esclusiva delle prestazioni di quest'ultimo a tempo indeterminato, inoltre potevano decidere, dietro corrispettivo, il trasferimento presso un'altra società che acquisiva il giocatore e il vincolo nei confronti di questi<sup>126</sup>. È palese la totale assenza di libertà contrattuale da parte dello sportivo professionista, motivo per cui con l'emanazione della legge n.91/81 è stato introdotto il principio secondo cui “*cessato un rapporto contrattuale l'atleta professionista è libero di stipulare un nuovo contratto*”<sup>127</sup>, in altri termini veniva abolito il vincolo sportivo.

L'art. 5 della Legge n.91/81 prevede la possibilità di cedere il contratto in essere solo nell'accordo di tutti i contraenti (società cedente, società cessionaria, atleta) rispettando le disposizioni previste dalle singole federazioni in materia di cessione.

La fattispecie in esame prevede l'applicazione dell'art. 1406 c.c.<sup>128</sup> in materia di cessione del contratto. Anche se una parte della dottrina, ritiene che non si può applicare l'art. 1406 secondo cui la società sportiva cessionaria subentrerebbe alla società cedente nel rapporto contrattuale del giocatore. Infatti il diritto che viene ceduto è quello di poter instaurare un rapporto di lavoro con lo sportivo professionista tale per cui la società possa goderne delle prestazioni sportive. Il trasferimento del giocatore mediante cessione è la *conditio sine qua non* per porre in essere un nuovo contratto di lavoro sportivo, perché l'atleta non può prestare la propria attività contemporaneamente a favore di due diverse società come previsto, inoltre, tra gli obblighi dello sportivo.

Quindi la fattispecie in esame non è riconducibile allo schema codicistico bensì è da considerarsi una (altra) peculiarità del contratto sportivo subordinato.

---

<sup>126</sup> Tribunale di Taranto, 29 dicembre 1956

<sup>127</sup> Art.6, Legge n.91/81

<sup>128</sup> “*Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta*”

## ***I.X. La Sentenza Bosman e i suoi effetti***

Tra gli aspetti risolutivi del contratto di lavoro sportivo si è riscontrato il trasferimento dei giocatori da una squadra ad un'altra squadra, le federazioni nazionali però avevano previsto agli interni dei propri regolamenti delle barriere per il tesseramento e l'instaurazione di un rapporto di lavoro con gli sportivi di nazionalità estera, anche se cittadini comunitari.

È doveroso fare una breve disamina sul quadro normativo nel settore del calcio, ove ogni nazione ha la propria federazione che disciplina il settore ma solo poche nazioni hanno anche un quadro normativo nazionale<sup>129</sup>.

Dagli anni settanta diverse federazioni calcistiche comunitarie hanno adottato norme volte a limitare la possibilità di ingaggiare calciatori aventi "cittadinanza straniera", con tale termine non si indica solo il concetto di cittadinanza in sé ma può ricomprendere anche il periodo di tempo nel quale un giocatore è già stato tesserato in una federazione straniera<sup>130</sup>.

La Corte di Giustizia della Comunità Europea ha affrontato la questione con una nota sentenza divenuta pietra angolare nell'ordinamento comunitario e nazionale: la sentenza Bosman.

La risonanza che avrebbe avuto tale sentenza era nota già alle parti, infatti l'Avvocato Generale Carl Otto Lenz che nelle proprie conclusioni affermava:

*"l'importanza del presente procedimento è evidente. La soluzione della questione della compatibilità del sistema dei trasferimenti e delle norme relative agli stranieri con il diritto comunitario avrà ripercussioni sull'avvenire del calcio professionistico nella Comunità"*<sup>131</sup>.

I fatti all'origine della causa principale riguardavano il calciatore professionista dal 1986, Jean Marc Bosman, di cittadinanza belga che aveva stipulato un contratto fino al 30 giugno 1990 con la squadra belga *Royal Football Club de Liège*<sup>132</sup>, militante all'epoca dei fatti nella massima serie calcistica belga. Il contratto tra lo sportivo professionista Bosman e la società calcistica *RFC* prevedeva un compenso base lordo di 75.000 franchi che con i premi arrivava ad un ammontare di circa 120.000 franchi.

---

<sup>129</sup> Conclusioni dell'Avvocato Generale Lenz, Causa C-415/93

<sup>130</sup> Un esempio è l'art. 22, n.2, lett. b) del regolamento DFB (Federazione Calcistica Tedesca)

<sup>131</sup> Conclusioni dell'Avvocato Generale Lenz, Causa C-415/93, paragrafo 56

<sup>132</sup> Da questo momento in poi RFC

Al rinnovo del contratto il calciatore Bosman rifiutando la proposta della società *RFC* che prevedeva una riduzione del compenso base a 30.000 franchi<sup>133</sup> veniva collocato tra i giocatori cedibili. A questo punto il giocatore decise di proporsi a diversi club stranieri, tra cui la *Union Sportive du Littoral de Dunkerque*, squadra di calcio francese militante nella *Ligue 2*, la quale però avrebbe dovuto pagare l'indennità di trasferimento che ammontava ad una cifra spropositata in relazione al reale valore del cartellino dell'atleta, precisamente 11.743.000 di franchi.

La *RFC* ritirò il cartellino del giocatore con la motivazione che la squadra francese avrebbe potuto essere insolvente per l'ammontare pattuito in relazione all'indennità di trasferimento, causando in tal modo la mancata cessione del giocatore e la sua impossibilità a giocare nel campionato francese ma anche nel campionato belga.

Il calciatore Bosman decise di adire il *Tribunal de première instance di Liegi* sostenendo l'illegittimità del sistema dei trasferimenti. La *Cour d'appel* di Liegi perveniva alla conclusione che bisognava adire la Corte di Giustizia Europea per la legittimità delle norme relative agli stranieri in merito alla compatibilità con il diritto comunitario di specifiche regole vigenti nel mondo del calcio.

---

<sup>133</sup> Conclusioni dell'Avvocato Generale Lenz, Causa C-415/93

La *Cour d'appel* sottoponeva alla Corte di Giustizia Europea le seguenti questioni pregiudiziali: “Se gli artt. 48<sup>134</sup>, 85<sup>135</sup> e 86<sup>136</sup> del Trattato di Roma 25 marzo 1957 vadano interpretati nel senso che essi vietano:

---

<sup>134</sup> Art.48, Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea:

“1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata al più tardi al termine del periodo transitorio.

2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto: a) di rispondere a offerte di lavoro effettive, b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri, e) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali ; d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.

4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.

<sup>135</sup> Art.85, Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea:

“1.Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'impresa e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione,

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti,

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento,

d) applicare, nei rapporti commerciali con già altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza,

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto. 3.

Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili : — a qualsiasi

- *Che una società calcistica possa pretendere e percepire il pagamento di una somma di denaro<sup>137</sup> allorchè un giocatore già tesserato per la stessa società, dopo la scadenza del contratto con essa stipulato, viene ingaggiato da una nuova società calcistica;*
- *Che le associazioni o federazioni sportive, nazionali e internazionali, possano includere nei rispettivi regolamenti norme che limitino la partecipazione di giocatori stranieri, cittadini dei paesi aderenti alla Comunità, alle competizioni che esse organizzano”.*

Gli artt. 45, 85 e 86 ponevano numerosi limiti al tesseramento e consequenzialmente all'utilizzo di giocatori stranieri ma comunitari nonché obbligavano i club acquirenti a pagare un indennizzo al club di appartenenza anche se il contratto era scaduto.

La Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 15 Dicembre 1995 relativa alla Causa C-415/93 riconobbe l'esistenza di un contrasto con l'art.48 del Trattato che istituisce la Comunità Europea sulla

---

*accordo o categoria di accordi fra imprese, — a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni d'impresa, e — a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi, b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. ”*

<sup>136</sup> Art.86, Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea:

*“è incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:*

*a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque,*

*b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori,*

*c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza,*

*d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi”*

<sup>137</sup> Cosiddetta indennità di trasferimento

libera circolazione delle persone e sulla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità Europea<sup>138</sup>.

Infatti la Corte dichiarò che *“l'art. 48 del Trattato CEE osta all'applicazione di norme emanate da associazioni sportive secondo le quali un calciatore professionista cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società, può essere ingaggiato da una società di un altro Stato membro solo se questa ha versato alla società di provenienza un'indennità di trasferimento, di formazione o di promozione”*<sup>139</sup>, in tal modo la Corte sanciva che qualsiasi norma federale in materia di “indennità di trasferimento” era da ritenersi illegittima in quanto limitativa della libertà di circolazione degli sportivi professionisti in quanto lavoratori.

Inoltre aggiungeva che *“l'art. 48 del Trattato CEE osta all'applicazione di norme emanate da associazioni sportive secondo le quali, nelle partite delle competizioni che esse organizzano, le società calcistiche possono schierare solo un numero limitato di calciatori professionisti cittadini di altri Stati membri”*<sup>140</sup>, la Corte però si pronunciò solo sulla illegittimità di norme riguardanti il numero massimo dei giocatori che si potevano schierare nelle singole partite mentre nessun riferimento venne fatto in materia degli stranieri che ogni società poteva tesserare al proprio interno, lasciando tale materia alla discrezionalità di ogni federazione nazionale.

In riferimento alle questioni pregiudiziali degli art. 85 e 86, la Corte non ritenne necessario una propria pronuncia in relazione all'interpretazione di tali articoli e sulla loro applicazione in materia di norme sportive che limitano la libera concorrenza. Inoltre la Corte ignorò le conclusioni a cui giunse l'Avvocato Generale Lenz, il quale affermò che l'art.85 doveva essere interpretato nel senso che *“esso osta alla stipulazione di accordi tra società e all'adozione di decisioni di federazioni sportive aventi ad oggetto le restrizioni di cui al precedente punto 1), lett. a) e b)”*.

Dal momento che era pacifico riconoscere le società calcistiche come imprese e le Federazione come associazioni di imprese, era altrettanto pacifico riconoscere che il trasferimento dei calciatori all'interno degli Stati Membri rientrasse nella libera concorrenza, quindi ogni sua limitazione era da ritenersi illegittima ai sensi degli artt.85 e 86.

Durante le udienze per la trattazione della causa, l'UEFA affermò con fermezza la propria autonomia rispetto alla Corte di Giustizia e che una pronuncia da parte della Corte avrebbe potuto destabilizzare il mondo sportivo. Ma la Corte di Giustizia della Comunità Europea, pur sottolineando l'autonomia

---

<sup>138</sup> Sentenza CGCE del 15 Dicembre 1995 relativa alla Causa C-415/93, paragrafo 104

<sup>139</sup> *Ibidem*

<sup>140</sup> *Ibidem*

della UEFA, ribadì che questa non era “impermeabile” all’ordinamento della comunità europea in quanto attività economica ai sensi dell’art.2 del Trattato di Roma.

Tale pronuncia fu fondamentale anche per riconoscere che eventuali limitazioni alla libera circolazione derivante da criteri per il riconoscimento dei titoli di formazione e di qualifica conseguiti all’estero era da ritenersi illegittimo. Tale punto si riferisce, in ambito sportivo, agli allenatori che, se in possesso di un diploma nazionale o straniero per poter esercitare la professione di allenatore, gli deve essere riconosciuto in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea e che l’eventuale mancato riconoscimento deve essere motivato a pena della sua illegittimità.

La Sentenza Bosman è applicabile nei confronti di qualsiasi disciplina sportiva e ad ogni livello professionistico e dilettantistico, dal momento che il diritto comunitario fa riferimento solo alla persona del lavoratore, inoltre, applicabile *erga omnes* quindi non solo tra le parti in giudizio ma è vincolante per tutti i giudizi nazionali. In Italia venne recepita con il d.l. 20 settembre 1996 n.485 convertito con la legge 18 novembre 1996, n.586.

Come già accennato nei paragrafi precedenti, venne abolita l’indennità di trasferimento e con esso il vincolo sportivo, garantendo in questo modo allo sportivo uno svincolo effettivo alla scadenza del contratto. Da ciò si deduce che uno degli effetti principali e fondamentali è che si determinò un rafforzamento reale della posizione contrattuale dello sportivo dal momento che durante il contratto egli è tutelato dalla società sportiva sia da un punto di vista previdenziale che economico ma allo scadere del contratto egli è libero di decidere se rinnovare il contratto o porre in essere un nuovo contratto con una diversa società sportiva senza che essa sia tenuta a pagare l’indennità di trasferimento. Inoltre i calciatori possiedono la facoltà giuridica di firmare un pre-contratto con un altro club dell’Unione, rigorosamente a titolo gratuito, qualora quello in essere è in scadenza cioè ha una durata residua inferiore o uguale a sei mesi.

Da un punto di vista contrattuale, la Sentenza Bosman ha permesso agli sportivi di incrementare notevolmente il proprio potere contrattuale, infatti è corrisposto un importante aumento delle retribuzioni dei calciatori. Inoltre le società rinnovano più facilmente il contratto così da poter poi vendere il cartellino ad un’altra società interessata, ottenendo così un ricavo maggiore rispetto alla cessione a parametro zero.

Alcuni effetti della Sentenza Bosman sono da ritenersi, però, negativi, infatti le società piccole non possono più trattenerne i propri giocatori promettenti che devono solo aspettare la scadenza del contratto per essere acquistati da una società più blasonata a parametro zero, motivo per cui le società piccole vendono presto le loro promesse così da trarne, almeno, un vantaggio economico. Basti



pensare che prima della sentenza Bosman la Champions League veniva conquistata anche da società minori quali la *Steaua Bucarest* nel 1985-86; il *Philips Sport Vereniging*<sup>141</sup> nel 1987-88; la *Stella Rossa* nel 1990-91; l'*Olympique Marsiglia* nel 1992-93<sup>142</sup>.

Ulteriore effetto negativo è da ravvisarsi negli *escamotage* dei club per aggirare gli ostacoli di natura formale in riferimento alle restrizioni relative alla nazionalità dei giocatori se appartenenti a Paesi dell'Unione Europea. Infatti diversi campionati calcistici sono stati colpiti dagli scandali dei passaporti falsi, come avvenne in Italia nel 2001.

In sostanza, c'è un prima e un dopo la Sentenza Bosman.

### ***I.XI. Le novità del D.lgs. n.36/2021***

La Legge Delega 8 agosto 2019 n.86 riguardante “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione” prende atto di molte criticità all'interno del mondo dello sport pubblicando i seguenti decreti attuativi:

- Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n.36 che ha ad oggetto l'attuazione dell'articolo 5, recante “riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivo professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo”;
- Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n.37 che ha ad oggetto l'attuazione dell'articolo 6, recante “misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso e esercizio della professione di agente sportivo”;
- Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n.38 che ha ad oggetto l'attuazione dell'articolo 7, recante “misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”;
- Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n.39 che ha ad oggetto l'attuazione dell'articolo 8, recante “semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”;
- Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n.40 che ha ad oggetto l'attuazione dell'articolo 9, recante “misure in materia di sicurezza nella discipline sportive invernali”.

---

<sup>141</sup> Noto come il *PSV Eindhoven*

<sup>142</sup> Albo d'oro della UEFA Champions League

Il Decreto Legislativo che interessa ai fini della trattazione qui in esame è il n.36/2021, dal momento che esso abolirà la Legge n.91/81, entrando in vigore dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli da 25 a 37 – ossia del Titolo V – che sono state differite al 31 dicembre 2023 in seguito alla L. 21 maggio 2021 n.69 recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, in sede di conversione del Decreto Legge 22 marzo 2021 n.41.

Il d.lgs. n.36/2021 è stato adottato con lo scopo di riordinare e riformare le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, ma soprattutto per dettare una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo con l'obiettivo di ottenere la pari opportunità e la non discriminazione in ambito sportivo<sup>143</sup>.

Il Decreto Legislativo si impegna a riconoscere<sup>144</sup> il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute; nonché a promuovere l'attività motoria, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata quali strumenti idonei a facilitare l'acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale; consentire ad ogni individuo di praticare sport in un ambiente sicuro e sano; promuovere le pari opportunità delle donne nelle prestazioni di lavoro sportivo sia nel settore professionistico sia in quello dilettantistico; riconoscere e garantire il diritto alla pratica sportiva dei minori; introdurre una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo così da tutelare la dignità dei lavoratori; sostenere e tutelare il volontariato sportivo; valorizzare la formazione dei lavoratori sportivi.

Importanti modifiche nel panorama sportivo sono previste con l'entrata in vigore del d.lgs. n.36/2021 tra cui la forma giuridica delle società sportive dilettantistiche che può essere qualsiasi prevista al libro V, Titolo V del codice civile<sup>145</sup>, quindi non più solo le società di capitali come attualmente regolamentato<sup>146</sup> ma anche le società di persone.

Ai fini della trattazione in esame, ricopre un ruolo fondamentale il Titolo V, Capo I, del d.lgs. n.36/2021 avente ad oggetto il lavoro sportivo, sin dalla sua tipizzazione legale con la L. n.91/81 (come visto nel presente Capitolo I) il contratto di lavoro sportivo è stato materia “di scontro tra diversi ordinamenti giuridici e tra diverse esigenze provenienti dai vari settori del mondo dello

---

<sup>143</sup> G. Agrifoglio, *Prime osservazioni sulla riforma in materia di lavoro sportivo (D.LGS., 28 febbraio 2021, n.36)*, in *www.coni.it*, 2021, pag.2

<sup>144</sup> Art.3 d.lgs. n.36/2021

<sup>145</sup> Art.6, c.1 d.lgs. n.36/2021

<sup>146</sup> Art.90 della L. n.289 del 2002

sport”<sup>147</sup> portando ad una varietà di interpretazioni della L. n.91/81 conseguenze di decisioni giurisprudenziali, di usi e di norme<sup>148</sup>.

Il Decreto introduce il concetto di lavoratore sportivo che è *“l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all’articolo 29”*<sup>149</sup>.

Quindi si distingue il lavoratore sportivo (sia che operino nel settore professionistico<sup>150</sup> o nel settore dilettantistico) sia esso autonomo o subordinato, dagli amatori<sup>151</sup> i quali *“mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali”*<sup>152</sup>.

La nuova formulazione dell’elenco dei lavoratori sportivi introduce due inedite figure, l’istruttore sportivo e il direttore di gara<sup>153</sup>, e scinde in due la precedente figura del direttore tecnico sportivo in direttore sportivo<sup>154</sup> e direttore tecnico<sup>155</sup>, quindi dal novero dell’elenco dei lavoratori sportivi vengono di nuovo esclusi il medico sportivo ed il massaggiatore sportivo.

---

<sup>147</sup> G. Agrifoglio, *Prime osservazioni sulla riforma in materia di lavoro sportivo (D.LGS., 28 febbraio 2021, n.36)*, in *www.coni.it*, 2021, pag.4

<sup>148</sup> G. Agrifoglio, *Diritto comunitario, diritto interno e classificazione dei contratti: il contratto di lavoro sportivo punto di incontro tra ordinamenti*, in *Europa e Diritto Privato*, n.1, 2011, pag.263

<sup>149</sup> Art.25, c.1 d.lgs. n.36/2021

<sup>150</sup> Art.26 d.lgs. n.36/2021

<sup>151</sup> Per una trattazione più approfondita c.fr. Capitolo II.VI

<sup>152</sup> Art.26 d.lgs. n.36/2021

<sup>153</sup> Art.2, c.1, lett. o) d.lgs. n.36/2021: *“il soggetto che, osservando i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, svolge, per conto delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, attività volte a garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive”*

<sup>154</sup> Art.2, c.1, lett. p) d.lgs. n.36/2021: *“il soggetto che cura l’assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento”*

<sup>155</sup> Art.2, c.1, lett. p) d.lgs. n.36/2021: *“il soggetto che cura l’attività concernente l’individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovrintendendo alla loro attuazione e coordinando*

I lavoratori sportivi nei settori professionistici ai sensi dell'articolo 27 sono considerati lavoratori subordinati *presumptio iuris tantum*<sup>156</sup>, tranne quando sia provata l'esistenza di uno dei seguenti requisiti:

- a. L'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- b. Lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
- c. La prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

Le norme che disciplinano il lavoratore sportivo professionista sono previste all'interno del Titolo V, mentre all'art.27 sono previste le "regole speciali" applicabili solo al professionista riguardo al contratto che *"deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive a titolo oneroso, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione sportiva, dalla Disciplina sportiva associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformante all'accordo collettivo stipulato"*<sup>157</sup> e deve essere depositato entro sette giorni dalla stipulazione presso la Federazione Sportiva Nazionale<sup>158</sup>.

Inoltre ogni contratto deve contenere la clausola con l'obbligo per lo sportivo professionista di rispettare le istruzioni tecniche e delle prestazioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici,<sup>159</sup> mentre qualsiasi clausola peggiorativa viene automaticamente sostituita da quelle previste nel contratto tipo<sup>160</sup>. Come si evince ulteriormente, la disciplina è largamente ripresa dalla

---

*le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportive"*

<sup>156</sup> Art.27, c.2 d.lgs. n.36/2021

<sup>157</sup> Art.27, c.4 d.lgs. n.36/2021

<sup>158</sup> Art.27, c.5 d.lgs. n.36/2021

<sup>159</sup> Art.27, c.7 d.lgs. n.36/2021

<sup>160</sup> Art.27, c.6 d.lgs. n.36/2021

Legge n.91/81 che, secondo la dottrina, doveva essere riformata per adeguarsi “alle esigenze di una società sempre più globale e pluralistica la quale si è imposta anche nel mondo dello sport”<sup>161</sup>. Per ciò che concerne le ulteriori novità introdotto dal d.lgs. n.36/2021 si rimanda al Capitolo seguente dove verranno trattate in maniera approfondita la figura dell’amatore e del dilettante.

---

<sup>161</sup> G. Agrifoglio, *Prime osservazioni sulla riforma in materia di lavoro sportivo (D.LGS., 28 febbraio 2021, n.36)*, in *www.coni.it*, 2021, pag.5



## CAPITOLO SECONDO

### IL DILETTANTISMO SPORTIVO

#### ***II.1. La libertà di esercizio dell'attività sportiva: gli atleti dilettanti***

Il termine sport ha “radici intrinseche francesi che sono rinvenibili nel termine *desport*”<sup>162</sup> la cui traduzione è “divertimento”, ma il suo ruolo socio-culturale è unanimemente riconosciuto, basti analizzare l'ultima indagine ISTAT<sup>163</sup> riguardo al numero di persone che praticano sport nella popolazione italiana<sup>164</sup> (pari al 33,9% dell'intera popolazione).

Il vetusto binomio professionista-dilettante, dove il secondo gareggiava solo per diletto e “per superare se stesso”<sup>165</sup>, ha subito un profondo cambiamento nell'evoluzione del fenomeno sportivo.

La netta spaccatura tra atleta professionista e atleta dilettante trova le proprie radici nel pensiero di *Pierre de Coubertin*<sup>166</sup>, padre delle Olimpiadi moderne, il quale disprezzava il professionismo ritenendolo la causa della mercificazione degli atleti e della prevalenza dell'interesse economico rispetto a quello sportivo. La distinzione venne messa per iscritto quando il barone *de Coubertin* consegnò il testo per il regolamento delle Olimpiadi il quale stabiliva che “soltanto i dilettanti, a parte i maestri di scherma che saranno comunque accettati, verranno ammessi alla prima edizione del 1896 e a quella del 1900”.

---

<sup>162</sup> C. Boller, *Sportivi dilettanti, figli di un dio minore*, in *Rassegna di Giurisprudenza e di Dottrina*, Giugno 2018, pag.11

<sup>163</sup> Dati ISTAT sulla pratica delle attività fisiche e sportive nel 2017

<sup>164</sup> Sono 19 milioni e 972 mila, di cui 14 milioni e 600 mila in continuità, mentre sono 16 milioni e 300 mila coloro che svolgono attività sportiva in maniera saltuaria

<sup>165</sup> G. Vidiri, *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in *Rivista Italiana del Diritto del Lavoro*, 2002, pag. 39

<sup>166</sup> Il barone *Pierre de Coubertin* nacque a Parigi nel 1863 e fino alla sua morte, avvenuta nel 1937, fu un importante pedagogo francese amante della cultura classica e della storia greca. L'unione fra il suo lavoro e la passione per il mondo antico portò *de Coubertin* a promuovere la nascita delle Olimpiadi. Fondò il Comitato Olimpico Internazionale, del quale ne fu presidente 1896 al 1925, e diffuse il pensiero secondo cui lo sport è uno strumento pedagogico fondamentale nonché uno strumento sociale fondamentale per la democrazia.

Il pensiero sostenuto da *de Coubertin* riteneva che lo sport dovesse rimanere un “arte nobile”, in altri termini si potrebbe dire che lo sport veniva considerato aristocratico e come tale doveva rimanere, dal momento, che solo gli aristocratici potevano non voler trarre un profitto dalla pratica sportiva non avendo essi problemi di sostentamento. Mantenendo in tale modo lo spirito “nobile” dello sport così da difendere la pratica sportiva dallo spettro del mero guadagno che invece, secondo il pensiero del barone, regnava tra gli sportivi professionisti.

La battaglia contro il professionismo a favore degli atleti dilettanti all’interno delle Olimpiadi attraversò tutto il XX secolo, fino a quando nel 1988 per le Olimpiadi di Seul venne espressamente concessa alle singole Federazioni internazionali la libertà di decidere se ammettere anche atleti dichiaratamente professionisti<sup>167</sup>. Il CIO dovette accettare i professionisti dal momento che la quasi totalità degli atleti erano finanziati dalle rispettive federazioni, nonché diversi atleti di punta erano sponsorizzati. Sicuramente, questa lotta tra professionisti e dilettanti vide coloro che non venivano da classi agiate, i più deboli, soggetti a discriminazione<sup>168</sup>.

Come anticipato poc’anzi, il binomio tra atleta professionista ed atleta dilettante ha subito una evoluzione dove il dilettante che pratica attività sportiva col solo fine di dilettare la propria anima è stato fagocitato dall’atleta che trae il proprio reddito dall’attività agonistica attraverso un contratto di lavoro con una società sportiva<sup>169</sup>.

“La tradizionale nozione di dilettantismo non è più aderente alla odierna attività sportiva svolta”<sup>170</sup>, e nel nostro ordinamento fino al 31 Dicembre 2021 la figura dello sportivo dilettante non aveva alcuna collocazione, non esisteva alcuna normativa specifica che delineasse il quadro. Non esisteva alcuna definizione di sportivo dilettante, infatti la definizione si otteneva in negativo, nel senso che ricadono nella categoria di atleti dilettanti tutti coloro che non possedevano i requisiti previsti per i lavori sportivi ai sensi dell’art.2 della Legge n.91 del 1981.

Per qualificare un atleta dilettante bisognava fare riferimento al criterio della “qualificazione dalle federazioni sportive nazionali” ai sensi dell’art.2 della Legge n.91 del 1981, creando la situazione secondo cui gli atleti per essere definiti professionisti dovevano possedere la qualificazione federale ai sensi delle norme che esse stesse approvano.

---

<sup>167</sup> O. Eleni, *Temi olimpici: dilettantismo e professionismo*, in *Enciclopedia dello Sport*, Treccani, 2004

<sup>168</sup> *Ibidem*

<sup>169</sup> G. Vidiri, *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in *Rivista Italiana del Diritto del Lavoro*, 2002, pag. 39

<sup>170</sup> CONI, *Lo sport dilettantistico in Italia*, 2015, pag.1



Una situazione che è stata, giustamente, oggetto di aspre critiche<sup>171</sup> poiché produceva una situazione di disparità tra i professionisti qualificati e i professionisti di fatto, disparità che una parte minoritaria della dottrina cerca di colmare da tempo sostenendo la tesi secondo cui è possibile applicare ai professionisti di fatto la Legge n.91 del 1981 attraverso una interpretazione analogica<sup>172</sup>. Tuttavia, tali affermazioni sono *contra legem* in ossequio al divieto di estensione analogica previsto per le leggi speciali<sup>173</sup>, contenuto nell'art.14 delle preleggi<sup>174</sup>.

La Legge n.91/81 stabilisce che sono professionisti gli atleti che svolgono l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, ma la consequenzialità giuridica tra i requisiti della continuità e dell'onerosità con il professionismo produce sul piano sostanziale una netta differenza con la realtà giuridica, dal momento che forgia il cosiddetto "professionismo di fatto". Quindi l'atleta dilettante sul piano giuridico si sovrappone all'atleta professionista sul piano sostanziale, creando un ibrido che evidenzia la inadeguatezza del criterio della preventiva qualificazione federale<sup>175</sup>, nonché sfocia in una scelta discrezionale delle federazioni che potrebbe addirittura essere considerata come arbitraria<sup>176</sup>.

Non avendo il CONI alcun riferimento in merito alla distinzione tra sportivi dilettanti e professionisti ha concertato insieme alle singole Federazioni sportive che è compito loro stabilire i criteri per poter definire un'atleta professionista e dilettante in ossequio della disciplina generale CONI.

Quindi la competenza in merito alla determinazione se una attività sportiva può essere considerata professionistica oppure dilettantistica dipende unicamente dalla scelta della Federazione di

---

<sup>171</sup> Secondo il professore e l'autore Adalberto Perulli tale situazione è da definirsi "una cruna di un ago", epiteto riscontrabile nell'opera "*Il diritto del lavoro tra crisi della subordinazione e rinascita del lavoro autonomo*" pubblicata in "*Rivista lavoro e diritto*" del 1997, pagg. 173-202

<sup>172</sup> F. Ferraro, *Il calciatore tra lavoro sportivo professionistico e dilettantistico*, in *Rivista Lavoro Diritti Europa*, 2019, pag.6

<sup>173</sup> M.T. Spadafora, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli Editore, 2012, pag.97

<sup>174</sup> "*Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati*"

<sup>175</sup> P. Tosi, *Sport e diritto del lavoro*, in *Argomenti di Diritto del Lavoro*, 2006, pag.717

<sup>176</sup> A. De Silvestri, *Il lavoro nello sport dilettantistico*, in [www.giustiziasportiva.it](http://www.giustiziasportiva.it), 2006, secondo il quale "*una tale disciplina che consegna al gradimento delle singole federazioni la scelta se dotarsi o meno di un settore professionistico (...) non sembra affatto in linea con l'imperativa tutela offerta dalla Costituzione ai rapporti di lavoro*", pag.15

appartenenza ai sensi del 25° principio fondamentale del CONI<sup>177</sup>, la cui conseguenza è che alcune attività sportive rientrano tra le attività dilettantistiche per la mera definizione della federazione di appartenenza<sup>178</sup>.

Un normale rapporto di lavoro subordinato è tale in base all'attività svolta, mentre per ciò che concerne il lavoro sportivo è richiesta la preventiva qualificazione indicata dalla norma, il cosiddetto tesseramento<sup>179</sup>, motivo per cui l'assenza del tesseramento alla Federazione comporterebbe la nullità del rapporto di lavoro dell'atleta con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c..<sup>180</sup>

Le singole Federazioni godono di piena discrezionalità nell'accettare o meno il tesseramento di un atleta, prerogativa necessaria per porre in essere un contratto di lavoro, quindi le Federazioni hanno il potere di impedire agli atleti di svolgere la loro prestazione sportiva all'interno delle competizioni organizzate sotto l'egida del CONI. Inoltre, il tesseramento con la successiva qualificazione è presupposto legale del contratto producendo un accordo tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale.

Con il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18.3.21, n. 67, è stata data attuazione all'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo.

Il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 *“volto a riordinare e riformare il settore sportivo anche attraverso nuove misure idonee a dare un volto maggiormente definito al lavoro sportivo*

---

<sup>177</sup> Mediante specifica previsione statutaria, in presenza di una notevole rilevanza del fenomeno ed alla condizione che l'attività in questione sia ammessa dalla rispettiva Federazione Internazionale

<sup>178</sup> F. Blando, *Il ruolo e le competenze delle regioni nello sport*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2009, vol. V, n.1

<sup>179</sup> La dottrina prevalente ritiene che l' art. 2, l., n. 91/81, laddove faccia dipendere l'acquisizione di uno status da un elemento astratto come la qualificazione, anziché dalla situazione di fatto, rappresenti un'anomalia all'interno della legislazione giuslavorista: v. P. ICHINO, *Il tempo della prestazione nel rapporto di lavoro*, vol. I, Giuffrè, 1984

<sup>180</sup> La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall' illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.

*dilettantistico che, in assenza di una specifica disciplina legislativa, ha, tradizionalmente, prestato il fianco a non pochi equivoci e incertezze*<sup>181</sup>.

Il quadro risultava pittoresco dal momento che vi erano giocatori che possedevano i requisiti richiesti per l'esercizio di un'attività professionistica, l'impegno quotidiano e dedicandosi a tempo pieno, e che percepivano una remunerazione (a prescindere dalla denominazione) ingente ma nella pratica venivano considerati dilettanti<sup>182</sup>.

Lo sportivo professionistico, in quanto lavoratore subordinato, *“ha un vero proprio stipendio, fissato in una busta paga, scaglioni reddituali crescenti e relative aliquote di tassazione, detrazioni, copertura dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e l'assistenza contro le malattie e contributi versati all'INPS e all'ex ENPALS”*<sup>183</sup>. Mentre per l'atleta dilettante vi è una diretta indicazione per la materia tributaria ai sensi dell'art.67, c.2, lettera m)<sup>184</sup>, del testo unico delle imposte sui redditi<sup>185</sup>:

*“le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa ,dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua*

---

<sup>181</sup> G. Anastasio, *La novità sul lavoro sportivo dilettantistico*, in *Associazioni e sport*, n. 2/2021, pag.44

<sup>182</sup> C. Boller, *Sportivi dilettanti, figli di un dio minore*, in *Rassegna di Giurisprudenza e di Dottrina*, Giugno 2018, pag.12

<sup>183</sup> *Ibidem*

<sup>184</sup> *“Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”*

<sup>185</sup>TUIR

*finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.*

Si fa riferimento ai redditi di tipo residuale e marginale, cioè quei redditi denominati “diversi” e che vengono definiti attraverso un procedimento “negativo” dal momento che vi rientro tutti quei redditi che non “*costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente*”<sup>186</sup>.

Quindi sono considerati redditi diversi un gruppo disomogeneo di entrate quali le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi ed i compensi, “con una precisazione, un distinguo, legato a come si sia concretizzato l’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica”<sup>187</sup>.

Tale distorsione che per diverso tempo è stata trascurata dal legislatore ha creato, da un lato, figure contrattuali atipiche che permettevano di poter usufruire di prestazioni sportive in assenza degli oneri previsti per gli sportivi riconosciuti come professionisti, dall’altro lato, creavano preoccupanti vuoti di tutela.

## ***II.II. La disciplina dello sportivo dilettante prima del D.lgs. n.36/2021***

“Lo statuto dell’atleta dilettante appare del tutto anacronistico e in stridente contrasto con la moderna spettacolarizzazione e commercializzazione che caratterizza il mondo dello sport nel suo complesso”<sup>188</sup>.

Pur rimanendo la distinzione tra settore professionistico e settore dilettantistico, il primo viene definito come “*il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata*”<sup>189</sup> mentre “*il settore dilettantistico è il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico*”<sup>190</sup>.

---

<sup>186</sup> Art.67, c.1, TUIR

<sup>187</sup> C. Boller, *Sportivi dilettanti, figli di un dio minore*, in *Rassegna di Giurisprudenza e di Dottrina*, Giugno 2018, pag.13

<sup>188</sup> G. Liotta, *La gratuità nello sport*, in *Temi di diritto sportivo*, 2006

<sup>189</sup> Art.2, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36

<sup>190</sup> *Ibidem*

La legittimazione delle singole Federazioni nel qualificare lo sportivo professionista è in contrasto con le direttive assunte dagli organi internazionali, secondo cui è necessaria una normativa adeguata a distinguere il fenomeno professionistico da quello dilettantistico. Adeguamento, ad oggi, non avvenuto dal momento che, all'art.13 c.2 della Deliberazione n.1410 del Consiglio Nazionale CONI del 19 maggio 2010, il CONI ha mantenuto la l'autonomia della qualificazione federale<sup>191</sup>, salvo richiedere che l'istituzione del settore professionistico avvenga in presenza di "una notevole rilevanza economica del fenomeno e a condizione che l'attività in questione sia ammessa dalla rispettiva Federazione Internazionale"<sup>192</sup>.

L'intento del legislatore è stato quello di lasciare piena autonomia di determinazione riguardo una delle materie più spinose della regolamentazione sportiva così da non apportare turbamento agli equilibri interni delle singole Federazioni. Il legislatore, non volendo limitare una materia così specifica come quella del lavoratore sportivo e ritenendo che inquadrare l'attività sportiva nelle rigide norme delle prestazioni di lavoro ai sensi del codice civile avrebbe unito due mondi inconciliabili per la natura delle loro esigenze, ha deciso di riconoscere il potere di autonomia regolamentare alle singole Federazione dando così al professionismo sportivo la possibilità di estensione del proprio concetto e applicazione<sup>193</sup>.

Ma il rapporto di lavoro sportivo non è più limitato all'atleta riconosciuto come professionista dalla Federazione, una delle importanti novità (se non la più importante) del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36 è che viene considerato lavoratore sportivo *"l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo"*<sup>194</sup>.

---

<sup>191</sup> *"In considerazione delle specifiche esigenze delle singole discipline afferenti alle Federazioni e alle Discipline Sportive Associate, anche connesse alle normative delle Federazioni Internazionali, i criteri per la distinzione tra attività professionistica e non professionistica sono rimessi alla autonomia statutaria nel rispetto dei principi posti dalla Legge 23/3/1981, n. 91 e successive modificazioni"*

<sup>192</sup> Art. 13 c.3, Delibera n. 1410 del 19 maggio 2010 concernente i Principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive e delle Discipline sportive associate

<sup>193</sup> F.Bianchi D'Urso, G.Vidiri, *La nuova disciplina del diritto sportivo*, in *Rivista del Diritto Sportivo*, 1982, pag.2090

<sup>194</sup> Art.2, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36

Prima di analizzare il recentissimo decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36 che stravolge il settore sportivo e che solo dal 31 dicembre 2023<sup>195</sup> entrerà integralmente in vigore, infatti le disposizioni in materia di lavoro sportivo contenute all'interno degli articoli da 25 al 37 entreranno in vigore a decorrere dalla data appena citata, mentre tutte le altre disposizioni sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2022, è doveroso fare un *excursus* riguardo al quadro dei cosiddetti “professionisti di fatto”. La distinzione formale tra professionismo e dilettantismo produceva una inaccettabile differenziazione tra gli atleti in materia di tutela previdenziale e pensionistica<sup>196</sup> ai sensi degli articoli 3<sup>197</sup> e 32<sup>198</sup> Costituzione, nonché nel trattamento sanitario tra gli sportivi che dovrebbe basarsi su una classificazione delle attività sportive in base alla pericolosità per la salute propria e/o altrui<sup>199</sup>. Per ovviare a tale diseguaglianza, alcuni autori avevano affermato che per i professionisti di fatto si potesse applicare la disciplina prevista all'interno della Legge n.91/81 attraverso una interpretazione analogica, ma la giurisprudenza aveva negato categoricamente l'applicazione analogica. La stessa Corte di Cassazione si è pronunciata a riguardo nella Sentenza n.9559 del 26 novembre 2016<sup>200</sup>, ove il ricorrente contestava, tra le altre cose, la competenza del giudice di pace essendosi in presenza di un infortunio sul lavoro dal momento che era da qualificarsi come sportivo professionista ai sensi dell'art.2 della Legge n.91 del 1981 dal momento che percepiva un compenso dalla società pari a 1400 euro mensili oltre al vitto e all'alloggio, rispondendo in tale modo ai requisiti “della continuità e dell'onerosità” nello svolgere l'attività sportiva.

---

<sup>195</sup> Nel d.lgs. n. 36/2021 del 28 febbraio 2021 si prevedeva che gli articoli da 25 a 30 e da 32 a 37 del decreto stesso entrassero in vigore il 1° luglio 2022; in seguito, la l. 21 maggio 2021, n. 69, in sede di conversione del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, ha differito l'entrata in vigore degli articoli da 25 a 37 – ossia del Titolo V del d.lgs. n. 36/2021, dedicato alle “Disposizioni in materia di lavoro sportivo” – al 31 dicembre 2023

<sup>196</sup> R. Carmina, *Attività sportiva professionistica e dilettantistica. Tutela dell'atleta e riflessi sulla disciplina degli enti sportivi*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 2014, pag.2

<sup>197</sup> Art.3, c.1: “*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali*”

<sup>198</sup> Art.32, c.1: “*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti*”

<sup>199</sup> G. Agrifoglio, *La responsabilità del medico sportivo*, G. Giappichelli Editore, 2010, pag.91

<sup>200</sup> Cass., Sez. Pen., 8 marzo 2016, n. 9559; Cass., Sez. IV pen., 26 novembre 2015, n. 9559

L'antecedente storico vede un giocatore di calcio militante nel campionato di eccellenza sardo fermare un'azione di contropiede con una violenza tale da causare all'avversario lesioni gravi, consistenti nella frattura della tibia sinistra. Mentre l'antecedente processuale consiste nella sentenza di condanna<sup>201</sup>, emessa dal Giudice di pace di Alghero, per il giocatore ai sensi dell'art.590 c.1 e 2 del codice penale e al risarcimento del danno alla parte civile. Appellandosi al Tribunale di Sassari, la sentenza viene confermata solo nella misura delle statuizioni civili, dal momento che era intervenuta la prescrizione per gli addebiti.

La Corte di Cassazione *in primis* si è pronunciata sulla qualificazione di sportivo professionista, affermando che *“la materia è regolata da norme primarie e secondarie (...) il legislatore ha previsto, ed anzi imposto paradigma e qualificazione formale, l'eventuale diverso volere della parti è privo di valore”*.

Secondo la legge sono le singole federazioni a stabilire la distinzione tra gli sportivi professionisti e gli sportivi dilettanti con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI, con riferimento al gioco del calcio è la FIGC<sup>202</sup>, la quale agli articoli 28<sup>203</sup> e 29<sup>204</sup> delle Norme Organizzative Interne<sup>205</sup> attribuisce la qualifica di sportivi professionisti ai calciatori militanti nella serie A, B e C. Di conseguenza gli sportivi che militano nelle categorie inferiori devono considerarsi sportivi dilettanti, non assume alcuna rilevanza la volontà tra le parti di stipulare accordi per privati interessi. Dalla sentenza della Corte di Cassazione si deduce che qualsiasi sportivo che non ricopre la qualifica di professionista ai sensi della propria Federazione è da ritenersi atleta dilettante.

Nel momento in cui si nega la figura dello sportivo professionista si impedisce a questo di stipulare contratti di lavoro subordinato sportivo regolati dalla Legge n.91 del 1981, il quale invece è regolato dalla disciplina generale sul rapporto di lavoro subordinato.

---

<sup>201</sup> Sentenza 20/01/2010

<sup>202</sup> Federazione Italiana Gioco Calcio

<sup>203</sup> Art.28, c.1: *“Sono qualificati “professionisti” i calciatori che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti Serie C”*

<sup>204</sup> Art.29, c.1: *“Sono qualificati “non professionisti” i calciatori che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D., giocano il “Calcio a Cinque”, svolgono attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati di Calcio femminile”*

<sup>205</sup> N.O.I.F.

La linea giurisprudenziale nazionale non concorda con quella della Corte di Giustizia dell'Unione, "tendente a superare la concezione formale della qualificazione federale"<sup>206</sup>, infatti si è pronunciata<sup>207</sup> a favore della possibilità che gli atleti dilettanti, qualificati così dalle singole federazioni, possano esercitare un'attività economica di natura sportiva ai sensi dell'art.2 del TFUE. Osservando che, qualora l'oggetto del contratto di lavoro fosse un'attività sportiva economicamente retribuita, è irrilevante la qualificazione attribuita dalle singole federazioni nazionali, in tal senso è applicabile nei confronti dei lavoratori sportivi l'art.56 e seguenti TFUE in materia di servizi e "della libera prestazione di essi all'interno dell'Unione Europea"<sup>208</sup>.

Si giunge alla conclusione che, nell'ambito delle politiche dell'Unione Europea, la specificità dello sport porta alla coesistenza di due discipline, da una parte quella delle regole europee in materia di mercato interno e concorrenza, mentre dall'altra parte è sottratta a tale disciplina in presenza della dimensione sociale che assume<sup>209</sup> (come avviene per il settore della cultura). L'art.165 TFUE, par.1, c.2 stabilisce che l'Unione Europea "contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa", sottolineando il ruolo centrale dell'Unione per "sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei giovani tra di essi"<sup>210</sup>.

Nonostante un espresso riferimento alla materia sportiva all'intero del Trattato di Lisbona, l'evoluzione del fenomeno sportivo insieme alla crescente rilevanza economica hanno generato da parte delle organizzazioni sportive nazionali di regolamenti non sempre in linea con il diritto dell'Unione Europea<sup>211</sup>.

Alla luce della normativa nazionale ed europea vigente non era possibile definire in modo chiaro e preciso il concetto di dilettantismo, di conseguenza nemmeno colui che ricopre tale figura. Assume

---

<sup>206</sup> D. Zinnari, *Atleti dilettanti, sportivi professionisti?*, in *Giustiziasportiva.it*, 2007, pag.23

<sup>207</sup> Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 11 aprile 2000, cause riunite n. C-51/96 e C-191/97

<sup>208</sup> Art.56, TFUE

<sup>209</sup> C. Fratea, *I rapporti tra ordinamento dell'Unione europea e organismi sportivi dopo la sentenza Meca-Medina*, in *JusOnline*, n.1, 2018, pag.153

<sup>210</sup> Art.165, par.2, TFUE

<sup>211</sup> C. Fratea, *I rapporti tra ordinamento dell'Unione europea e organismi sportivi dopo la sentenza Meca-Medina*, in *JusOnline*, n.1, 2018, pag.154



rilievo considerare che la tradizionale nozione di dilettantismo non era adeguata alla “odierna attività sportiva svolta nei campionati di vertice”<sup>212</sup>.

Il cosiddetto professionista di fatto non trova alcuna disciplina all'interno del nostro ordinamento, nemmeno all'interno della Legge n.91/1981, motivo per cui bisogna accertare per ogni singolo caso se si è in presenza di un lavoratore autonomo ovvero lavoratore subordinato ai sensi dell'art.2094 c.c. che definisce il prestatore di lavoro subordinato “chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.

La scelta del legislatore di disciplinare unicamente lo sport professionistico individuato ai sensi della Legge n.91 del 1981 aveva suscitato forti dubbi dal momento che tale soluzione escludeva dall'ambito di applicazione della Legge l'enorme platea degli atleti che gravitano intorno al mondo dello sport ma che non possono essere definiti professionisti, dal momento che erano privi dei requisiti richiesti dalla Legge n.91/81.

La dottrina maggioritaria<sup>213</sup> sosteneva che le questioni che potevano insorgere nei riguardi degli atleti dilettanti dovevano essere risolte ricorrendo alle norme del codice civile in materia di lavoro subordinato, anziché Legge n.91/81.

Mentre per gli atleti professionisti il legislatore ha previsto una presunzione del rapporto di lavoro subordinato, invece per gli atleti dilettanti la presunzione non si applicava al contrario bisognava esaminare caso per caso per valutare se si era in presenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato. Per la giurisprudenza comunitaria non assume alcun rilievo la qualificazione riconosciuta dalle singole Federazioni nazionali, infatti è irrilevante ai fini della applicazione delle norme comunitarie sulla libera circolazione dei lavoratori se questi si configurino come professionisti o come dilettanti. Per la Commissione Europea prevede il divieto di abuso di posizione dominante che limita la competizione tra gli operatori tali da impedire la libera circolazione dell'offerta lavorativa, principio che deve applicarsi anche in ambito sportivo nonostante la specificità della materia.

Il requisito cardine per l'applicazione del TFUE, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, è che l'attività sia svolta seguendo la direzione di altri e sotto corrispettivo monetario, quindi è del tutto irrilevante la eventuale qualificazione operata nell'ordinamento interno.

---

<sup>212</sup> CONI, *Lo sport dilettantistico in Italia*, 2017

<sup>213</sup> F. Bianchi D'urso, G.Vidiri, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Rivista del Diritto Sportivo*, 1982, pag.2090 ss.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ribadisce che “una prestazione lavorativa in condizione di subordinazione, a titolo oneroso, a prescindere, dunque, dalla circostanza che egli sia vincolato con una società professionistica ovvero con una società dilettantistica”<sup>214</sup>.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha più volte ribadito che l'attività dilettantistica deve ritenersi un'attività economica, come nella Sentenza *Deliege*<sup>215</sup> dove la Corte ha sottolineato che la semplice circostanza che una Federazione sportiva qualifichi unilateralmente un atleta come dilettante non significa che questi non pratichi un'attività di natura economica. In tale caso l'atleta belga praticante Judo era ritenuto dalla Federazione come un'atleta dilettante contemporaneamente percepiva sia dei sussidi dal Comitato Olimpico belga sia dei compensi dovuti a contratti di sponsorizzazione.

Nonostante la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione, l'ordinamento interno italiano continua ad applicare la distinzione tra dilettantismo e professionismo producendo la situazione secondo cui ai professionisti si dovevano applicare “le vistose deroghe della legge n.91/81”<sup>216</sup> mentre al dilettante doveva essere applicata la disciplina generale in materia di contratti di lavoro, tale situazione dal legislatore non era considerata irrazionale dal momento che era “una logica conseguenza”<sup>217</sup> della diversa capacità economica dei due distinti settori sportivi.

Ma tale tesi è criticabile, dal momento che la minore capacità economica non deve coincidere con una minore forza contrattuale, tutt'altro giustifica l'applicazione di una tutela rafforzata.

Il principale motivo, quindi, è ravvisabile nella capacità economica dei diversi settori a prescindere dai criteri succitati (criterio della prevalenza, criterio dell'onerosità, criterio della continuità), la maggioranza delle Federazioni ritiene di non istituire un settore professionistico all'interno della propria federazione poiché risulterebbe finanziariamente insostenibile.

---

<sup>214</sup> Corte di Giustizia, cause riunite C-51/96 e C-191/97, *Deliege v. Ligue belge de judo ABSL* e altri

<sup>215</sup> Corte di Giustizia, sentenza dell'11 aprile 2000, *Christelle Deliege c. Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo*, cause riunite C-51/96 e C-191/97, Raccolta, 2000, I-2549

<sup>216</sup> F. Ferraro, *Il calciatore tra lavoro sportivo professionistico e dilettantistico*, in *Rivista Lavoro Diritti Europa*, 2019, pag.7

<sup>217</sup> G. Vidiri, *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in *Rivista Italiana del Diritto del Lavoro*, 2002, pag. 50

La limitazione del professionismo è dovuta unicamente alla volontà “privatistica”<sup>218</sup> delle Federazioni di arginare la *vis expansiva* del diritto del lavoro<sup>219</sup>. Nonostante ciò, è fondamentale rimarcare che la Federazione può non riconoscere il professionismo ma non può impedire che il rapporto sportivo del dilettante sia qualificabile come rapporto di lavoro subordinato.

Ma la mancanza della figura del lavoratore sportivo a prescindere dalla definizione riservatagli dalla Federazione, permetteva agli enti sportivi dilettantistici di eludere l’obbligo di stipulare contratti di lavoro subordinato con gli atleti, quindi di non adempiere ai doveri civilistici e tributari permettendo, invece, di utilizzare atipiche forme di rimborsi che invece erano dei veri e propri compensi per l’attività sportiva svolta<sup>220</sup>. Il sistema malsano è incrementato anche da alcune discipline federali che prevedono l’esplicito divieto per gli enti dilettantistici di concludere qualsiasi tipo di accordo economico con i propri atleti. Come si evince nelle Norme Organizzative interne della FIGC, al cui articolo 29 si riscontra che “*per tutti i “non professionisti” è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato*”.

Il contrasto che si creava tra la disciplina federale con i principi generali del diritto del lavoro non era assolutamente intollerabile dal momento che un’associazione di stampo privato come le federazioni potessero vietare la conclusione di contratti di lavoro sulla “base di un’anacronistica concezione di olimpismo che non corrisponde più alla realtà, visto che, allo stato dei fatti lo spirito olimpionico non è violato in caso di retribuzione degli atleti”<sup>221</sup>.

La giurisprudenza nazionale chiariva che nell’ambito delle discipline sportive qualificate come dilettantistiche è configurabile un rapporto di lavoro sportivo sulla base di un criterio sostanziale che si fonda su una valutazione *case by case* da parte del giudice sulla sussistenza della remunerazione come forma non di semplice rimborso spese ma come forma di compenso per l’attività sportiva svolta.

---

<sup>218</sup> Sezioni Unite Cassazione n.15612, 10 luglio 2006,

<sup>219</sup> F. Ferraro, *Il calciatore tra lavoro sportivo professionistico e dilettantistico*, in *Rivista Lavoro Diritti Europa*, 2019, pag.7

<sup>220</sup> R. Carmina, *Attività sportiva professionistica e dilettantistica. Tutela dell’atleta e riflessi sulla disciplina degli enti sportivi*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 2014, pag.3

<sup>221</sup> E. Indraccolo, *Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008, pag.119

Il “professionista di fatto” per vantare i propri diritti avrebbe potuto agire in giudizio rivendicando la natura subordinata della prestazione ex art.2094 c.c.<sup>222</sup> per poter accedere ad una disciplina protettiva che, per certi versi, poteva essere considerata più vantaggiosa di quella prevista dalla Legge n.91/81<sup>223</sup>. Ma sul piano concreto, accedere alla giustizia ordinaria, significava entrare in rotta di collisione con le regole dell’ordinamento sportivo<sup>224</sup> che per natura è da sempre non incline ad accettare ingerenze da altri ambienti.

La verità è che il termine sportivo dilettante era privo di un vero significato motivo per cui<sup>225</sup>, anche alla luce di quanto illustrato all’interno di questo paragrafo, il legislatore ha deciso di porre rimedio a tale squilibrio tra gli sportivi professionisti disciplinati da una normativa specifica, la Legge n.91/81, e i dilettanti privi di qualsiasi tutela, fatta salva l’applicazione del diritto del lavoro generale (dove riconosciuta dal giudice). Il legislatore con il d.lgs. n.36/2021 ha regolato la fattispecie “*trans-tipica del lavoratore sportivo*”, la cui peculiarità è lo scambio tra una prestazione sportiva (*lato sensu*) ed un corrispettivo<sup>226</sup>.

Il legislatore introduce la figura del “lavoratore sportivo”, variamente modulato a seconda della natura che può essere subordinata, autonoma e/o etero-organizzata, e del contesto (professionistico o dilettantistico) dove l’attività sportiva è destinata a svolgersi<sup>227</sup>.

---

<sup>222</sup> “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”

<sup>223</sup> M. Biasi, *Causa e tipo nella riforma del lavoro sportivo. Brevi osservazioni sulle figure del lavoratore sportivo e dello sportivo amatore nel d.lgs. n.26/2021*, in *Lavoro Diritti Europa*, n.3/2021, pag.9

<sup>224</sup> E. Rocchini, *Dal dilettante al lavoratore sportivo. Prime osservazioni sulla riforma dello sport*, in *Massimario di Giurisprudenza del lavoro*, Fascicolo n.2/2021, pagg.407 ss.

<sup>225</sup> C. Boller, *Sportivi dilettanti, figli di un dio minore*, in *Rassegna di Giurisprudenza e di Dottrina*, Giugno 2018, pag.14

<sup>226</sup> M. Biasi, *Causa e tipo nella riforma del lavoro sportivo. Brevi osservazioni sulle figure del lavoratore sportivo e dello sportivo amatore nel d.lgs. n.26/2021*, in *Lavoro Diritti Europa*, n.3/2021, pag.4

<sup>227</sup> *Ibidem*

### **II.III. I lavoratori sportivi**

La legge delega n.86/2019 fornisce come criterio direttivo al Governo di *“coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, anche con la possibilità di adottare un testo unico delle disposizioni in materia di sport”*<sup>228</sup>.

Emerge chiaramente come la riforma del lavoro sportivo si prefigge di concludere definitivamente la crisi del dualismo tra professionisti e *“professionisti di fatto”* decidendo di *“apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per (...) adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza”*<sup>229</sup> interna ed europea<sup>230</sup>.

Il Governo per garantire l’osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico doveva individuare la figura del lavoratore sportivo<sup>231</sup> indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell’attività sportiva svolta e che avrebbe dovuto tenere conto sia delle peculiarità della prestazione sportiva sia dell’ordinamento sportivo sia a livello nazionale sia a livello dell’Unione europea<sup>232</sup>.

In ossequio con le direttive previste nella legge delega, il Governo ha licenziato il d.lgs n.36/2021 al cui interno un intero Titolo, precisamente il V, è dedicato interamente al *“lavoro sportivo”*, l’art.25 sancisce il principio secondo cui *“è lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all’articolo 29”*.

Venendo a mancare la distinzione tra settore professionistico e dilettantistico, viene in rilievo il concetto di attività sportiva che viene definita come *“qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo*

---

<sup>228</sup> Art.1, c.1, lett. b) legge delega n.86/2019

<sup>229</sup> Art.5, c.1, lett. g) legge delega n.86/2019

<sup>230</sup> B. Nascimbene e S. Bastianon, *Diritto europeo dello sport. L’Europa in movimento. Raccolta di testi e documenti*, Giappichelli Editore, 2011, pag.343

<sup>231</sup> Titolo V del d.lgs. n.26/2021

<sup>232</sup> Art.5, c.1, lett. b) legge delega n.86/2019

*l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli*"<sup>233</sup>.

In base a tale qualifica emerge la natura "trans-tipica", i lavoratori sportivi, pur se destinatari di una disciplina specifica, dovranno essere assunti secondo le forme contrattuali vevoli per la generalità delle società sportive quindi essere un lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. oppure lavoro autonomo ex art. 2222 c.c.<sup>234</sup> anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, oppure nella forma della prestazione occasionale ex art.54-bis d.l. n.50/2017.

Il principio imprime "una innegabile inversione di tendenza"<sup>235</sup> rispetto alla volontà di sfuggire alle briglie delle forme comuni di lavoro dovuta ad alcune norme federali che escludono la possibilità di un rapporto di lavoro tra tesserato dilettante e la propria società sportiva ed alla tendenza di considerare i corrispettivi percepiti non come una retribuzione da reddito di lavoro ma come compensi da inquadrare nei redditi diversi ai sensi dell'art.67, c.1, lett m) TUIR.

In forza dell'art.25, c.1 d.lgs n.36/2021 segue che, anche colui che svolge la propria attività nel settore delle società o associazioni sportive dilettantistiche, nel momento in cui percepisce un compenso che non sia qualificabile come mero rimborso spese, acquisisce la qualifica di lavoratore sportivo.

Subito si ravvisa l'importante differenza con la normativa previgente, ove il lavoratore sportivo professionista era colui che svolgeva l'attività a titolo oneroso e in modo continuativo, nell'ambito di discipline qualificate come professionistiche dalle Federazioni di riferimento, rimanendo escluso dall'applicazione della Legge n.91/81 ogni attività svolta nell'ambito di discipline sportive qualificate come dilettantistiche.

Il rapporto di lavoro del lavoratore sportivo deve possedere la certificazione dei contratti di lavoro ai sensi dell'art.25, c.3 d.lgs n.36/2021 prevista dall'art.78 del d.lgs. n.276/2003 con lo scopo di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro attraverso la certificazione che il contratto di lavoro sia conforme alle disposizioni di legge.

Gli indici delle fattispecie utili per il procedimento di certificazione dei contratti di lavoro sportivi sono individuati negli *"accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle*

---

<sup>233</sup> Art.2, c.1, lett. nn) d.lgs. n.26/2021

<sup>234</sup> *"Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV"*

<sup>235</sup> G. Anastasio, *La novità sul lavoro sportivo dilettantistico*, in *Associazioni e sport*, n. 2/2021, pag.45

*Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi*”<sup>236</sup>, qualora mancassero tali accordi, gli indici verranno individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

In chiosa l’articolo prevede che, tutto quello che non è stato espressamente disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano *“le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa”*<sup>237</sup>, comprese le disposizioni di carattere previdenziale e tributario, qualora siano compatibili.

Il successivo articolo 26 disciplina il rapporto di lavoro subordinato sportivo prevedendo una disciplina generale applicabile ai contratti di lavoro subordinati, a prescindere se la stipula avviene nel settore professionistico o dilettantistico.

L’articolo contempla una tecnica normativa “per sottrazione”<sup>238</sup>, prevedendo l’inapplicabilità al lavoro sportivo subordinato di numerose disposizioni statutarie e della normativa in materia di licenziamento, al tempo stesso introduce diverse deroghe rispetto alla disciplina generale in materia di contratto a tempo determinato, di limiti convenzionali per adire la giurisdizione statale e di patti di non concorrenza.

Nello specifico l’articolo si apre sancendo la non applicazione di alcuni articoli della Legge n.300/1970<sup>239</sup>, in particolare in riferimento all’art.4 *“gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali(...)”*; all’ art.5 riguardante gli accertamenti sanitari che *“sono vietati da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente”* inoltre *“il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda”* concludendo con *“il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico”*; all’art.13 sulle mansioni del lavoratore affermando che *“ il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto*

---

<sup>236</sup> Art.25, c.3 d.lgs n.36/2021

<sup>237</sup> Art.25, c.5 d.lgs n.36/2021

<sup>238</sup> G. Agrifoglio, *La responsabilità del medico sportivo*, G. Giappichelli Editore, 2010, pag.91

<sup>239</sup> Statuto dei Lavoratori

*o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive"; infine l'art.18 riguardante la reintegrazione nel posto di lavoro.*

L'art.26 d.lgs n.36/2021 dispone inoltre che non si applichino le disposizioni sui licenziamenti individuali previsti dalla Legge n.604/1966, in particolare gli articoli dall' 1 all'8, e dalla Legge n.108/1990, con riguardo agli articoli 2 (riassunzione o risarcimento del danno), 4 (area di non applicazione) e 5 (tentativo obbligatorio di conciliazione, arbitrato e spese processuali).

Sempre con riferimento ai licenziamenti, nel rapporto di lavoro subordinato sportivo non si applicano neanche le disposizioni dell'art.1, commi dal 47 al 69 della Legge n.92/2012 riguardanti le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della Legge n.300/1970.

Infine, non trovano applicazione nel lavoro sportivo le norme in materia di riduzione del personale di cui all'art.24 della Legge n.223/1991 e l'intera disciplina del decreto legislativo n.23/2015 in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutela crescenti.

Continua a non applicarsi l'intera disciplina laborista in materia di licenziamenti nel mondo del lavoro sportivo per espressa decisione del legislatore, anche per l'ipotesi di licenziamento discriminatorio, permettendo all'interessato di richiedere solo il risarcimento dei danni in forza della legge generale dell'art.2043 c.c. secondo cui *"qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"*, oltre ad applicarsi tutte le altre norme speciali riguardanti le pari opportunità e il divieto di discriminazione non espressamente vietate nell'art.26 d.lgs n.36/2021.



Inoltre, si conferma la non applicabilità delle sanzioni disciplinari ai sensi dell'art.7 dello Statuto dei lavoratori<sup>240</sup> alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva<sup>241</sup>.

Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto, ma può essere rinnovato o ceduto ad altra società o associazione sportiva prima della scadenza del contratto, solo se la parte vi acconsente e rispettando le modalità previste dalle singole Federazioni sportive<sup>242</sup>, tale disciplina riprende quella già prevista all'interno della Legge n.91/81. Inoltre, al contratto di lavoro sportivo subordinato non si applicano gli articoli dal 19 al 29 del d.lgs. n.81/2015 riguardanti le norme sul lavoro a tempo determinato.

Vengono confermate la previsione della clausola compromissoria<sup>243</sup> concernenti le controversie sull'attuazione del contratto insorte fra la società sportiva e il lavoratore sportivo e il divieto di apporre clausole di non concorrenza o, comunque limitative della libertà professionale dello sportivo<sup>244</sup>.

---

<sup>240</sup> Art.7: *“Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.*

*Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.*

*Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.*

*Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.*

*(...)”*

<sup>241</sup> Art.26, c.3 d.lgs. n.36/2021

<sup>242</sup> Art.26, c.2 d.lgs. n.36/2021

<sup>243</sup> Art.26, c.5 d.lgs. n.36/2021

<sup>244</sup> Art.26, c.6 d.lgs. n.36/2021

La novità rispetto alla Legge n.91/81 non riguarda la disciplina del lavoro sportivo subordinato ma l'estensione della relativa materia ai subordinati non professionisti<sup>245</sup>.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo verrà abrogato il divieto secondo cui non si riconosceva la sussistenza del lavoro subordinato alle collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali.

Una nuova disciplina è prevista per le associazioni e società sportive dilettantistiche, che devono ottenere il riconoscimento, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva<sup>246</sup>.

*“La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazione sportive (...) avviene mediante l'iscrizione nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche”*<sup>247</sup>.

L'affiliazione è fondamentale dal momento che permette alla società o all'associazione dilettantistica di partecipare ai campionati riconosciuti dalla Federazione e qualora vinti, permetterebbero all'affiliata di qualificarsi al settore professionistico ed in tal caso l'ente deve adeguarsi alle prescrizioni previste agli articoli 13 e 14 del d.lgs. n.36/2021.

*“In particolare, le società sportive devono costituirsi nelle forme di società per azioni o di società a responsabilità limitata con oggetto esclusivo e con necessaria presenza del collegio sindacale.*

*Inoltre, nell'atto costitutivo, deve, altresì, essere istituito un organo consultivo, composto da almeno 3 membri e massimo 5, eletti ogni tre anni dagli abbonati della società, che emetta pareri vincolanti per tutelare interessi specifici dei tifosi”*<sup>248</sup>.

Nel momento in cui l'affiliazione non avviene vi sono una serie di conseguenze giuridiche, la prima è l'invalidità dell'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art.2329, n.3 del codice civile<sup>249</sup>, la seconda è lo scioglimento della società o dell'associazione sia dilettantistica che professionistica

---

<sup>245</sup> G. Sandulli, *Il Decreto Legislativo n. 36/2021 di riforma del lavoro sportivo. Luci e ombre a una prima lettura*, in *olympialex*, 2021, pag.49

<sup>246</sup> Art.10, c.1 d.lgs. n.36/2021

<sup>247</sup> Art.10, c.2 d.lgs. n.36/2021

<sup>248</sup> M. Colistro, *La riforma dello sport: analisi dei cinque decreti attuativi*, in *Ratio Iuris*, n. LXXIV, febbraio 2022

<sup>249</sup> *“che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto”*

ai sensi dell'art.2482, c.1, n.2 codice civile, dal momento che l'oggetto sociale programmato sarebbe impossibile da raggiungere<sup>250</sup>.

Con riguardo alle società sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art.14 del Decreto, devono depositare, entro il termine di trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, l'atto di costituzione nella Federazione Sportiva Nazionale alla quale sono affiliate.

#### ***II.IV. Il vincolo sportivo per i dilettanti e la sua abolizione***

La novità più rilevante apportata dal d.lgs. n.36/2021 è l'abolizione del vincolo sportivo, la nuova normativa stabilisce la eliminazione del vincolo sportivo come limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta.

La previgente normativa prevedeva all'art.16<sup>251</sup> già l'eliminazione del vincolo sportivo relativamente all'atleta professionista, quindi l'abolizione del vincolo prevista dall'art.31 interessa unicamente gli atleti dilettanti che fino all'entrata in vigore del decreto legislativo ero le uniche figure ancora soggette al vincolo sportivo.

Vigeva l'obbligo per l'atleta che decideva di partecipare a competizioni riconosciute dalle singole Federazioni e dal CONI di tesserarsi tramite la società sportiva affiliata alla Federazione cui l'atleta decideva di associarsi per praticare l'attività sportiva. Il tesseramento federale produceva un rapporto giuridico tra l'atleta dilettante e la società presso la quale si era iscritto, il quale, a sua volta, determinava l'obbligo di rispettare le regole della Federazione e dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

In ogni caso il vincolo consisteva nel diritto della società di utilizzare in via esclusiva le prestazioni dell'atleta e nel potere di cederlo senza il suo consenso e nel divieto di recesso unilaterale dal

---

<sup>250</sup> *“per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie”*

<sup>251</sup> Art.16, Legge n.91/81: *“Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come "vincolo sportivo" nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società”*

momento che il vincolo non presentava alcun termine<sup>252</sup>, per cui l'atleta dilettante che desiderava recedere doveva necessariamente rivolgersi alla società che aveva completo potere nella decisione di cedere o meno "il cartellino".

Il vincolo sportivo aveva una durata variabile nel tempo in base alla Federazione di appartenenza, per esempio nel settore del calcio dilettantistico, il vincolo a vita era stato sostituito<sup>253</sup> da un vincolo pluriennale fino al compimento del venticinquesimo anno di età, sancendo il diritto per ciascun calciatore dilettante di ottenere lo svincolo automatico<sup>254</sup>.

Secondo la tesi di Ferraro il rapporto associativo tra l'atleta dilettante e la società è possibile assimilarlo alla "figura del familiare che effettua una prestazione di fare atipica ai sensi dell'art.230 bis c.1<sup>255</sup> senza che si costituisca alcun rapporto di lavoro o associativo in senso stretto"<sup>256</sup>, considerando che il dilettantismo non prevedeva la sussistenza di un rapporto di lavoro.

La limitazione imposta dal vincolo possedeva la *ratio* della non concorrenza per un periodo di tempo illimitato, determinando però la violazione sia del diritto di praticare un'attività sportiva sancito dall'art.1 della Legge n.91/81 secondo il quale "*l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero*" sia del diritto

---

<sup>252</sup> L'assenza di un termine nel vincolo sportivo per i dilettanti rappresenta una nitida differenza con gli sportivi professionisti che invece possiedono nei loro contratti un termine di risoluzione

<sup>253</sup> La disposizione è stata soppressa da un Comunicato Ufficiale del 14 Giugno 2002, n.34/A della F.I.G.C.

<sup>254</sup> Cfr. art. 32 bis e art.32 ter del NOIF

<sup>255</sup> "*Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato (...)*"

<sup>256</sup> F. Ferraro, *Il calciatore tra lavoro sportivo professionistico e dilettantistico*, in *Rivista Lavoro Diritti Europa*, 2019, pag.9

di libertà di associazione ex art.18 Costituzione<sup>257</sup>, inoltre *“l’associato può sempre recedere dall’associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato”*<sup>258</sup>.

Il vincolo sportivo e le sue limitazioni si applicavano anche ai minori dilettanti, violando in tale caso non solo i principi poc'anzi citati ma anche la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza secondo cui *“Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica”*<sup>259</sup>.

La disciplina generale prevedeva che il vincolo sportivo per la prestazione sportiva avvenisse sotto corrispettivo economico, tuttavia l’atleta dilettante poteva ricevere da parte della società un rimborso spese o altre forme di contributo di sostegno come previsto dalla Lega Nazionale Dilettanti.

La disciplina del vincolo sportivo veniva considerata sotto diversi aspetti illegittima dal momento che violava diverse disposizioni della Costituzione, quali il diritto di esprimere liberamente la propria personalità nell’ambito delle formazioni sociali<sup>260</sup>; il principio di eguaglianza formale e sostanziale<sup>261</sup>; il diritto al lavoro<sup>262</sup>; il diritto di associazione<sup>263</sup>.

Inoltre il vincolo sportivo senza termine o con un termine pluriennale doveva essere considerato in contrasto con la normativa comunitaria per via della negazione della libertà di circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione<sup>264</sup>.

Nonostante i ripetuti tentativi<sup>265</sup> di abolire l’aberrante istituto del vincolo sportivo attraverso qualsiasi mezzo giudiziario e politico, solo con il d.lgs. n.36/2021 si avrà la sua abolizione a partire dalla stagione sportiva 2024/2025.

---

<sup>257</sup> *“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.*

*Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”*

<sup>258</sup> Art.24 c.1, Codice Civile

<sup>259</sup> Art.31

<sup>260</sup> Art.2 Cost.

<sup>261</sup> Art.3 Cost.

<sup>262</sup> Art.4 Cost.

<sup>263</sup> Art.18 Cost.

<sup>264</sup> Art.48 TUE

<sup>265</sup> Da ultimo il caso Mauriello Pasquale/ FIGC TAR LAZIO, Sezione Terza Quater n. 6258/2013 e la campagna di comunicazione dell’Associazione Italiana Calciatori *“Liberi di giocare”*

L'abolizione rimuove il limite fondamentale secondo cui l'atleta non poteva trasferirsi ad altra società senza il nullaosta di quella di appartenenza, inoltre viene meno il diritto per la società di tesseramento di stipulare il primo contratto professionistico ma rimane l'obbligo del versamento del premio di addestramento<sup>266</sup>, ora viene definito con l'epiteto "premio di formazione tecnica"<sup>267</sup>, solo in caso di primo contratto di lavoro sportivo. Inoltre, non vi è più l'obbligo per le società di reinvestire il premio di formazione tecnica per il perseguimento di fini sportivi.

Ovviamente tale obbligo riguarda sia le società professionistiche sia le società dilettantistiche dal momento che entrambe, ora, possono stipulare contratti di lavoro.

L'abolizione del vincolo sportivo ha suscitato numerose polemiche da parte del mondo dello sport che considera tale libertà altamente pericolosa per le società dilettantistiche dal momento che queste potrebbero vedere "scappare" i giocatori più promettenti, oltre ai diversi introiti derivanti dalla cessione dei diritti sportivi dell'atleta stesso<sup>268</sup>.

Alla luce di tale analisi emerge la nuova criticità, che le società non potranno più fare programmi a lungo termine con un atleta per garantire il diritto di libertà di associarsi<sup>269</sup>.

---

<sup>266</sup> Art.31, c.2: *“Le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione”*

<sup>267</sup> Art.31, c.2, let. a) e b) d.lgs n.36/2021

<sup>268</sup> M. Colisto, *La riforma dello sport: analisi dei cinque decreti attuativi*, in *ratioiuris*, 22 Giugno 2021

<sup>269</sup> F. Napoli, Postiglione: *“Ecco cosa accadrà con l'abolizione del vincolo sportivo”*, in *wpdworld.com*, 26 novembre 2020, in cui, riportando ciò che Francesco Postiglione cita espressamente *«più che economico il problema per i club sarà di programmazione tecnica: se so di avere un atleta per 5, 6 o 7 anni ci posso investire in un certo modo»*

## ***II.V. L'assenza di tutele per il dilettantismo: sulla via del tramonto***

L'automatica qualificazione del dilettantismo impedisce “l'emersione e l'adeguata tutela, nell'ordinamento generale, di diritti patrimoniali e non”<sup>270</sup>, quindi il mancato riconoscimento del professionismo comporta la privazione di diverse tutele che pongono sul piano sostanziale una diseguaglianza.

La presenza di un rapporto di lavoro subordinato dovrebbe comportare un riconoscimento di determinate tutele, in ambito sportivo queste tutele sono previste dalla Legge n.91/81 con particolare riferimento alla tutela previdenziale, alla tutela assicurativa, alla tutela sanitaria. Sul piano formale però tali tutele sono previste unicamente per gli sportivi qualificati come professionisti, precludendo in questo modo agli atleti dilettanti le tutele previste dalla norma di riferimento.

Deve ritenersi non in linea con il dettato costituzionale il rimettere all'autodeterminazione dei privati, cioè delle singole Federazioni, la scelta del modello di tutela in presenza di prestazioni lavorative, infatti con la disciplina prevista dalla Legge n.91/81 si consegna all'apprezzamento delle singole Federazioni la scelta della disciplina giuridica da adottare. Inoltre, ogni possibile contenzioso in materia di qualificazione di professionismo e dilettantismo è spesso discusso all'interno della stessa Federazione a causa delle cosiddette clausole compromissorie attraverso le quali le singole Federazioni tendono ad applicare un sistema di tipo endoassociativo.

Partendo da quello fin ora esposto si giunge alla conclusione che la qualifica formale di professionista o dilettante non porta alla soluzione di nessuna questione ed anzi può essere (o meglio, deve essere) considerata l'origine di evidenti discriminazioni tra i due distinti settori.

Le discriminazioni sono state riscontrate ed accertate in diverse Sentenze da parte di distinti Tribunali distribuiti sul territorio nazionale, come nel caso del Tribunale di Verona che ha statuito<sup>271</sup> che il ricorrente, il Signor Ramon Ismael Gato Moya subiva un comportamento discriminatorio in quanto egli, se pur formalmente dilettante, “*prestava la propria attività a favore delle società sportive italiane in virtù di un rapporto contrattuale che presenta tutte le caratteristiche di un rapporto di lavoro*”.

Orientamento ripreso e condiviso da altri tribunali quali quello di Reggio Calabria che in una sentenza afferma:

*“i praticanti una disciplina dilettantistica possono svolgere tutta la propria attività percependo compensi più o meno elevati in forza di contratti stipulati con le società sportive e, pertanto, in sede*

---

<sup>270</sup> M. Ferraro, *La natura giuridica del vincolo sportivo*, in RDSport, 1987

<sup>271</sup> Ordinanza del 23 luglio 2002

*cautelare è tutelabile l'interesse dell'atleta dilettante a scongiurare la perdita del corrispettivo alla prestazione sportiva che sarebbe assicurato dal contratto stipulato dalla società”.*

La regola generale prevede che gli sport nei quali la Federazione non ha previsto il settore professionistico, esso non sia previsto né per il settore femminile né per il settore maschile; quindi per definizione il settore femminile di qualsiasi sport è dilettantistico. Da ciò deriva che la differenza di tutela tra atleti professionisti e atleti dilettanti si declina anche nel genere<sup>272</sup>.

La mancata qualifica di professionista quindi impedisce il riconoscimento di basilari tutele, con particolare riguardo alle atlete che si vedono private di tutele e garanzie in caso di gravidanza e puerperio<sup>273</sup>. Però la configurazione di discriminazione di genere avviene sul piano sostanziale ma esso trova le proprie radici in una disparità di trattamento basata non sul sesso bensì sulla netta distinzione tra professionisti e dilettanti. Nonostante ciò, è auspicabile che una normativa in materia di tutela per le atlete in stato di gravidanza e puerperio sia repentinamente approvata così da poter conciliare il binomio tra mamma e atleta, cosa non avvenuta con la proposta di Legge dell'Onorevole Manuela Di Centa che nel 2011 presentò un disegno di legge volto a introdurre una tutela previdenziale per gli atleti dilettanti e a riconoscere alle donne una tutela in caso di maternità attraverso l'erogazione di una indennità, ma la proposta fu bocciata al Senato.

Con riferimento alle somme percepite dai dilettanti a qualsiasi titolo devono essere configurate nei redditi diversi, precludendo la possibilità di versare i contributi previdenziali alle società come previsto dalle circolari INPS n.32 del 7 febbraio 2001, n.21 del 30 gennaio 2003 e n.42 del 26 febbraio 2003.

Per ciò che concerne la tutela assicurativa, la maggior parte delle Federazioni<sup>274</sup> prevede obbligatoriamente una copertura assicurativa in caso di morte o di infortuni, sottoscritta dagli atleti al momento del tesseramento, mentre nessuna tutela è prevista in caso di invalidità temporanea o per malattia, motivo per cui si può giungere alla conclusione che la tutela assicurativa prevista per i professionisti è profondamente più garantista rispetto a quella per i dilettanti che in alcuni casi devono addirittura stipulare personalmente eventuali polizze.

Un ulteriore indice di discriminazione tra l'atleta professionista e l'atleta dilettante è rappresentato dall'aberrante vincolo sportivo, che per il primo è stato abolito dalla Legge n.91/81 mentre per i

---

<sup>272</sup> M. Pittalis, *Donne e sport: quando la legge non è uguale per tutti*, in *Donne e sport. Riflessioni in un'ottica di genere*, 2018

<sup>273</sup> *Ibidem*

<sup>274</sup> Esempio è la Lega Nazionale Dilettanti



dilettanti il vincolo esiste tuttora e verrà, finalmente, abolito con l'entrata in vigore del d.lgs. n.36/2021<sup>275</sup>.

Insomma, il settore sportivo necessitava di una radicale riforma in riferimento alla distinzione tra professionismo e dilettantismo dal momento che in diversi Campionati nonché in diverse discipline sportive gli atleti e le atlete devono essere considerate dei "lavoratori" chiamati ad un impegno costante nel tempo sotto corrispettivo economico che ricevono periodicamente dalla propria società. La riforma era invocata dalla comunità sportiva nazionale ed internazionale affinché la qualifica non sia più soggetta a valutazioni Federali <sup>276</sup>, giungendo ad una tutela riconosciuta non più in riferimento ad un rapporto di lavoro bensì applicate all'atleta in quanto tale se rispetta l'unico requisito davvero utile, quello della prevalenza dell'impegno nell'attività sportiva. Le conseguenze sul piano della tutela sarebbero subito percepibili, si pensi alla previdenza sociale dalla quale i dilettanti sono esclusi dal momento che sul piano giuridico non sono considerati dei lavoratori.

Ma la Legge n.91/81 sembrava ineluttabile e, nonostante le aspre critiche, continuava a rimanere in vigore dal momento che il legislatore appariva riluttante a intromettersi nell'impermeabile ambiente delle Federazioni<sup>277</sup>, rifugiandosi come soluzione allo spinoso problema in una semplice distinzione nominalistica tale per cui affrontava la situazione escludendo, nuovamente, la specificità del settore sportivo ed in particolar modo l'esigenza di ciascuno sport.

Il d.lgs. n.36/2021 ha riservato alle donne due articoli per il sostegno delle atlete nello sport, istituendo un fondo per il passaggio al professionismo di campionati femminili<sup>278</sup> e per l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili<sup>279</sup>, e promuovendo la parità di genere a tutti i livelli e in ogni struttura<sup>280</sup>.

---

<sup>275</sup> Per una analisi approfondita si rimanda al II.IV.

<sup>276</sup> M.T. Spadafora, *Nodi irrisolti nella disciplina del lavoro sportivo*, in MGL, 2016, pagg. 199-200

<sup>277</sup> Fabrizio Ferraro, *Il calciatore tra lavoro sportivo professionistico e dilettantistico*, in *Rivista Lavoro Diritti Europa*, 2019, pag.23

<sup>278</sup> Art.39, c.2 d.lgs. n.36/2021

<sup>279</sup> Art.39, c.3, lett. a) d.lgs. n.36/2021

<sup>280</sup> Art.40, c.1 d.lgs. n.36/2021

Dal d.lgs. n.36/2021 facendo venire meno la distinzione fra professionisti e dilettanti nel lavoro sportivo, estende le tutele sanitarie<sup>281</sup>; la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro<sup>282</sup> in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva ricordando in particolar modo l'art.2087 c.c.<sup>283</sup> ; la tutela assicurativa, infatti verranno assicurati presso la gestione separata dell'INPS con l'applicazione delle norme della legge 8 agosto 1995, n.35, nello specifico gli atleti dilettanti assicurati presso altre forme obbligatorie verseranno alla gestione separata una aliquota contributiva del 10%<sup>284</sup> ; la tutela previdenziale riguardante IVS<sup>285</sup>, maternità, malattia, assegno per il nucleo familiare, disoccupazione involontaria<sup>286</sup> . Inoltre, a tutti i lavoratori sportivi subordinati verranno estese le tutele INAIL in caso di infortunio sul lavoro, tutela che attualmente è riconosciuta solo per i lavoratori sportivi professionisti. La tutela antinfortunistica dettata dall'art.34 del d.lgs. si applica ai lavoratori subordinati con l'assicurazione obbligatoria e l'iscrizione all'INAIL.

---

<sup>281</sup> Art.32, d.lgs. n.36/2021:

1. *L'attività sportiva dei lavoratori sportivi di cui all'articolo 25 è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate (...)*
2. *Le norme di cui al comma 1, devono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere. (...)*

<sup>282</sup> Art.33, c.1 d.lgs. n.36/2021

<sup>283</sup> *“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”*

<sup>284</sup> Art.33, c.3 d.lgs. n.36/2021

<sup>285</sup> Acronimo per Invalidità, Vecchiaia e Superstiti. Il contributo IVS INPS serve a finanziare le spese che potrebbero essere sostenute in caso di inabilità del lavoratore, di anzianità o di morte per sostenere i superstiti

<sup>286</sup> NASPI per i lavoratori dipendenti mentre Dis-Coll (l'indennità di disoccupazione per i collaboratori) per i collaboratori iscritti alla Gestione Separata

## ***II.VI. L'introduzione della figura dello sportivo amatore***

La distinzione fondamentale all'interno del d.lgs. n.36/2021 non è più tra professionisti e dilettanti, ma tra i lavoratori sportivi ex art.25 e gli amatori ex art.29.

Il Legislatore è consapevole che nel settore dilettantistico gravitano diversi soggetti che *“mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro neanche indiretti ma esclusivamente con finalità amatoriali”*<sup>287</sup>, quindi soggetti che non possono essere definiti come lavoratori sportivi dal momento che *“le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti”*<sup>288</sup>.

Il d.lgs. n.36/2021 introduce la figura dello sportivo amatore caratterizzata *“dalla causa solidaristica-sociale della prestazione e destinataria di apposite regole di matrice protettiva e anti-fraudolenta”*<sup>289</sup>, l'art.29 delinea le caratteristiche distintive della prestazione sportivo amatoriale che permette *“alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI”*<sup>290</sup> di avvalersi di tale figura per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali nonché per promuovere lo sport.

Per garantire la genuinità di tali scopi<sup>291</sup>, le prestazioni sportive amatoriali *“non sono retribuite in alcun modo”* però il legislatore prevede la possibilità di riconoscere *“premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui si applica l'art.36, c.7”*<sup>292</sup>.

L'art.36 c.7 recita che *“la soglia di esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche ai redditi da lavoro sportivo*

---

<sup>287</sup> Art.29, c.1 d.lgs. n.36/2021

<sup>288</sup> *Ibidem*

<sup>289</sup> M. Biasi, *Causa e tipo nella riforma del lavoro sportivo. Brevi osservazioni sulle figure del lavoratore sportivo e dello sportivo amatore nel d.lgs. n.36/2021*, in *Lavoro Diritti Europa*, n.3/2021, pag.15

<sup>290</sup> Art.29, c.1 d.lgs. n.36/2021

<sup>291</sup> M. Biasi, *Causa e tipo nella riforma del lavoro sportivo. Brevi osservazioni sulle figure del lavoratore sportivo e dello sportivo amatore nel d.lgs. n.36/2021*, in *Lavoro Diritti Europa*, n.3/2021, pag.14

<sup>292</sup> Art.29, c.2 d.lgs. n.36/2021

nei settori dilettantistici, quale che sia la tipologia di rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali”, quindi “le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000”<sup>293</sup>. Mentre “non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale”<sup>294</sup>.

Quindi il legislatore fissa come soglia a tali erogazioni i 10.000 euro, quando le somme ricevute a qualsiasi titolo superano, o all’origine o in corso di rapporto<sup>295</sup>, la suddetta soglia, “le prestazione sportiva deve essere considerata di natura professionale ai sensi dell’articolo 25, c.1, per l’intero importo”<sup>296</sup>. In altre parole, l’amatore viene considerato a tutti gli effetti un lavoratore e la sanzione comminata prevede che la posizione dell’amatore deve essere contrattualizzata secondo la disciplina del d.lgs. n.36/2021 per il lavoratore sportivo sottostando alla relativa disciplina, anche fiscale<sup>297</sup>.

Il legislatore delegato memore della amorfa fattispecie costruita per il dilettante con la Legge n.91/81, decide di costruire una intera architettura precisa intorno allo sportivo amatoriale così da poter escludere qualsiasi tentativo fraudolento di interpretazione sulla figura dell’amatore.

Motivo per cui il Decreto prevede due criteri per inquadrare lo sportivo amatore, il primo, come pocanzi visto, è di tipo quantitativo economico mentre il secondo criterio è qualitativo poiché “incentrato sulle caratteristiche intrinseche della prestazione amatoriale: personalità, gratuità e spontaneità”<sup>298</sup>.

Il parametro qualitativo è squisitamente rinvenibile solo nelle prestazioni sotto la soglia dei 10.000 euro, “soglia oltre la quale la prestazione va considerata sicuramente professionale”<sup>299</sup>.

---

<sup>293</sup> Art. 69, c. 2, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917

<sup>294</sup> Art. 69, c. 2, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917

<sup>295</sup> G. Anastasio, *La novità sul lavoro sportivo dilettantistico*, in *Associazioni e sport*, n. 2/2021, pag.47

<sup>296</sup> Art.29, c.2 d.lgs. n.36/2021

<sup>297</sup> M. Biasi, *Causa e tipo nella riforma del lavoro sportivo. Brevi osservazioni sulle figure del lavoratore sportivo e dello sportivo amatore nel d.lgs. n.36/2021*, in *Lavoro Diritti Europa*, n.3/2021, pag.14

<sup>298</sup> *Ibidem*

<sup>299</sup> G. Anastasio, *La novità sul lavoro sportivo dilettantistico*, in *Associazioni e sport*, n. 2/2021, pag.47

La netta distinzione tra lavoratore sportivo e sportivo amatore “non avviene attraverso il divieto di dar vita a forme anfibologiche di collaborazione”<sup>300</sup>, ma attraverso l’interpretazione del famoso articolo 67,c.1, lett. m) TUIR. Infatti il d.lgs. n.36/2021 prevede<sup>301</sup> che gli emolumenti entro la soglia reddituale dei 10.000 euro ricadono, sia ai fini fiscali che previdenziali, nel predetto articolo come “*emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive*”<sup>302</sup>. Con riguardo al criterio quantitativo emerge come esso sia espressione della volontà legislativa di fissare un confine tra il lavoratore sportivo e l’amatore<sup>303</sup>, nonostante ciò non si esclude drasticamente la possibilità che una prestazione resa in via continuativa e con lo scopo di lucro rientri nel lavoro sportivo ex art.25, anche se tale compenso non superi il limite deciso dal legislatore dei 10.000 euro. La nuova struttura del d.lgs. n.36/2021, attraverso “una lettura combinata degli articoli 29 e 36, c.6”<sup>304</sup> ha voluto ricostruire il rapporto tra il contribuente sportivo e l’Erario, evitando il sistema della Legge n.91/81 che produceva una zona grigia dove si operava ai danni del fisco. Con il nuovo schema non sarà più possibile creare un rapporto giuridico tra lo sportivo e il sodalizio diverso da quello squisitamente amatoriale<sup>305</sup>, quindi non sarà possibile, sotto la soglia dei 10.000 euro, instaurare rapporti contrattuali a titolo oneroso aventi ad oggetto un corrispettivo qualificabile come “reddito diverso”<sup>306</sup>.

Come già detto, l’amatore svolge la propria attività “*in modo personale, spontaneo o gratuito*”<sup>307</sup>, criteri in comune con il volontario disciplinato nel Codice del Terzo Settore<sup>308</sup>, ma a differenza di quest’ultimo assume un significato diverso la gratuità della prestazione, che nel Terzo settore è derogabile solo con dei rimborsi spese documentati.

---

<sup>300</sup> *Ibidem*

<sup>301</sup> Art.36, c.6 d.lgs. n.36/2021

<sup>302</sup> *Ibidem*

<sup>303</sup> G. Sandulli, *Il Decreto Legislativo n. 36/2021 di riforma del lavoro sportivo. Luci e ombre a una prima lettura*, in *olympialex*, 2021, pagg.49 ss.

<sup>304</sup> G. Anastasio, *La novità sul lavoro sportivo dilettantistico*, in *Associazioni e sport*, n. 2/2021, pag.47

<sup>305</sup> *Ibidem*

<sup>306</sup> *Ibidem*

<sup>307</sup> Art.29, c.1 d.lgs. n.36/2021

<sup>308</sup> G. Anastasio, *La novità sul lavoro sportivo dilettantistico*, in *Associazioni e sport*, n. 2/2021, pag.45

Pur riconoscendo la possibilità di conferire premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, bisognerà qualificare correttamente l'indennità di trasferta solo in relazione agli effettivi spostamenti dell'amatore, ovvero ad ogni rimborso dovuto "ad un disagio o depauperamento del proprio patrimonio"<sup>309</sup> che non possa in alcun modo essere ricondotto al semplice tempo che l'amatore mette a disposizione della società o associazione sportiva.

*"Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale"*<sup>310</sup>, di conseguenza la figura dell'amatore non è compatibile con lo scopo di lucro, anche indiretto, dal momento che contrasterebbe con il principio del volontariato gratuito.

L'amatore è anche destinatario di alcune tutele previste nel d.lgs. n.36/2021 tra cui l'assicurazione obbligatoria per i danni a terzi<sup>311</sup> e per gli infortuni<sup>312</sup>, pur essendo di portata indubbiamente inferiore rispetto alle garanzie riconosciute ai lavoratori sportivi.

Per la responsabilità civile degli sportivi amatori bisogna *in primis* distinguere tra associazioni dilettantistiche riconosciute e non riconosciute. Il decreto legislativo attuativo n.117/2021 in materia di semplificazioni, prevede che le ASD "possano acquisire la personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport, senza essere tenute a documentare alcun patrimonio minimo"<sup>313</sup>.

La responsabilità degli amministratori nei confronti dell'associazione dilettantistica è disciplinata ai sensi dell'art.1710 codice civile, quindi gli amministratori sono responsabili solo se i danni da loro causati sono direttamente riconducibili alla loro condotta e se questi derivano dall'inadempimento di un obbligo previsto dalla legge o dallo statuto associativo. Quindi coloro che vantano un credito nei confronti dell'associazione potranno agire solo aggredendo il patrimonio sociale, motivo per cui ai fini di tutelare i terzi creditori, il legislatore ha previsto l'obbligo di "assicurare i volontari per la responsabilità civile verso i terzi"<sup>314</sup>.

---

<sup>309</sup> Ivi, pag.50

<sup>310</sup> Art.29, c.3 d.lgs. n.36/2021

<sup>311</sup> Art.29, c.4 d.lgs. n.36/2021

<sup>312</sup> Art.34, c.4 d.lgs. n.36/2021

<sup>313</sup> Art.14, d.lgs. n.39/2021

<sup>314</sup> Art.29, c.4 d.lgs. n.36/2021

“L’istituto giuridico della responsabilità civile detta le regole che disciplinano le ipotesi in cui qualcuno ha subito un danno e qualcun altro è obbligato a ripararlo e comprende sia quelle dettate in tema di fatti illeciti, sia quelle relative all’inadempimento delle obbligazioni”<sup>315</sup>.

Per analizzare al meglio la responsabilità civile del fatto commesso da un soggetto volontario è importante introdurre l’ipotesi di responsabilità indiretta, cioè responsabilità per fatto altrui ponendo l’onere della responsabilità del risarcimento in capo “*ai padroni e ai committenti che sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti*”<sup>316</sup>.

Tale disposizione si collega alla responsabilità delle organizzazioni di volontariato, perché “è grazie alla presenza di questa norma che l’organizzazione è tenuta a rispondere dei fatti illeciti commessi dai propri associati”<sup>317</sup>, infatti nella prassi nell’applicazione dell’art.2049 c.c. “vi è la tendenza a non ritenere necessario un rapporto di lavoro subordinato, essendo sufficiente un atto di volontà del “*dominus*” che chiede ad altri di svolgere una determinata attività nel proprio interesse mediante incarico”<sup>318</sup>.

Da tali premesse è agevole intuire perché il legislatore imponga agli enti dilettantistici di stipulare nei confronti dei volontari una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi ed opera per evitare che i volontari stessi possano essere costretti a dover risarcire i danni arrecati a terzi.

L’assicurazione deve coprire i danni sia alle persone che alle cose connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato<sup>319</sup> quindi fondamentale è che l’attività dichiarata al momento della stipula del contratto di assicurazione sia la medesima che si stava compiendo al momento della commissione del danno.

Il problema sorge nei casi che non siano coperti dall’assicurazione obbligatoria, in questo caso l’ente dilettantistico è responsabile in solido con il volontario.

---

<sup>315</sup> G. Visintini, *Cos’è la Responsabilità Civile. Fondamenti della disciplina dei fatti illeciti e dell’inquadramento contrattuale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, Pag. 11

<sup>316</sup> Art.2049 c.c.

<sup>317</sup> G. Vertucci, *La responsabilità civile del soggetto volontario e il problema assicurativo*, in *diritto.it*, 14 marzo 2018

<sup>318</sup> *Ibidem*

<sup>319</sup> L. 266/1991





## CAPITOLO III

### L'ACCORDO COLLETTIVO NEL BASKET PROFESSIONISTICO (F.I.P./L.B.A./G.I.B.A.)

#### ***III.1. Lo status del giocatore di pallacanestro e la modifica dell'art.2 dello Statuto Federale F.I.P.***

*“Come un dono sotto l'albero di Natale, il basket nasce nella seconda metà del dicembre 1891 con il sapore della leggenda ad avvolgere le sue origini e a renderne affascinante la storia”<sup>320</sup>.*

Quando il 15 dicembre del 1891 il canadese James Naismith, professore di educazione fisica presso la *International Training School* di Springfield nel Massachusetts, insegnò ai propri allievi il nuovo sport, non avrebbe decisamente potuto prevedere che quelle semplici tredici regole avrebbero creato uno sport tra i più diffusi ed amati sull'intero globo terrestre.

La pallacanestro venne ideata per tenere allenati ed impegnati dopo le ore di studio gli ospiti del college del Massachusetts, i quali nei gelidi e rigidi inverni non potevano praticare né il football (che invece veniva praticato durante l'autunno) né il baseball (praticato in primavera), mentre la ginnastica che veniva praticata nelle palestre risultava noiosa ai giovani studenti.

Il professore Naismith si ingegnò per creare uno sport che si potesse praticare in una palestra con regole semplici da assimilare, rispettando un budget abbastanza esiguo, prevedendo contatti fisici tali da non produrre violenza e, infine, che fosse divertente per gli studenti<sup>321</sup>.

Quello sport nato come momento ricreativo, nel corso del tempo, si è trasformato in una struttura economica tale da produrre un impero del *business*.

Ma i riflettori sul basket sono accessi principalmente oltreoceano, negli Stati Uniti d'America, mentre in Italia è importante sottolineare come una struttura normativa riguardante il settore professionistico si ebbe solo a partire dagli anni Novanta, come per la qualifica di professionista per i giocatori di basket, arrivata solo dopo la promulgazione della Legge n.91/81.

Antecedente alla norma cardine del professionismo in Italia, l'attività sportiva praticata dai giocatori di pallacanestro nella massima lega era considerata una attività dilettantistiche che di fatto era, invece, l'esercizio di una professione di tipo subordinato.

---

<sup>320</sup> M. Arceri e V. Bianchini, *La Leggenda del Basket*, Baldini&Castoldi, 2015

<sup>321</sup> *Ibidem*

Nei Capitoli precedenti è stato possibile constatare che la Legge n.91/81 ha disciplinato unicamente i rapporti di lavoro tra società sportiva e propri atleti solo qualora riconosciuti come professionistici dalla Federazione di appartenenza.

Lo *status* del giocatore di pallacanestro è stato per diversi anni, precisamente 14 anni, ostacolato dall'art. 2 dello Statuto Federale F.I.P.<sup>322</sup>. Durante l'Assemblea Straordinaria è stato sancito il passaggio al professionismo della pallacanestro della Lega Serie A attraverso una modifica dello Statuto della Federazione Italiana Pallacanestro<sup>323</sup>, seguendo il percorso avviato già da altre Federazioni come quella del ciclismo, del motociclismo, del pugilato e del calcio.

Prima della riforma, l'art.2 c.2 permetteva solo ai giocatori dilettanti di essere tesserati alla F.I.P., astenendosi la Federazione Italiana dal fornire una definizione di giocatore dilettante, essa doveva essere dedotta dall'art.3 del Regolamento Interno della F.I.B.A.. L'articolo disciplinava la figura del giocatore professionista come colui che della "pallacanestro fa la propria professione", nonché essere membro di una squadra professionista. Quindi prima di poter qualificare un cestista come professionista bisognava che venisse qualificata come professionista la squadra di appartenenza.

Nonostante una definizione di professionista reperibile nel Regolamento Internazionale, nell'ordinamento interno i cestisti dovevano necessariamente essere dilettanti per essere tesserati F.I.P. poter giocare nella massima Lega di Serie A ai sensi dello Statuto della Federazione. Creando un cortocircuito secondo cui gli atleti percepivano dei compensi regolamentati dall'ordinamento e previsti per i dilettanti che dovevano essere considerati uno stipendio più che un rimborso spesa, nonostante ciò i giocatori di pallacanestro non potevano essere dichiarati né tantomeno tesserati come professionisti poiché contrari al succitato articolo 2 dello Statuto della F.I.P..

Si produceva il paradosso del "professionista di fatto" in un settore che prima del passaggio al settore professionistico della Lega Serie A produceva un fatturato di 100 miliardi di lire<sup>324</sup>, all'epoca il bilancio di una società di vertice della massima serie si aggirava intorno ai 10 miliardi<sup>325</sup>.

Il settore del basket necessitava urgentemente di una riforma, l'industria che si era creata non poteva più essere considerata dilettantistica ed essere priva di una regolamentazione adeguata,

---

<sup>322</sup> Deliberato il 9 luglio 1994 durante la XXIX Assemblea Generale Straordinaria tenutasi ad Ostia

<sup>323</sup> Da questo momento F.I.P.

<sup>324</sup> Corriere dello sport, 9 marzo 1988

<sup>325</sup> *Ibidem*

quelli che erano dei semplici rimborsi spese si aggiravano intorno a milioni di lire per i giocatori più affermati<sup>326</sup>.

Nonostante i rimborsi spesa con diversi zero, i cestisti continuavano ad essere qualificati come dilettanti in base alla normativa federale ma rispetto alla normativa statale il cestista dilettante veniva considerato un lavoratore autonomo occasionale dal momento che i rimborsi spesa rientravano nei redditi diversi e dovevano essere dichiarati dall'atleta<sup>327</sup>.

Con l'entrata in vigore della Legge n.91 del 1981, il legislatore ha demandato alle singole federazioni il potere di qualificare un atleta come professionista o dilettante ma non ha devoluto il potere di stabilire quando il rapporto che intercorre tra l'atleta e la propria società sia configurabile come rapporto di lavoro o meno. Tale potere è rimasto nelle mani dell'ordinamento statale con le proprie norme.

Con lo *status* di dilettante, quindi, si può configurare un rapporto di lavoro per l'ordinamento statale quando vi sia un contratto avente ad oggetto due prestazioni, la prima sportiva e l'altra retributiva. Ma tale rapporto sinallagmatico non insorge automaticamente, non si può affermare che in ogni situazione il dilettante possa essere assimilato alla figura del lavoratore, infatti può accadere che il dilettante instauri con la società un rapporto di natura solamente associativa, priva di qualsiasi retribuzione assimilabile ad uno stipendio.

Solo con l'Assemblea Straordinaria del 9 luglio 1994 è stato rimosso l'ostacolo dell'art.2 che impediva ai cestisti di poter essere qualificati come professionisti e quindi di poter godere a livello legale dei benefici e degli oneri dello *status* di professionista.

---

<sup>326</sup> Roberto Brunamonti è stato uno dei più grandi cestisti italiani vincendo 4 Campionati (1983-84; 1992-93; 1993-94; 1994-95), 3 Coppe Italia (1984;1989;1990), 1 Eurocuppa (1989-90) con la Virtus Bologna, 1 Coppa Korac (1979-80) con la Sebastiani Rieti. Nel Palmarès c'è anche un argento nelle Olimpiadi di Mosca del 1980, un oro negli Europei in Francia del 1983; un argento negli Europei in Italia del 1991 e un bronzo negli Europei nella Germania Ovest del 1985. Nel 1989 all'apice della propria carriera aveva dichiarato un imponibile di 271 milioni di lire, fonte Gazzetta dello Sport, 30 Novembre 1991

<sup>327</sup> Legge n.80 del 1986, art.1: *“Le indennità di trasferta, al netto delle relative spese di vitto, alloggio e viaggio documentate o delle indennità chilometriche e i rimborsi forfettari di spese, corrisposti ai soggetti che svolgono attività dilettantistiche in manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI (...) concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente (...)”*

Il Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico della Federazione Italiana Pallacanestro<sup>328</sup> per la definizione di professionista rimanda alla Legge n.91/81, affermando che *“appartengono al Settore Professionistico le Affiliate che, previa autorizzazione del Consiglio Federale, possono, ai sensi degli artt.2 e 10 L. 91/81, impiegare sportivi professionisti”*<sup>329</sup>.

Mentre la definizione di atleta “non professionista”<sup>330</sup> è riscontrabile nel Regolamento Esecutivo Tesseramento della Federazione Italiana Pallacanestro<sup>331</sup> come colui che svolge attività per Società partecipanti ai Campionati Nazionali non professionistici o Regionali maschili o femminili, per i quali è esclusa ogni forma di rapporto di lavoro, sia autonomo che subordinato. All’interno dello stesso Regolamento gli atleti tesserati vengono qualificati secondo le categorie<sup>332</sup> di atleti di divisione nazionale e atleti di divisione regionale, a loro volta suddivisi<sup>333</sup> in atleti senior e atleti giovanili.

Infine, in base all’art 10 c.1 del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico della Federazione Italiana Pallacanestro sono *“giovani di serie tutti gli atleti di categoria giovanile ai sensi dell’art.3 c.3 R.E.Tess., tesserati per Affiliate appartenenti al settore professionistico che non siano già stati tesserati come professionisti e per i quali è stato sottoscritto un tesseramento nazionale. Gli atleti tesserati regionali non sono considerati giovani di serie.”*

Inoltre, il giovane di serie può stipulare un contratto professionistico dal compimento del 16° anno di età *“solo ed esclusivamente”*<sup>334</sup> con l’Affiliata presso la quale il giovane di serie è tesserato. Dal momento in cui il giovane di serie accetta un regolare contratto professionistico perde

---

<sup>328</sup> Approvato dal Consiglio Federale con delibera n.526 del 5 giugno 2013 e aggiornato al 26 giugno 2020

<sup>329</sup> Art.1, c.1, Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico della Federazione Italiana Pallacanestro

<sup>330</sup> Art.4, Regolamento Esecutivo Tesseramento della Federazione Italiana Pallacanestro

<sup>331</sup> Approvato dal Consiglio Federale del 29-30 maggio 1998 ed aggiornato al Consiglio Federale del 23 ottobre 2020

<sup>332</sup> Art.3, c.1, Regolamento Esecutivo Tesseramento della Federazione Italiana Pallacanestro

<sup>333</sup> Art.3, c.2, Regolamento Esecutivo Tesseramento della Federazione Italiana Pallacanestro

<sup>334</sup> Art.10, c.6, Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico della Federazione Italiana Pallacanestro

automaticamente la qualifica di giovane di serie che non verrà più acquisita né in caso di naturale scadenza del contratto professionistico né in caso di rescissione consensuale del contratto<sup>335</sup>.

Nel Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico della Federazione Italiana Pallacanestro viene previsto che l'atleta qualificato come dilettante può stipulare un contratto con un'Affiliata del settore professionistico che in tal modo acquisisce il diritto di avvalersi delle prestazioni sportive dell'atleta dilettante<sup>336</sup>.

Il complesso rapporto che intercorre tra gli atleti e le proprie società è disciplinato contemporaneamente dall'ordinamento statale e dall'ordinamento sportivo, creando un ingarbugliato meccanismo giuridico tra i due ordinamenti che in alcuni aspetti disciplinano e regolano la stessa materia portando ad una legittima confusione<sup>337</sup>.

La giurisprudenza sottolinea che per i periodi anteriori al 30 giugno 1998, data in cui è entrato in vigore lo Statuto Federale della F.I.P., spetta al giudice amministrativo la giurisdizione sulla controversia relativa al riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una federazione sportiva nell'ambito di attività imprenditoriale svolta senza un'organizzazione dotata di autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale<sup>338</sup>.

Nel regime anteriore al d.leg. 23 luglio 1999 n.242, le federazioni sportive nazionali presentano un duplice aspetto, l'uno di natura pubblicistica, riconducibile all'esercizio in senso lato di funzioni pubbliche proprie del CONI, e l'altro in natura privatistica<sup>339</sup>.

Con riferimento specifico alle federazioni sportive nazionali, poi, la stessa giurisprudenza ha precisato che, nel regime anteriore al d.leg. 23 luglio 1999 n.242, sono da qualificare come pubblico impiego i rapporti di lavoro alle dipendenze della federazione sportiva, ancorché originati dalla stipulazione di un contratto di diritto privato solo qualora le mansioni non abbiano carattere tecnico ma amministrativo. Il carattere amministrativo è presente qualora la federazione assume la veste di

---

<sup>335</sup> Art.10, c.8, Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico della Federazione Italiana Pallacanestro

<sup>336</sup> Art.11, c.1, Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico della Federazione Italiana Pallacanestro

<sup>337</sup> A. Quaranta, *Rapporti tra ordinamento giuridico ed ordinamento sportivo*, in *Rivista Sportiva*, 1979, pag.30

<sup>338</sup> Sezioni Unite Civili; sentenza 3 novembre 2005, n.21289; Pres. Carbone, Est. Picone, P.M. Maccarone; Crea e altri c. Federazione Italiana Pallacanestro. Conferma Tribunale Roma 10 aprile 2002

<sup>339</sup> *Il Foro Italiano*, Vol.129, N.9, settembre 2006, pp. 2377/2378-2379/2380

datore di lavoro quale organo del CONI ai sensi dell'art.14 Legge n.91/81 e non di soggetto privato in relazione alle attività specifiche della federazione ed estranee alle funzioni pubbliche del CONI<sup>340</sup>. Le fonti normative di riferimento del settore della pallacanestro sono, *in primis*, la più volte citata Legge n.91 del 1981, poi bisogna fare riferimento ai Regolamenti federali, tra cui il Regolamento Organico<sup>341</sup> che disciplina gli organi federali (assemblea generale, assemblea di categoria dei delegati degli atleti e tecnici, assemblea regionale, assemblea provinciale, il presidente federale, il consiglio federale, il consiglio di presidenza, il collegio dei revisori dei conti, la segreteria federale, organi di giustizia, organismi di controllo in materia economico e finanziaria, diritti e doveri delle società affiliate); il Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico della Federazione Italiana Pallacanestro<sup>342</sup> riguardante le norme generali tra cui il tesseramento dei giocatori comunitari ed Extra Comunitari, il loro trasferimento, norme procedurali su eventuali contenziosi, obblighi contabili per le società professionistiche nonché i controlli in materia economico-finanziaria; il Regolamento Comitato Nazionale Allenatori<sup>343</sup>; Regolamento Comitato Italiano Arbitri<sup>344</sup>; lo Statuto della Federazione Italiano Pallacanestro ed

---

<sup>340</sup> *Ibidem*

<sup>341</sup> Regolamento Organico approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 25 novembre 2004; modificata nella riunione del 10 maggio 2008 composto da tre parti

<sup>342</sup> Approvato dal Consiglio Federale con delibera n.526 del 5 giugno 2013 e aggiornato al 26 giugno 2020

<sup>343</sup> Regolamento CNA approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 9 marzo 2002 con delibera n. 230; aggiornato dal Consiglio Federale 23 e 24 marzo 2007 delibera n.297.

Il Regolamento CNA disciplina la qualifica di allenatore e di preparatore fisico, nonché la differenza con gli allenatori Benemeriti; le diverse qualifiche di allenatore (allenatore nazionale, allenatore, allievo allenatore); il tesseramento; gli obblighi; la decadenza

<sup>344</sup> Regolamento CIA approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 28 novembre 2001 (del. n.159); modificato dal Consiglio Federale nella riunione del 27 luglio 2002 (del. n.393); modificato dal Consiglio di Presidenza nella riunione del 22 gennaio 2003 (del. n.3); modificato dal Consiglio Federale nella riunione del 22 febbraio 2003 (del. n.181); modificato dal Consiglio Federale nella riunione del 16-17 aprile 2003 (del. n.318); modificato dal Consiglio Federale nella riunione del 12-13 dicembre 2003 (del. n.231); modificato dal Consiglio Federale nella riunione del 14 febbraio 2004 (del. n.294); modificato dal Consiglio Federale nella riunione del 16 settembre 2006 (del. n.97); modificato dal Consiglio Federale nella riunione del 27 ottobre 2007 (del. n.160); modificato

infine il Regolamento di Giustizia<sup>345</sup>.

Ma tra le fonti bisogna assolutamente menzionare l'Accordo Collettivo di Lavoro tra la F.I.P., la Lega Basket Serie A<sup>346</sup> e Giocatori Italiani Basket Atleti<sup>347</sup>.

### ***III.II. Il contratto di lavoro***

Il rapporto di lavoro del cestista si costituisce attraverso la stipulazione in forma scritta di un contratto predisposto ed adottato in conformità del Accordo Collettivo, che viene stipulato ogni tre anni dai rappresentanti della F.I.P, della Lega Serie A, della G.I.B.A..

---

dal Consiglio Federale nella riunione del 1° dicembre 2007 (del. n.206); modificato dal Consiglio Federale nella riunione del 4 e 5 aprile 2008 (del. n.280).

Il Regolamento CIA disciplina la struttura e l'organizzazione; le qualifiche dei tesserati; la classificazione degli arbitri e degli ufficiali di campo; il reclutamento; l'avanzamento; la decadenza della qualifica; periodo massimo di permanenza nelle diverse categorie; la retrocessione tra le diverse categorie; i diritti e i doveri dei tesserati CIA; le valutazioni; i reclami e i ricorsi; disciplina dei rimborsi; le misure disciplinari

<sup>345</sup> Approvato dalla Giunta CONI del 18/01/2022 con Delibera n.12

Il Regolamento disciplina la giurisdizione sportiva nello specifico le diverse tipologie di sanzioni (ammonizione; deplorazione; ammenda; squalifica; inibizione; radiazione; squalifica del campo di gioco; penalizzazione di punti in classifica; esclusione dal campionato; la motivazione dei provvedimenti disciplinari) e di infrazioni (commesse dal pubblico; di natura amministrativa; relative alle misure di sicurezza; relative alle attrezzature; atti di frode); le norme procedurali del giudice sportivo; le cause di estinzione delle infrazioni (prescrizione; amnistia; indulto; grazia; riabilitazione); le norme sugli organi e gli organismi di giustizia; le norme procedurali; le controversie tra affiliati ed arbitrato; provvedimenti disciplinari nei confronti degli arbitri e degli ufficiali di campo. In chiusura del Regolamento si trovano le tabelle riguardanti i massimali delle sanzioni pecuniarie

<sup>346</sup> L.B.A.

<sup>347</sup>G.I.B.A.

L'Accordo Collettivo è stipulato sulla base delle intese raggiunte in attuazione dell'articolo 4 della Legge n.91 del 1981<sup>348</sup>, la scrittura privata deve essere redatta in cinque esemplari in originale ed in conformità al tipo approvato e recepito nel vigente accordo collettivo di categoria, inoltre deve essere depositato presso la Lega, e nella inerzia può essere depositato dall'atleta entro 30 giorni dalla stipulazione, pena l'inefficacia dello stesso. Nonostante il deposito presso la Lega il contratto può essere considerato nullo qualora presenti delle clausole peggiorative rispetto alle disposizioni previste nell'Accordo Collettivo, mentre eventuali pattuizioni che non risultino dal contratto depositato devono essere considerate nulle.

Il contratto tipo presenta una premessa dove vengono indicati gli estremi delle parti contraenti<sup>349</sup>, sviluppandosi successivamente in 6 articoli e presenta in allegato "l'informativa sul trattamento dei dati personali"<sup>350</sup>.

L'articolo 1<sup>351</sup> prevede l'obbligo per l'atleta di fornire la propria prestazione sportiva a favore e sotto la direzione della società con il carattere della continuità e della subordinazione. La atleta non può rifiutarsi di partecipare alle partite ufficiali del campionato italiano di serie A, della Coppa Italia e delle Coppe Internazionali cui la società decidesse di iscriversi e partecipare. Inoltre l'atleta deve partecipare agli incontri dell'All Star Game, Supercoppa nonché alle amichevoli programmate dalla Società. Nell'articolo 1, inoltre, troviamo la durata del contratto dal momento che viene espresso per quali e quanti stagioni sportive il giocatore deve prestare la propria attività sportiva alla Società, durata che in ogni caso non può eccedere le cinque stagioni sportive.

Invece, l'articolo 2<sup>352</sup> disciplina gli aspetti economici tra la società e l'atleta:

- I. Compenso annuo fisso in denaro;
- II. Compenso in natura con la descrizione dei benefits e il costo a carico della Società;

---

<sup>348</sup> Art.4, c. 1: *"Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate"*

<sup>349</sup> Società, Codice F.I.P., sede, Codice fiscale Partita IVA, la persona che rappresenta la società e la qualifica che possiede per stipulare il contratto, le generalità dell'atleta, il Numero di cartellino, il codice fiscale, il domicilio fiscale, il cognome e il nome dell'agente dell'atleta, il numero d'iscrizione nel registro degli agenti e la firma.

<sup>350</sup> Art.13 del Decreto Legislativo n.196/03

<sup>351</sup> Modulo Contratto Lega A confrontabile sul sito della Lega Basket

<sup>352</sup> *Ibidem*



- III. Compenso annuale totale, da intendersi come la somma del compenso fisso in denaro e del valore dei benefits;
- IV. Premi di piazzamento della squadra;
- V. Premi di rendimento dell'atleta.

I corrispettivi presenti nel contratto devono essere intesi al lordo di ogni onere fiscale o contributivo, l'art. 2 si collega all'art.5 che sottolinea come la retribuzione sia regolata dall'art.20 del vigente Accordo Collettivo<sup>353</sup> e che l'atleta ne ha presa visione e l'approva in tutti suoi articoli.

Segue l'art.3<sup>354</sup> che chiarisce gli elementi normativi che disciplinano il contratto tra l'atleta e la Società, i quali sono gli Accordi Collettivi di lavoro, della vigente normativa F.I.P. e della Legge n.91 del 1981, inoltre viene fatto espresso riferimento anche ai regolamenti.

Nell'art.4<sup>355</sup> si trova l'aspetto del rapporto tra l'atleta e le scelte tecniche – tattiche dell'allenatore e della società per raggiungere gli scopi agonistici, l'atleta si impegna a rispettare tali scelte e a tenere una condotta sportiva prevista da appositi Regolamenti Interni predisposti dalla Società e firmati contestualmente al contratto dall'atleta<sup>356</sup>. A tal riguardo, la G.I.B.A. ha fatto espressa richiesta di uniformare il codice di condotta tra le diverse società dal momento che essa colpisce la sfera della libertà individuale dell'atleta è, di conseguenza, sarebbe più idoneo non creare disparità di trattamento tra gli atleti appartenenti a società diverse<sup>357</sup>. Il Codice di comportamento sportivo è stato approvato dal Consiglio Nazionale del CONI del 2 febbraio 2012 e specifica i doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive nazionali.

Infine, il contratto sfrutta l'articolo 6<sup>358</sup> per disciplinare tutte le eventuali controversie che potrebbero sorgere in materia di interpretazione ed esecuzione dell'Accordo Collettivo nonché del contratto stipulato, ed anche eventuali controversie relative alle sanzioni disciplinari. L'articolo prevede che tutte queste controversie vengano devolute alla cognizione del Collegio Permanente di Conciliazione

---

<sup>353</sup> Per una trattazione approfondita si rimanda al III.III – Rapporti Economici

<sup>354</sup> Modulo Contratto Lega A confrontabile sul sito della Lega Basket

<sup>355</sup> *Ibidem*

<sup>356</sup> Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, c.4, Legge n.91/81

<sup>357</sup> Proposta della Virtus Lottomatica Roma Basket, cfr. “Un Codice etico per professionisti, ragazzi e genitori”, 04/03/2008, sito ufficiale della Lega Basket serie A

<sup>358</sup> Modulo Contratto Lega A confrontabile sul sito della Lega Basket

e Arbitrato disciplinato dall'Accordo Collettivo nella sezione "Risoluzione delle Controversie"<sup>359</sup>. Il Collegio Arbitrale ha sede in Bologna presso la Lega di Pallacanestro Serie A ed è formata da tre componenti: il Presidente il quale viene nominato di comune accordo dalla Lega e dalla G.I.B.A. ogni due anni; due soggetti, uno scelto caso per caso tra le persone indicate dalla Lega ed iscritto in apposito elenco, l'altro scelto caso per caso tra le persone indicate dalla G.I.B.A. ed iscritto in apposito elenco<sup>360</sup>.

In caso il contratto venga stipulato da un minore, è necessaria anche la firma di entrambi i genitori perché il contratto abbia efficacia.

### ***III.III. I rapporti economici***

Il contratto tra l'atleta e la Società deve uniformarsi all'Accordo Collettivo che è stato stipulato in attuazione dell'articolo 4 della Legge n.91 del 1981<sup>361</sup> ed in base all'intesa raggiunta tra la F.I.P., la Lega Società di Pallacanestro Serie A, la G.I.B.A..

L'Accordo Collettivo vigente è stato stipulato nel 2003-2004 ed è stato rinnovato dalle parti ogni tre anni come previsto dall'art.4 c.1 della Legge n.91/81 senza apportare alcuna modifica al testo.

L'Accordo Collettivo "disciplina il trattamento economico e normativo dei rapporti di lavoro fra le società sportive professionistiche di pallacanestro di serie A e i giocatori professionisti di pallacanestro per tali società anche temporaneamente tesserati"<sup>362</sup>. Esso si suddivide in quattro sezioni più una riguardante le disposizioni transitorie relative solo alla stagione sportiva 2004/2005, la prima in cui entrava in vigore l'Accordo Collettivo.

La prima sezione riguarda i rapporti di natura economica e sindacale, *in primis* le parti hanno previsto una retribuzione minima per lo sportivo con specifico riferimento all'età, infatti per il professionista di anni inferiore a ventuno l'Accordo Collettivo ha previsto una retribuzione minima pari a euro 19.000, mentre il cestista fino a ventisei anni percepisce come compenso minimo euro 21.000 ed

---

<sup>359</sup> Articoli dal 29 al 34 dell'Accordo Collettivo

<sup>360</sup> Per una trattazione approfondita si rimanda al III.VI – La risoluzione delle controversie

<sup>361</sup> Art.4, c.1: "*Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate*"

<sup>362</sup> Art.1, c.1 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

infine per tutti gli altri atleti la somma è di euro 25.000<sup>363</sup>. Qualora il contratto venisse stipulato da un'atleta rientrante la categoria di "giovane di serie" bisogna porre l'attenzione sull'età dell'atleta al momento della sua prima stagione da professionista dal momento che in base agli anni posseduti si applica un diverso criterio di retribuzione minima<sup>364</sup>:

- per l'atleta giovane di serie che nell'anno nel quale inizia la prima stagione da professionista compie diciannove anni, il contratto può avere durata fino a cinque anni e la retribuzione minima segue il criterio di cui ai precedenti due commi;
- per l'atleta giovane di serie che nell'anno nel quale inizia la prima stagione da professionista compie venti anni, il contratto può avere durata fino a quattro anni e la retribuzione minima subirà un incremento del 20% del valore di quella iniziale, per ciascun anno di contratto successivo al primo;
- per l'atleta giovane di serie che nell'anno nel quale inizia la prima stagione da professionista compie ventuno anni, il contratto può avere durata fino a tre anni e la retribuzione minima subirà un incremento del 50% del valore di quella iniziale, per ciascun anno di contratto successivo al primo.

Gli importi previsti nell'Accordo Collettivo possono, anzi devono, subire la perequazione per adattarsi all'inflazione ed al costo della vita in base ai panieri ISTAT.

Con riguardo alla retribuzione minima bisogna leggere congiuntamente sia l'art.20 sulla retribuzione sia l'art.21 relativo alla corresponsione della retribuzione, entrambi gli articoli appena citati disciplinano la retribuzione del giocatore di pallacanestro ed i criteri di calcolo per determinare il *quantum* dovuto al cestista dalla società.

La retribuzione dell'atleta comprende, come visto pocanzi, un compenso annuo fisso in denaro composto, eventualmente, anche dai *benefit* che "determinano l'ammontare del composto annuo fisso in misura pari al costo specifico a carico della società"<sup>365</sup>. Nella retribuzione bisogna tenere presente anche di eventuali premi collettivi o individuali ma solo qualora essi sia corrisposti in denaro, l'Accordo prevede l'obbligo di corrispondere tali premi entro e non oltre il 10 luglio della stagione sportiva a cui si riferiscono ovvero la società può corrisponderli entro trenta giorni dal conseguimento che ha fatto scattare il premio, la scelta è a piena discrezione della società<sup>366</sup>. La retribuzione va a

---

<sup>363</sup> Art.2, c.1 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

<sup>364</sup> *Ivi*, c.3

<sup>365</sup> Art.20, c.1 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

<sup>366</sup> Art.21, c.2 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

comporre il compenso<sup>367</sup> annuo dell'atleta che assorbe anche ogni emolumento, indennità o assegno spettante al professionista in base alla propria prestazione<sup>368</sup>. Tale compenso annuo fisso deve essere pattuito in euro, qualora il contratto tra l'atleta e la società prevedesse una valuta diversa, la società comunque può riservarsi di pagare in euro il compenso dovuto in base "al cambio vigente alla data del deposito del contratto"<sup>369</sup>.

L'Accordo, inoltre, prevede che in caso di retrocessione della società che si vedrebbe ridotte le entrate con cui pagare i propri atleti, opererebbe automaticamente una riduzione pari all'80% del compenso contrattuale<sup>370</sup>, salvo i limiti della retribuzione minima previsti all'art.2 c.1. La previsione automatica di riduzione del compenso decade nel momento in cui la società venga promosso nuovamente nella Serie A.

Come visto all'interno di questo elaborato, la società possiede l'obbligo del deposito del contratto presso la Federazione *conditio sine qua non* perché il contratto acquisti efficacia, in assenza del deposito nessuna pretesa economica può trovare legittimazione. La Lega ratifica solo i contratti depositati al cui interno i compensi pattuiti sono al lordo di oneri fiscali e contributivi<sup>371</sup>, inoltre è vietato, quindi improduttivo di qualsiasi effetto, gli accordi volti a trasferire in capo ad altro soggetto diverso dall'atleta gli oneri che la legge prevede a carico di quest'ultimo, nonché anche quelli oneri che lo stesso Accordo Collettivo o la legge prevede in carico alla società ma per pattuizioni ricadono su soggetti diversi dalla società<sup>372</sup>.

Gli oneri fiscali e contributivi a cui la società deve adempiere è, in primo luogo, la contribuzione previdenziale IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) calcolata in base alla retribuzione giornaliera su specifici massimali che variano a seconda dell'anzianità assicurativa posseduta alla data del 31 dicembre 1995. Questa data divide i lavoratori sportivi in "Lavoratori vecchi iscritti", cioè iscritti a forme previdenziali obbligatorie prima della succitata data; ovvero "Lavoratori nuovi iscritti". Per i cosiddetti "nuovi iscritti", il contributo base IVS del 33% è calcolato sulla retribuzione giornaliera lorda entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo

---

<sup>367</sup> Il compenso annuo fisso comprende anche ogni prestazione della propria attività sportiva anche in relazione "a riposi, ferie, permessi, trasferte, missioni, gare notturne, ritiri o altro"

<sup>368</sup> Art.20, c.2 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

<sup>369</sup> *Ivi*, c.6

<sup>370</sup> *Ivi*, c.4

<sup>371</sup> *Ivi*, c.5

<sup>372</sup> *Ibidem*

2, c.18, Legge 8 agosto 1995, n.335<sup>373</sup>. Nello specifico la contribuzione pensionistica prevede che il 23,81% sia a carico della società, in quanto datore di lavoro, e il 9,19% a carico del lavoratore, in questo caso lo sportivo professionista. Il massimale viene rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT<sup>374</sup>.

In secondo luogo, tra gli oneri vi è il "Fondo di fine rapporto professionisti pallacanestro"<sup>375</sup> ai sensi dell'art.4, comma 7, Legge 91/81<sup>376</sup> pari al 7,5% dell'importo massimale lordo<sup>377</sup>, di cui il 6,25% a carico della società mentre il 1,25% a carico dell'atleta. Le norme che disciplinano il Fondo di Fine Carriera sono le medesime del Trattamento di Fine Rapporto, dal momento che vi è analogia tra i due istituti, motivo per cui i versamenti effettuati a favore del Fondo sono da considerarsi sostitutivi di

---

<sup>373</sup> *“A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore del lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni”*

<sup>374</sup> Schede informative INPS

<sup>375</sup> Art.3, Accordo Collettivo “Giocatori professionisti 2003”

<sup>376</sup> Le federazioni sportive devono “prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione dell'indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva”

<sup>377</sup> Art.5, Statuto Fondo di Fine Rapporto Professionisti Pallacanestro

“ogni prestazione, indennità o trattamento cui il giocatore professionista abbia o possa avere altrimenti diritto ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile<sup>378»379</sup>.

Ai sensi dell’art.21 dell’Accordo, il compenso fisso deve essere corrisposto in dodici rate mensili posticipate di eguale importo scadenti il decimo giorno di ogni mese e viene erogata presso il domicilio fiscale dell’atleta o mediante bonifico bancario in base a quanto previsto dal contratto. In caso di morosità di oltre trenta giorni, l’atleta acquisisce il diritto agli interessi nella misura legale<sup>380</sup> a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato. L’Accordo Collettivo in tutela dei giocatori ha previsto che, in caso di morosità uguale o superiore a due mensilità del compenso fisso previsto dal contratto con la società, può ottenere “la risoluzione del contratto in deroga alle ordinarie modalità procedurali”<sup>381</sup>.

La procedura di morosità prevede che il giocatore, il quale possiede la libertà di attivare o meno la risoluzione per morosità, per mezzo raccomandata con avviso di ricevimento mette formalmente in mora la società. Al momento della ricezione della volontà del giocatore di avviare la procedura di morosità, la società può contestare la sussistenza dei presupposti per la risoluzione unilaterale ai sensi dell’art.22 dell’Accordo Collettivo. Nel termine previsto di venti giorni dal ricevimento della messa in mora, la società deve promuovere un giudizio arbitrale secondo la procedura prevista all’interno dello stesso Accordo e che verrà analizzato nel proseguo del Capitolo<sup>382</sup>.

In caso la società ritenga sussistente il mancato adempimento al pagamento del compenso fisso, essa può impedire la risoluzione unilaterale da parte dell’atleta attraverso il pagamento dell’importo dovuto entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della messa in mora<sup>383</sup>.

Qualora nel termine perentorio dei venti giorni non venga effettuato il pagamento del compenso fisso arretrato ovvero non sia stato promosso tempestivamente il giudizio arbitrale, il contratto viene dichiarato risolto dal presidente del Collegio permanente di conciliazione e arbitrato su richiesta del giocatore<sup>384</sup>.

---

<sup>378</sup> Art.2120 codice civile: “*In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto (...)*”

<sup>379</sup> Art.3, c.6 Accordo Collettivo “Giocatori professionisti 2003”

<sup>380</sup> Art.429 c.3, Codice di Procedura Civile

<sup>381</sup> Art.22, c.1 Accordo Collettivo “Giocatori professionisti 2003”

<sup>382</sup> *Cfr. III.VII*

<sup>383</sup> Art.22, c.2 Accordo Collettivo “Giocatori professionisti 2003”

<sup>384</sup> *Ivi*, c.3

In riferimento al giocatore professionista al quale non sia stato corrisposto regolarmente il compenso pattuito con la società, ovvero qualora la società professionistica sia stata dichiarata morosa ai sensi delle disposizioni federali ovvero fallite ai sensi della normativa vigente, l'Accordo ha previsto una tutela attraverso l'istituzione del "Fondo di garanzia e solidarietà per i giocatori professionisti di pallacanestro"<sup>385</sup> così da devolvere dei sussidi agli atleti che si trovassero nelle situazioni sopra indicate. Il Fondo è alimentato sia dalla Lega che dal Fondo di fine rapporto attraverso un contributo annuo pari a euro 16.000 versato da entrambi ad inizio di ogni stagione sportiva fino al raggiungimento dell'importo di euro 192.000, successivamente qualsiasi contributo avrà lo scopo di integrare il Fondo medesimo.

L'Accordo ha previsto il Fondo solo come *extrema ratio* dal momento che l'atleta può farne richiesta solo qualora sia stato infruttuoso il ricorso agli altri strumenti di tutela previsti dell'Accordo come il ricorso al Collegio permanente di conciliazione e arbitrato o, in caso di dichiarazione di fallimento, quelli previsti dalla legge. Inoltre lo strumento è da considerarsi straordinario in ragione del periodo massimo di erogazione del sussidio pari a tre mesi consecutivi per un importo massimo di euro 3.000<sup>386</sup> e il Fondo si surroga nei diritti degli atleti nei confronti delle rispettive società nei limiti dei sussidi erogati<sup>387</sup>. L'Accordo, infine, devolve ad un apposito statuto il Fondo di Fine rapporto professionisti pallacanestro approvato dalle parti collettive contraenti.

### ***III.IV. I rapporti sindacali***

La nascita della Confederazione dello sport è avvenuta per tutelare gli interessi morali, professionali, giuridici, economici, previdenziali, assistenziali e del benessere psicofisico delle categorie del mondo dello sport<sup>388</sup>(atleti, allenatori, istruttori, preparatori atletici, direttori tecnico-sportivi, medici e massaggiatori sportivi) evidenziando la peculiarità di interessi individuali e collettivi. Per ogni categoria di professionisti sportivi vi è una organizzazione sindacale, mentre le società sportive sono raggruppate in Leghe assimilabili alle associazioni di categoria dei datori di lavoro, in base alle norme federali vigenti, sussiste l'obbligatorietà di adesione da parte delle società sportive che vi fanno parte, obbligatorietà che è in netto contrasto con il principio di libertà sindacale

---

<sup>385</sup> Art.7 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

<sup>386</sup> *Ivi*, c.5

<sup>387</sup> Art.7, c.6 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

<sup>388</sup> L. Riva Sanseverino, *Diritto Sindacale*, UTET, 1982

previsto dalla Costituzione<sup>389</sup> quindi in negativo anche la libertà di non associarsi ad alcuna organizzazione<sup>390</sup>. Tale norma federale è da configurarsi come una limitazione alla libertà sindacale delle società dal momento che la mancata affiliazione comporta l'esclusione automatica dall'ordinamento sportivo.

Fondamentale per operare all'interno dell'ordinamento sportivo per le associazioni sindacali è il riconoscimento da parte della Federazione, la G.I.B.A. pur essendo stata fondata il 5 aprile 1982 su iniziativa di alcuni tra i più famosi cestisti dell'epoca<sup>391</sup> animati dall'obiettivo di far cessare la situazione in cui i loro diritti si trovavano isolati rispetto alla costellazioni degli interessi delle società e della Lega, ha ricevuto il riconoscimento solo nel 1985 da parte della F.I.P. diventando operativa dalla stagione sportiva 1985/86 ed incominciando a perseguire “*lo scopo di tutelare gli interessi sportivi, professionali, morali ed economici dei giocatori di pallacanestro e promuovere iniziative utili alla categoria ed allo sviluppo dello sport della pallacanestro e tutte le attività sociali in aiuto alla categoria dei giocatori che si trovino in situazioni di salute o comunque sociali disagiati*”<sup>392</sup>.

La presenza della G.I.B.A. nel rapporto di lavoro sportivo ha consentito di assicurare, per il tramite della contrattazione collettiva, livelli minimi ed inderogabili di tutela delle condizioni di lavoro basti fare riferimento all'istituzione del Fondo di Fine Rapporto a favore dei giocatori o al compenso minimo. In base all'art.4 comma 1 Legge 91/81 il contratto individuale sportivo professionista deve essere predisposto sul contratto tipo conforme all'accordo collettivo stipulato tra la Federazione sportiva di riferimento e i rappresentanti delle categorie interessate, sottolineando in tale modo che la disciplina del rapporto di lavoro sportivo dipende principalmente dall'iniziativa sindacale. Tale tipicità non deve essere considerata in ragione alla natura giuridica ma deve essere ricondotta all'omogeneità degli interessi di ciascuna categoria, infatti la naturale contrapposizione nel mondo sindacale delle posizioni tra le varie parti non è assimilabile al mondo sindacale sportivo dal momento che l'interesse degli atleti e delle società convoglia nel regolare svolgimento delle competizioni sportive.

Da sottolineare che il lavoro svolto dalla G.I.B.A. nella tutela dei cestisti non riguarda solo i propri iscritti ma l'accordo collettivo nel settore sportivo è dotato di efficacia *erga omnes*, dal momento che trova applicazione nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria interessata. L'efficacia

---

<sup>389</sup> Art.39 Costituzione: “L'organizzazione sindacale è libera”

<sup>390</sup> F. Bianchi D'Urso, G. Vidiri, *Lo svolgimento del rapporto di lavoro*, in *Rivista del Diritto Sportivo*, 1987

<sup>391</sup> Renato Villalta e Marco Bonamico

<sup>392</sup> Art.1, Nuovo Statuto GIBA



generalizzata deve essere ricondotta alla “volontaria” adesione alla Federazione da parte della società attraverso l’affiliazione e da parte di ogni sportivo attraverso il tesseramento.

All’interno dell’Accordo Collettivo è previsto che la quota associativa sindacale dovuta dall’atleta può essere versata o dall’atleta stesso o qualora ne faccia richiesta dalla società attraverso la trattenuta dal primo rateo di retribuzione<sup>393</sup> alla G.I.B.A. nel rispetto della libertà sindacale.

La G.I.B.A. nello svolgere l’attività sindacale rappresenta la componente dei giocatori a livello politico attraverso i rapporti con la Federazione e con le Leghe, inoltre partecipa al Consiglio Federale; inoltre offre assistenza e consulenza per qualsivoglia rapporto tra il giocatore e la propria società sostenendo gli interessi del giocatore rispetto alla Federazione e alla Lega.

Riconoscendo alla lotta sindacale la indiscutibile legittimità del ricorso allo sciopero da parte dei lavoratori sportivi dal momento che non vi sono espresse deroghe (non ve ne sono nella Legge 91/81) bisogna però verificare se sussistano dei limiti esterni riconducibili alla tutela dell’ordine pubblico e all’incolumità fisica delle persone, configurabili qualora la notizia dello sciopero arrivasse a sorpresa prima della disputa di una gara. Precisando che nella storia sportiva italiana lo sciopero sportivo è tradizionalmente operato nel solo mondo del calcio assumendo un carattere eccezionale, pur riguardando un settore che può essere tranquillamente definito un servizio pubblico non essenziale e che quindi “*dovrebbe poter godere dei generali diritti dei lavoratori subordinati quale la facoltà di scioperare secondo le modalità consentite all’indiscriminata massa dei dipendenti*”<sup>394</sup>.

Lo sciopero sportivo si declina nel rifiuto a svolgere la giornata di campionato ma essa non viene considerata una giornata di lavoro persa bensì è solo rimandata per essere recuperata successivamente, così da non pregiudicare l’equilibrio agonistico dei campionati. Non essendoci casi studio all’interno della pallacanestro professionista bisogna attingere dal mondo del calcio ove emergono in via fattuale dei principi che autoregolano lo sciopero sportivo: i calciatori professionisti hanno un diritto individuale allo sciopero ma può essere fatto valere solo in via esclusiva per il tramite dell’associazione di categoria riconosciuta dalla FIGC<sup>395</sup> ed esclusivamente se proclamato con congruo preavviso. Il diritto allo sciopero però è riconosciuto dalla “sparuta dottrina”<sup>396</sup> solo qualora

---

<sup>393</sup> Art.5, c.2 Accordo Collettivo “Giocatori professionisti 2003”

<sup>394</sup> A. Piscini, *Compagni dai campi e dalle panchine: il diritto di sciopero nell’ordinamento sportivo*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, Vol. VIII, n. 2, 2012, pag.73

<sup>395</sup> Acronimo per Federazione Italiana Giuoco Calcio

<sup>396</sup> A. Piscini, *Compagni dai campi e dalle panchine: il diritto di sciopero nell’ordinamento sportivo*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, Vol. VIII, n. 2, 2012, pag.75

l'astensione totale abbia finalità economico-sociali e/o di solidarietà compatibili con la speciale natura del rapporto di lavoro sportivo<sup>397</sup>.

A riguardo la giurisprudenza sportiva cerca di fornire una regolamentazione sostenendo che il diritto allo sciopero “*appare ragionevolmente fondato assumere che, un'eventuale astensione dal rendere la prestazione sportiva debba essere inquadrata esclusivamente quale astensione collettiva dal lavoro indetta dall'associazione sindacale rappresentativa di categoria*”<sup>398</sup>.

La *vacatio legis* in materia di sciopero nel settore sportivo permetterebbe ai lavoratori sportivi di godere del diritto allo sciopero nelle modalità e nelle forme previste per le altre tipologie di lavoratori, ma tale diritto mal si concilia con il bene tutelato dell'equità competitiva e della regolarità delle gare. La necessità di garantire la regolarità dei campionati è da considerarsi il limite principale e sostanziale al diritto costituzionale<sup>399</sup> di sciopero.

L'Accordo Collettivo non fa alcun riferimento allo sciopero nella Lega cestistica mentre disciplina il diritto alla partecipazione sindacale che non può essere ostacolata, anzi le società devono “consentire agli atleti la partecipazione all'assemblea annuale della G.I.B.A.”<sup>400</sup> con l'unica precisazione che la data dell'assemblea deve essere concordata tra le parti contraenti l'Accordo.

### ***III.V. Il rapporto individuale di lavoro***

La costituzione del rapporto deve avvenire attraverso trattative precontrattuali tra le parti, la società e l'atleta, che “devono”<sup>401</sup> rispettare le ordinarie norme di correttezza e buona fede unitamente ai valori prevista dall'*an* dello sport, cioè il *fair play*.

La stipula del contratto deve avvenire in forma scritta sulla base del contratto tipo predisposto dalla Federazione in conformità all'Accordo Collettivo, successivamente deve essere depositato entro cinque giorni presso la Lega per acquisire efficacia, nella inerzia della società può provvedere l'atleta<sup>402</sup>.

---

<sup>397</sup> P. Amato, *Profili di diritto sindacale e contrattazione collettiva*, in *Il rapporto di lavoro sportivo*, 2007, pagg.105-107

<sup>398</sup> Pronuncia della Commissione Disciplinare Nazionale, Comunicato Ufficiale FIGC n.78/CDN

<sup>399</sup> Art. 40 Costituzione: “*Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano*”

<sup>400</sup> Art.5, c.1 Accordo Collettivo “Giocatori professionisti 2003”

<sup>401</sup> Art.9 Accordo Collettivo “Giocatori professionisti 2003”

<sup>402</sup> Art.8, c.2 Accordo Collettivo “Giocatori professionisti 2003”

Dal contratto stipulato vengono a porsi in essere una serie di doveri ed obblighi previsti all'interno dell'Accordo Collettivo, il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro e i doveri del prestatore di lavoro che vengono bilanciati dai diritti che ogni parte deve garantire alla controparte.

Lo sportivo ha il dovere di svolgere la propria attività sportiva con diligenza, adempiendo l'obbligo di fedeltà, attraverso "il carattere di continuità e vincolo di subordinazione"<sup>403</sup> alle direttive previste dalla società o chi per lui se da questo incaricato, si fa riferimento all'allenatore che impartisce le istruzioni sulla prestazione sportiva ovvero ai dirigenti che impartiscono regole di condotta da tenere sia sul parquet che fuori.

La condotta dell'atleta deve essere guidata dalla leale collaborazione formale e sostanziale nei confronti di dirigenti societari, tecnici, medici sociali nonché dei compagni di squadra<sup>404</sup> così da permettere la creazione di "un ambiente consono alla dignità professionale"<sup>405</sup> e al raggiungimento degli obiettivi societari.

Tra i doveri della società nei confronti dei propri atleti vi è quello di fornire all'atleta tutti gli strumenti consoni al mantenimento della migliore efficienza fisica e sportiva e "la dignità professionale"<sup>406</sup>, proprio per questo motivo la società non possiede il potere di escludere l'atleta alla partecipazione degli allenamenti e alla preparazione atletica<sup>407</sup>. La subordinazione presente nel vincolo sportivo non si limita agli allenamenti ma si allarga a qualsiasi momento sia riflesso dell'attività sportiva<sup>408</sup>, però per evitare una ingerenza nella vita dei cestisti così da condurre a violazioni dei loro diritti, sono stati codificati diversi articoli all'interno dell'Accordo Collettivo che ponga dei limiti al potere direttivo delle società sportive.

I Regolamenti interni di comportamento adottati dalle società sono una eventualità prevista all'Art.13 comma 5 dell'Accordo Collettivo che possono essere equiparati ai Regolamenti interni delle aziende

---

<sup>403</sup> Art.13, c.1 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

<sup>404</sup> Art.13, c.2 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

<sup>405</sup> Art.11 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

<sup>406</sup> Art.11, c.1 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

<sup>407</sup> Art.11 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

<sup>408</sup> Art.13, c.4 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003": "*L'atleta deve mantenere in ogni situazione, sia dentro che fuori dal campo di gioco, un comportamento non solo consono agli standard del buon cittadino, ma altresì improntato a correttezza, onestà, professionalità e fair play. È tenuto ad uniformarsi alle specifiche prescrizioni impartite dalla società relative alla condotta di vita, fermo restando che tali prescrizioni devono essere giustificate da esigenze proprie dell'attività sportiva professionistica e devono comunque rispettare la dignità umana*"

ove vengono disciplinati i comportamenti che il lavoratore deve assumere sul luogo di lavoro, l'atleta al momento della stipula del contratto deve sottoscrivere ed accettare l'eventuale Regolamento interno della Società sportiva ma l'obbedienza non deve essere incondizionata bensì è limitata dai principi generali dell'ordinamento statale e sportivo, oltre a quelli previsti all'interno dell'Accordo stesso e dai Regolamenti FIP. Motivo per cui l'atleta in caso di un ordine da ritenersi illegittimo ha il potere di non adempiere a tale ordine, dal momento che *“l'esecuzione di un ordine illegittimo impartito da un superiore gerarchico non può non equivalere alla violazione degli obblighi contrattualmente assunti circa il rispetto delle norme interne legittimamente emanate, coerentemente con il principio secondo cui, nel rapporto di lavoro privato, non può trovare l'applicazione l'art.51 c.p., stante l'assenza di un potere di supremazia, inteso in senso pubblicistico, del superiore riconosciuto dalla legge”*<sup>409</sup>.

In ogni caso il giocatore è tenuto ad uniformarsi a tutte le prescrizioni giustificate dalle oggettive esigenze proprie dell'attività sportiva professionistica<sup>410</sup> come il rispetto delle prescrizioni dietetiche e dei menù stabili dai medici della società<sup>411</sup>; l'uso dell'abbigliamento sportivo fornito dalla società durante gli allenamenti e della divisa sociale nell'entrata ed uscita in occasione di competizioni o manifestazioni ufficiali<sup>412</sup>; sottoporsi ad interviste stabilite dalla società<sup>413</sup>; l'atleta non può svolgere alcuna attività incompatibile con l'esercizio della pratica sportiva agonistica nonché svolgere attività

---

<sup>409</sup> Cassazione civile sez. VI, 22/01/2019, n.1582

<sup>410</sup> Art.13, c.4 Accordo Collettivo “Giocatori professionisti 2003”

<sup>411</sup> Art.14, c.6 Accordo Collettivo “Giocatori professionisti 2003”: *“L'atleta è tenuto a mantenere in ogni circostanza una dieta equilibrata. L'atleta è inoltre tenuto a rispettare le prescrizioni dietetiche ed i menu stabiliti dai medici della società”*

<sup>412</sup> Art.15 Accordo Collettivo “Giocatori professionisti 2003”:

*“1. Durante le sedute di allenamento e le competizioni, l'atleta è tenuto ad indossare gli indumenti sportivi forniti dalla società in misura adeguata al bisogno.*

*2. Se richiesto, l'atleta è tenuto ad indossare la divisa sociale nell'entrata ed uscita dagli impianti di gioco in occasione di competizioni, nonché in occasione di manifestazioni ufficiali. Non può utilizzare la divisa sociale in occasioni o per scopi diversi da quelli previsti”*

<sup>413</sup> Art.16, c.3 Accordo Collettivo “Giocatori professionisti 2003”: *“L'atleta, salvo gravi e fondati motivi, non può rifiutare di sottoporsi ad interviste in occasione degli avvenimenti sportivi e nelle altre occasioni stabilite dalla società, in tale ultimo caso a condizione che gliene sia dato ragionevole preavviso”*

sportiva ad elevato indice di rischio senza alcun assenso scritto della società<sup>414</sup> ( a titolo esemplificativo l'Accordo indica come attività ad elevato indice di rischio: sci, sci d'acqua, volo a motore o a vela, paracadutismo, attività subacquee, alpinismo, motociclismo). Si deve aggiungere che la società, al momento della stipula del contratto, acquista l'esercizio del diritto di immagine e quindi la sua riproduzione dal momento che il diritto di immagine è un diritto della personalità ed in quanto tale è inalienabile. Il consenso dell'atleta è condizione giuridica indispensabile affinché la sua immagine possa essere sfruttata a fini commerciali dal momento che "l'immagine della prestazione di lavoro è cosa diversa dalla prestazione stessa"<sup>415</sup>. Infatti, ai sensi della Legge n.91 del 1981, il giocatore che stipula un contratto cede alla società i diritti riguardanti le proprie prestazioni sportive ma non i diritti di immagini, segue che la società per utilizzare le immagini relative all'atleta avrà necessariamente bisogno del previo consenso dell'interessato<sup>416</sup>.

La sola immagine di cui può disporre la società è "l'immagine dell'atleta in quanto parte della squadra (...) in abbinamento o meno con marchi o prodotti di ogni genere"<sup>417</sup> da cui può trarne un profitto economico senza che il giocatore possa vantare alcun compenso aggiuntivo o indennizzo.

Il cestista, invece, è titolare esclusivo dei diritti alla propria immagine da cui può stipulare contratti pubblicitari individuali ma nel rispetto di due essenziali condizioni<sup>418</sup>, la prima riguarda che " *i marchi o prodotti pubblicizzati non dovranno essere in concorrenza o contrasto con quelli degli sponsor e fornitori ufficiali della società e dello sponsor ufficiale della Lega, salva specifica autorizzazione scritta, rispettivamente, della società stessa e della Lega*"; mentre la seconda afferma che " *la pubblicità non dovrà richiamare i colori o in genere gli elementi distintivi della società o di altre società sportive di pallacanestro di serie A, o confondibili con essi, e comunque l'atleta non dovrà indossare l'uniforme di gioco della società*".

Assodato che l'immagine dell'atleta può essere sfruttata per fini commerciali solo ed esclusivamente previo il consenso di quest'ultimo, nella fattispecie prevista ai sensi dell'art.23 Accordo Collettivo, la situazione muta prevedendo che l'atleta cede alla società per cui è tesserato i diritti all'utilizzo della propria immagine, mentre può continuare a sfruttare la propria immagine per fini commerciali solo in "borghese", senza alcun riferimento alla società sportiva.

---

<sup>414</sup> Art.17 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

<sup>415</sup> Tribunale di Milano, sentenza n. 1699/2015 del 09/02/2015

<sup>416</sup> Avvocato M. Grazioli, *Lo sfruttamento dei diritti di immagine nel mondo dello sport*, 24 settembre 2019

<sup>417</sup> Art.23 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

<sup>418</sup> Art.23, c.2 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

Tutte queste previsioni di ingerenza della società sportiva nella vita del giocatore sono peculiari alla atipicità del rapporto di lavoro subordinato dello sportivo professionista, un dovere della società riconducibile a tale specificità è riscontrabile nell'agevolare i "giovani di serie" nella propria formazione culturale. La società si impegna ad agevolare la frequenza ai corsi e alla preparazione dei relativi esami, nonché qualsiasi iniziativa volta al miglioramento del loro livello culturale<sup>419</sup>.

Proprio con riferimento alla forma psicofisica degli atleti, l'importanza dell'assistenza medica dovuta alla natura della prestazione sportiva si evince dalla tutela sanitaria riservata ai cestiti dalla società che "è tenuta a garantire all'atleta una completa e qualificata assistenza sanitaria"<sup>420</sup>. Mentre nel rapporto di lavoro subordinato generico l'idoneità fisica del lavoratore è verificata attraverso enti pubblici specializzati, nel lavoro sportivo l'idoneità fisica alla prestazione viene monitorata quotidianamente attraverso strutture private e/o dalla società stessa venendo ad esistere un rapporto fiduciario tra l'atleta e il medico sociale motivo per cui in caso di "malattie, indisposizioni o infortuni" l'atleta deve dare immediata comunicazione alla società e mettersi a disposizione del personale medico societario<sup>421</sup>.

Nonostante la previsione dell'assoggettamento dell'atleta alle prestazioni del medico societario o della struttura selezionata dalla società, l'atleta può sempre dimostrare il proprio dissenso rifiutando l'assistenza sanitaria e/o riabilitativa fornita dalla società che è tenuta a concorrere alle spese sanitarie e/o riabilitative sostenute dall'atleta. Se invece, vi è disaccordo in riferimento al trattamento medico, chirurgico o riabilitativo da adottare, la società può richiedere l'esecuzione di perizia collegiale medica dandone comunicazione all'atleta a mezzo raccomandata, segue la nomina del collegio peritale medico composto da due membri nominati da ciascuna parte più uno nominato di comune accordo<sup>422</sup>. In riferimento al periodo di malattia e/o infortunio, la società deve retribuire all'atleta il compenso stabilito nel contratto per l'intero periodo di compenso di sette mesi e mezzo, se però il periodo di malattia e/o infortunio superi i sette mesi e mezzo la società può, ai sensi dell'art.24 comma 3, corrispondere all'atleta i compensi contrattuali ridotti fino al 50% previa comunicazione scritta alla Lega e all'atleta interessato.

Nonostante i numerosi impegni a cui la società decida di partecipare oltre al Campionato e alle Coppe (Coppa Italia, Supercoppa, Coppe Internazionali) come l'All Star Game o i tornei amichevoli<sup>423</sup>, essa

---

<sup>419</sup> Art.12 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

<sup>420</sup> Art.14 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

<sup>421</sup> Art.14, c.5 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

<sup>422</sup> Art.14 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

<sup>423</sup> Art.13, c.1 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

deve garantire ai propri giocatori una giornata di riposo settimanale, che di norma coincide con il lunedì (salvo eventuali impegni), nonché il periodo di ferie di durata non inferiore ai quaranta giorni<sup>424</sup>. Analizzando i calendari delle diverse attività agonistiche della pallacanestro professionistica, non prendendo in considerazione però gli impegni con la Nazionale, le parti nell'Accordo Collettivo sono giunte ad individuare come lasso di tempo per le ferie il periodo che decorre dal 1° Luglio fino al 31 Luglio<sup>425</sup>.

### ***III.VI. Le Sanzioni***

Il rapporto tra ordinamento statale e sportivo è stato disciplinato dalla Legge n.280 del 17 ottobre 2003 avente ad oggetto la ripartizione di competenza tra i due ordinamenti, riconoscendo l'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto all'ordinamento statale e delimitando i confini di tale autonomia, dal momento che l'autonomia dell'ordinamento sportivo soccombe in riferimento alla supremazia dell'ordinamento statale per questioni che possono essere potenzialmente lesive di posizioni giuridiche soggettive rilevanti anche per i giudici dello Stato<sup>426</sup>.

I tesserati e le Società affiliate devono osservare lo Statuto e i Regolamenti della FIP, i Principi di Giustizia sportiva e il Codice della giustizia sportiva approvati dal CONI, nonché i provvedimenti e le decisioni federali<sup>427</sup>. Quindi l'atleta, in quanto tesserato, è soggetto alla potestà disciplinare federale<sup>428</sup> ed è punibile per fatti commessi riconducibili alla violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile<sup>429</sup>.

Le sanzioni previste dal Regolamento sono:

- L'ammonizione (Art.11) che consiste in un rimprovero ufficiale rivolto per iscritto;
- La deplorazione (Art.12) che consiste in una nota di biasimo rivolta per iscritto;
- L'ammenda (Art.13) che consiste nell'obbligo imposto ad una Società di versare alla FIP la somma determinata dal competente Organo di giustizia per le varie infrazioni disciplinari;

---

<sup>424</sup> Art.18, Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

<sup>425</sup> Art.18, c.3 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

<sup>426</sup> A. E. Preziosi, *Le sanzioni nel codice di giustizia sportiva della FIGC: un'analisi, de jure condendo, anche alla luce della decisione della Corte sportiva d'appello della FIGC*, in *Pubblicazioni Associazione Italiana Avvocati dello sport*, n.108/2020-2021

<sup>427</sup> Art.1, c.1 Regolamento di Giustizia, approvato dalla Giunta CONI dal 18/01/2022, Delibera n.12

<sup>428</sup> Art.19, c.1 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

<sup>429</sup> Art.10, Regolamento di Giustizia

- La squalifica (Art.14) che consiste nel divieto di svolgere attività federale e sociale diretta o indiretta, a qualsiasi titolo, per un determinato numero di gare dello stesso campionato o di altra manifestazione ufficiale;
- L'inibizione (Art.15) che consiste nel divieto di svolgere attività federale e sociale per un periodo non superiore a cinque anni. Con attività federale e sociale si intende il divieto di rappresentare la Società di appartenenza, il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali, il divieto di accesso nei locali degli impianti sportivi inibiti al pubblico, divieto rilasciare dichiarazioni alla stampa, il divieto di partecipare alle riunioni con altri tesserati;
- La radiazione (Art.16) che consiste nella cancellazione dall'elenco delle Società affiliate o dei tesserati, con conseguente divieto di partecipare a qualunque attività nell'ambito FIP;

L'Accordo Collettivo prevede che l'atleta può ricorrere avverso squalifiche o provvedimenti disciplinari a proprie spese, ma, qualora la richiesta del ricorso provenga dalla società, sarà la società stessa ad assumere ogni onere per la relativa richiesta<sup>430</sup>. Inoltre in base al Regolamento di Giustizia, nel caso di squalifica convertita in sanzione pecuniaria, l'atleta sarà tenuto a restituire l'intera somma che la società avrà versato alla FIP oppure, previa comunicazione scritta, la società può decurtare tale somma del compenso fisso annuale<sup>431</sup>.

In accordo con il potere direttivo della società analizzato pocanzi, la società può irrogare sanzioni all'atleta che non ha rispettato i termini contrattuali e gli obblighi previsti all'interno dell'Accordo Collettivo nonché quelli disciplinati all'interno del Regolamento di condotta.

La terza parte dell'Accordo Collettivo disciplina le sanzioni disciplinari che la società può comminare al proprio giocatore nel caso in cui "sia venuto meno ai propri doveri verso la società"<sup>432</sup> rispettando il criterio di proporzionalità previsto dall'art.2106 codice civile<sup>433</sup>. La sanzione è irrogabile purché vi sia sussistenza ed imputabilità del fatto e adeguatezza della sanzione, quindi proporzionalità tra infrazione e sanzione ai sensi dell'art.21<sup>434</sup> Regolamento di Giustizia.

---

<sup>430</sup> Art.19, c.2 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

<sup>431</sup> Art.19, c.3 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

<sup>432</sup> Art.26, c.1 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

<sup>433</sup> Art.2106 c.c.: "*L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione*"

<sup>434</sup> Art.19, c.1, Regolamento di Giustizia: "*L'applicazione delle sanzioni è proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse (...)*"



La previsione dell'Accordo Collettivo unitamente al Regolamento di Giustizia hanno lo scopo di limitare se non addirittura evitare eventuali abusi da parte della società in materia di sanzioni, lasciando il potere disciplinare alla società ma limitandolo fortemente nella scelta dell'applicazione della sanzione da irrogare che nella determinazione della sanzione deve avere riguardo dell'entità, della gravità e della eventuale durata dell'infrazione, oltre che del pregiudizio (materiale, morale o/e di immagine) arrecato alla società, alla Lega ed in generale allo sport della pallacanestro. Inoltre, nel comminare la sanzione, la società deve anche valutare se vi siano circostanze aggravanti, quali la recidività dell'infrazione o l'aver commesso una infrazione per occultarne un'altra o per eseguirne un'altra, sia delle circostanze attenuanti, quali il ravvedimento spontaneo prima che si apra la procedura disciplinare, l'aver posto in essere una condotta tale per eliminare o almeno attenuare le conseguenze dell'infrazione commessa, il non aver mai subito sanzioni in precedenza nonché aver agito solo come reazione ad un fatto ingiusto altrui<sup>435</sup>.

Le sanzioni disciplinari previste sono, in ordine crescente, il richiamo verbale<sup>436</sup> riguardo alle infrazioni più lievi e può trasformarsi in richiamo scritto qualora ci sia recidività nella stessa infrazione; la multa<sup>437</sup> nella misura massima di 2/100 del compenso annuo spettante in base al contratto e in caso di recidività della medesima infrazione la multa può salire fino al massimo di 1/10 del compenso annuo spettante<sup>438</sup>; la sospensione dell'attività e della retribuzione<sup>439</sup> che non può essere comminata per un periodo superiore a dieci giorni ed in caso di recidività rispetto a infrazioni già punite con la multa, la società può escludere il giocare dagli allenamenti e dalla preparazione della prima squadra per una durata massima di tre mesi; la risoluzione anticipata del contratto per giusta causa<sup>440</sup>, ferme le regole di diritto comune sul licenziamento per giusta causa, può essere deliberata nei casi tassativamente elencati all'interno del contratto ( uso di sostanze o metodi doping; uso di

---

<sup>435</sup> Art.27, c.4 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

<sup>436</sup> Art.26, c.5 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

<sup>437</sup> Art.26, c.7 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

<sup>438</sup> Interessante è sottolineare come le parti abbiano evidenziato l'inadeguatezza dell'applicazione della sanzione di 4 ore di retribuzione prevista all'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, ritenendo che tale somma sarebbe da considerarsi irrisoria rispetto al compenso annuo di un giocatore di pallacanestro di serie A. Ed è da considerarsi la motivazione per cui le parti hanno deciso di derogare alla norma e di concordare su una somma tale per cui la sanzione pecuniaria verrebbe ritenuta adeguata allo stipendio medio di un giocatore di pallacanestro di Serie A

<sup>439</sup> Art.26, c.9 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

<sup>440</sup> Art.26, c.11 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

sostanze psicotrope; frode sportiva; condanna a pena detentiva per reati non colposi, passata in giudicato; infortunio o malattia dovuti a condotta sregolata dell'atleta o a sua colpa grave che dia luogo ad una inabilità di durata superiore ad un mese; squalifica o squalifiche che, nell'insieme di una stagione, superi le dieci giornate di competizioni ufficiali; assenza ingiustificata a più di una gara nel corso della stagione; grave e ripetuto inadempimento agli obblighi nascenti dall'Accordo Collettivo).

Il procedimento per l'avvio dell'applicazione della sanzione disciplinare prevede che nel caso di multa, di sospensione dell'attività e della retribuzione, del licenziamento per giusta causa, l'atleta interessato riceva per iscritto i fatti contestati che possono dar luogo alla sanzione ed invita questi a "discolparsi o ad addurre le sue difese"<sup>441</sup> entro un termine non inferiore a cinque giorni dal ricevimento dall'addebito. L'atleta può produrre le proprie difese sia per iscritto sia chiedere di essere sentito oralmente attraverso un suo rappresentante munito di mandato scritto, oppure tramite la GIBA che fra le sue attività vi è anche quella di fornire gratuitamente assistenza legale ai propri iscritti. Dopo aver udito l'atleta, la società può deliberare entro cinque giorni la eventuale sanzione da irrogare che può essere impugnata<sup>442</sup> dall'atleta presso il Collegio Permanente di Conciliazione e Arbitrato esercitando il proprio diritto di difesa con le modalità e i termini previsti all'interno dello stesso Accordo Collettivo nella quarta ed ultima parte di esso.

### ***III.VI. La Risoluzione delle controversie***

Prima di sviluppare ed analizzare la procedura per la risoluzione delle controversie è doveroso (ed interessante) fare un breve e non esaustivo inquadramento della giustizia sportiva rispetto alla giustizia ordinaria.

Formalmente la giustizia sportiva è autonoma ai sensi dell'art.2, lett.b, della Legge n. 280/2003<sup>443</sup>, come ribadito dalla importante sentenza della Corte Costituzionale n.49/2011 infatti gli atleti non

---

<sup>441</sup> Art.28, c.1 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

<sup>442</sup> Art.28, c.5 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

<sup>443</sup> *"In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: (...)*

*b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive"*

possono in alcun modo rivolgersi al giudice statale per le cosiddette “azioni demolitorie”<sup>444</sup> cioè quelle volte ad ottenere l’annullamento di sanzioni che possono essere etichettate come tecniche, né per ciò che concerne i provvedimenti sanzionatori adottati non in coerenza con le norme che si considerano infrante e con i principi generali e da tale adozione “rischiano di arrecare un vulnus ad un interesse degno di rilievo per l’ordinamento dello Stato”<sup>445</sup>.

Le uniche sanzioni che possono essere assoggettate al Giudice Amministrativo sono quelle meramente risarcitorie<sup>446</sup>, cioè quelle azioni ove l’atleta deduca che un proprio interesse ha subito un pregiudizio a causa dell’applicazione della sanzione disciplinare sfociando, quindi, in una richiesta al pagamento di una somma di denaro<sup>447</sup>.

La Corte ha permesso con la propria sentenza di legittimare una protezione che, secondo la dottrina, è *semiplena*<sup>448</sup> in quanto la tutela giurisdizionale riguarda unicamente la concessione di una somma di denaro che “dovrebbe compensare i sacrifici ingiustamente sopportati”, invece di prevedere una tutela demolitoria volta a eliminare gli effetti della sanzione così da soddisfare pienamente il danneggiato nel salvaguardare il proprio onere, la propria reputazione nonché la propria carriera sportiva.

Quindi, prima di affrontare la disciplina in materia di risoluzioni delle controversie, bisogna sottolineare come si evince che, in base alla giurisprudenza della Consulta, gli organi di giustizia sportiva possiedono un potere che non può essere corroso da quella ordinaria dal momento che nessuno può sovvertire la sentenza che continua ad esplicare i propri effetti anche in seguito ad una sentenza del giudice ordinario di natura risarcitoria nei confronti dell’atleta.

---

<sup>444</sup> E. Lubrano, *La Corte Costituzionale n. 49/2011: nascita della giurisdizione meramente risarcitoria o fine della giurisdizione amministrativa in materia disciplinare sportiva?*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, Vol. VII, Fasc. 1, 2011, pag.63

<sup>445</sup> A. Palmieri, *Sanzioni disciplinari sportive, ricadute su interessi giuridicamente rilevanti e tutela giurisdizionale: la consulta crea un ibrido*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, Vol. VII, Fasc. 1, 2011, pag.3

<sup>446</sup> E. Lubrano, *La Corte Costituzionale n. 49/2011: nascita della giurisdizione meramente risarcitoria o fine della giurisdizione amministrativa in materia disciplinare sportiva?*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, Vol. VII, Fasc. 1, 2011, pag.64

<sup>447</sup> A. Palmieri, *Sanzioni disciplinari sportive, ricadute su interessi giuridicamente rilevanti e tutela giurisdizionale: la consulta crea un ibrido*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, Vol. VII, Fasc. 1, 2011, pag.3

<sup>448</sup> *Ibidem*

L'ordinamento sportivo per garantire la propria indipendenza da quello statale ha previsto l'istituto dell'arbitrato attraverso il quale le parti giungono alla risoluzione di ogni controversia nata dal rapporto di lavoro devolvendo ad un organo, il Collegio Permanente di Conciliazione ed Arbitrato, la decisione sulla controversia.

La clausola compromissoria prevista ai sensi dell'art. 808 c.p.c.<sup>449</sup> inserita all'interno dell'Accordo Collettivo legittima il Collegio Permanente di Conciliazione ed Arbitrato a decidere per tutte le controversie tra atleta e società che non rientrano nella competenza degli Organi di Giustizia federale<sup>450</sup>, il Collegio Arbitrale possiede una competenza esclusiva, a norma dell'art.54 dello Statuto<sup>451</sup>, in *“tutte le controversie riguardanti, l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del Accordo Collettivo e del relativo contratto di lavoro nonché, più in generale, di tutte le possibili controversie, anche di natura economica relative o connesse al rapporto di lavoro fra società e giocatore professionista”*<sup>452</sup>, nonché *“i ricorsi proposti avverso i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale adottati dalla società”* e *“i procedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 27 dell'Accordo Collettivo”*<sup>453</sup>, infine sono devolute le controversie riguardanti il Fondo di Fine Rapporto dei Giocatori Professionisti<sup>454</sup>.

---

<sup>449</sup> Art.808 c.p.c.: *“Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso ai sensi dell'articolo 807”*

<sup>450</sup> Art.104 Regolamento di Giustizia:

*“1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali. Giudica altresì in primo grado sui ricorsi delle Società dilettantistiche avverso i provvedimenti emessi dal Consiglio Federale ai sensi degli artt. 114 bis/114 octies Regolamento Organico”*

<sup>451</sup> Art.54, c.3: *“Le controversie tra Affiliate professionistiche e sportivi professionisti sono devolute all'esclusiva competenza dei Collegi Arbitrali nominati ai sensi della clausola compromissoria prevista nel contratto di lavoro stipulato ai sensi della Legge 23 marzo 1981, n. 91, art. 4”*

<sup>452</sup> Art.32, c.1 Accordo Collettivo “Giocatori professionisti 2003”

<sup>453</sup> Le sanzioni disciplinari sono il richiamo e, secondo la gravità l'ammonimento con diffida, nel caso in cui non siano riscontrati né il dolo né la colpa grave; la sanzione pecuniaria semplice; la sanzione pecuniaria aggravata nel caso di dolo o colpa grava

<sup>454</sup> Art.32, c.1 Accordo Collettivo “Giocatori professionisti 2003”

L'eventuale violazione della clausola compromissoria prevista dallo Statuto FIP e dall'Accordo Collettivo determina la inibizione da uno a cinque anni ai tesserati nonché la sanzione pecuniaria di euro 100.000 e nei casi di "particolare gravità" può essere applicata la sanzione della radiazione<sup>455</sup>.

Il Collegio permanente di conciliazione e arbitrato è composto da tre membri<sup>456</sup>, il presidente invariabile che viene nominato dalla Lega insieme alla GIBA ed il cui incarico ha una durata di due anni, mentre gli altri due componenti sono nominati uno dalla GIBA e uno dalla Lega ogni volta che l'organo riceva una istanza o un ricorso. I requisiti che devono essere posseduti per la nomina a componente del Collegio Arbitrale sono, *in primis*, possedere la capacità legale e di agire ai sensi dell'art.812 c.p.c.<sup>457</sup>, *in secundis*, non aver riportato sanzioni disciplinari sospensive o espulsive nell'ambito delle Federazioni Sportive ovvero essere sottoposto a sospensione cautelare nel medesimo ambito per violazioni disciplinari<sup>458</sup>. Inoltre per svolgere la funzione arbitrale non si può possedere la qualità di tesserato FIP o essere arbitro, nonché ricoprire un qualsiasi incarico elettivo ovvero essere componente di un qualsiasi organo di giustizia della FIP<sup>459</sup>.

Le funzioni a cui il Collegio deve assolvere si deducono dal nome stesso, possiede una funzione conciliativa che è obbligatoria per le parti prima di potersi rivolgere al Collegio per instaurare un arbitrato. L'istanza di conciliazione deve essere depositata unitamente all'istanza di arbitrato ed alla prova del versamento della tassa<sup>460</sup> previsto per esperire lo strumento di risoluzione della controversia (il tariffario è presente nell'Accordo Collettivo all'art.3<sup>461</sup>), producendo l'interruzione e la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza stabiliti dalla legge. In caso di esito positivo del

---

<sup>455</sup> Art.45 Regolamento di Giustizia

<sup>456</sup> Art.29 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

<sup>457</sup> Art.812 c.p.c.: "*Non può essere arbitro chi è privo, in tutto o in parte, della capacità di agire*"

<sup>458</sup> Art.101, c.2 Regolamento Organico approvato dalla Giunta CONI del 18 gennaio 2022, Delibera n.13

<sup>459</sup> *Ibidem*

<sup>460</sup> Art.31 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

<sup>461</sup> Tariffe:

- Euro 500 per le istanze di conciliazione
- Euro 500 per i ricorsi di ingiunzione di pagamento
- Euro 500 per i ricorsi avverso sanzioni disciplinari, per i quali l'importo della tassa copre sia la fase conciliativa, sia l'eventuale successiva fase arbitrale
- Euro 1000 per tutti gli altri ricorsi ordinari, compresi i ricorsi di opposizione ad ingiunzione

tentativo di conciliazione, si deve redigere verbale scritto che deve essere sottoscritto dalle parti e dagli arbitri così da poter essere efficace e diventare vincolante per le stesse parti.

Qualora il tentativo di conciliazione non abbia riscosso l'esito desiderato oppure non sia avvenuto poiché una delle parti, o un suo rappresentato, non si è presentato in sede di conciliazione, si procede con il mezzo arbitrale. Il Collegio si spoglia delle sue funzioni conciliative ed assume il ruolo di arbitro ai sensi dell'articolo 4 comma 5 Legge n.91 del 1981<sup>462</sup>.

Riguardo alle procedure, l'Accordo distingue tra Procedimento ordinario<sup>463</sup> e Procedimento sommario. Il primo prevede che la domanda deve essere proposta con ricorso comunicato alla parte convenuta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro 10 giorni<sup>464</sup>, a pena di decadenza, dalla comunicazione del provvedimento disciplinare che deve essere allegato in copia al ricorso. Con riferimento alla "natura irrituale"<sup>465</sup> del procedimento non è obbligatorio per le parti la difesa tecnica<sup>466</sup> che comunque possono nominare un loro rappresentate<sup>467</sup> munito di procura per portare avanti il procedimento davanti al Collegio permanente di conciliazione e arbitrato.

Il ricorso<sup>468</sup>, seguendo la fattispecie prevista per l'atto di citazione<sup>469</sup> nel codice di procedura civile, deve contenere, pena la nullità, il *petitum* (l'oggetto della domanda); la *causa petendi* (l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda); l'indicazione dei mezzi di prova di cui intende avvalersi; i documenti offerti in comunicazione che devono essere contestualmente depositati; la prova di pagamento della tassa del ricorso, pena la irricevibilità dello stesso; la designazione, a pena improcedibilità, dell'arbitro di parte fra quelli indicati negli elenchi stilati in base all'art.30 c.1 dell'Accordo Collettivo.

Segue la costituzione del convenuto che avviene per mezzo del deposito della propria memoria difensiva, ricalcando la comparsa di risposta prevista all'art.167 codice di procedura civile, entro

---

<sup>462</sup> *"Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli"*

<sup>463</sup> Art.32, c.2 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

<sup>464</sup> *Ibidem*

<sup>465</sup> Art.108, c.1 Regolamento Organico

<sup>466</sup> Art.30, c.5 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

<sup>467</sup> Art.31, c.4 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

<sup>468</sup> Art.104, c.2 Regolamento Organico

<sup>469</sup> Art.163 Codice di Procedura Civile - Contenuto della citazione

dieci giorni dal ricevimento del ricorso e deve contenere, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio nonché le eventuali domande riconvenzionali; l'indicazione dei mezzi di prova di cui la parte intende avvalersi e i documenti offerti in comunicazione che devono essere contestualmente depositati; deve contenere la designazione dell'arbitro di parte fra quelli indicati negli appositi elenchi<sup>470</sup>, in mancanza della designazione, a differenza della improcedibilità prevista nel ricorso, vi è l'assegnazione d'ufficio attraverso la scelta dell'arbitro da parte del Presidente del Collegio permanente di conciliazione e arbitrato entro cinque giorni dal deposito del controricorso. Inoltre il controricorso deve essere comunicato alla parte attrice e depositato presso la sede del Collegio permanente di conciliazione e arbitrato.

Nel momento cui è costituito il Collegio permanente di conciliazione e arbitrato ai sensi dell'art 105, c.7 del Regolamento Organico<sup>471</sup>, il Presidente fissa l'udienza all'interno della quale avverrà un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 31 dell'Accordo Collettivo, essendo obbligatorio il tentativo di conciliazione, seguita dalla fase eventuale della discussione del ricorso nell'ipotesi in cui la conciliazione sia stata infruttuosa. Prima di poter procedere al tentativo di conciliazione, il Collegio, deve verificare che non ci siano ipotesi di inammissibilità o improcedibilità, qualora ne ravvisi la presenza deve pronunciare la relativa declaratoria e rimettere gli atti alla Commissione Vertenze Arbitrali<sup>472</sup>.

L'udienza di discussione del ricorso è disciplinata dagli articoli 420 e 421 codice di procedura civile<sup>473</sup> essendo il procedimento assimilabile al procedimento civile, *in primis*, come pocanzi visto, il Collegio *“tenta la conciliazione della lite e formula una proposta transattiva o conciliativa”*<sup>474</sup> ed *“il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo”*, se però la conciliazione non avviene il giudice invita le parti alla discussione così da potersi pronunciare sulla controversia.

Qualora il Collegio ravvisi che non vi sia necessità di attività istruttoria da espletare, invita le parti a concludere e assume la controversia in decisione<sup>475</sup>.

I poteri istruttori del Collegio permanente di conciliazione e arbitrato sono gli stessi previsti nell'art.421 c.p.c., quindi innanzitutto il Presidente, colui che espleta gli atti istruttori, può rilevare

---

<sup>470</sup> Art.104, c.6 Regolamento Organico

<sup>471</sup> *“Ricevute le accettazioni degli arbitri di parte e del Presidente del Collegio, la CVA, verificata la completezza e la regolarità degli atti, dichiara costituito il Collegio”*

<sup>472</sup> Art.105 Regolamento Organico

<sup>473</sup> Art.32, c.8 Accordo Collettivo “Giocatori professionisti 2003”

<sup>474</sup> Art.420, c.1 Codice di Procedura Civile- Contenuto della citazione

<sup>475</sup> Art.106, c.8 Regolamento Organico

atti e documenti che presentano delle irregolarità che possono essere sanate e informa le parti fornendo un termine perentorio per provvedere alla sanatoria. *“Può altresì disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova”*, ulteriore potere che viene riconosciuto è quello di poter ordinare la comparizione personale delle parti al fine di interrogarle liberamente sui fatti oggetto della controversia. La trattazione avviene in forma orale e di ogni udienza è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dagli altri due arbitri.

Esaurita la discussione, il Collegio permanente di conciliazione e arbitrato si riserva di pronunciare la decisione che viene presa a maggioranza, secondo diritto e con obbligo di motivazione ai sensi dell’art.111 c.6 della Costituzione<sup>476</sup>, deve essere depositata presso la segreteria entro due mesi dalla proposizione della domanda<sup>477</sup> che può essere prorogato qualora la controversia sia particolarmente complessa. Il lodo è comunicato alle parti che possono impugnarlo nei modi e nei termini stabili solo previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni federali.

La decisione avviene applicando le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Federali, i principi generali dell’ordinamento giuridico e le norme del diritto sportivo<sup>478</sup>

Data la natura irrituale<sup>479</sup> del procedimento adottato per la risoluzione delle controversie previsto dall’Accordo Collettivo segue che in sede giudiziale non è ammessa la sindacabilità delle valutazioni di merito che rimane a discrezione degli arbitri, mentre rimane salvo il controllo dell’autorità giudiziaria in merito all’esistenza di vizi idonei ad inficiare la determinazione degli arbitri a causa di una falsa rappresentazione dei fatti od ad una alterata percezione di questi, ovvero sull’osservanza dell’Accordo Collettivo.

La decisione riscontrabile all’interno del lodo non può essere impugnata per ciò che concerne la ricostruzione dei fatti che ha condotto ad una precisa fattispecie di illecito disciplinare e successivamente alla comminazione della sanzione disciplinare in conformità con la previsione dell’Accordo Collettivo.

Il lodo, redatto per iscritto, deve contenere<sup>480</sup> l’indicazione delle parti; l’esposizione sommaria dei motivi; il dispositivo; l’indicazione della sede e della data dell’arbitrato; la sottoscrizione degli arbitri o di almeno due componenti (deve essere presente la motivazione del perché il terzo non abbia potuto sottoscriverlo oppure essere dato atto che il terzo arbitro si sia rifiutato di sottoscriverlo); la

---

<sup>476</sup> *“Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”*

<sup>477</sup> Art.32, c.9 Accordo Collettivo “Giocatori professionisti 2003”

<sup>478</sup> Art.107, c.1 Regolamento Organico

<sup>479</sup> Art.30, c.5 Accordo Collettivo “Giocatori professionisti 2003”

<sup>480</sup> Art.108, c.5 Regolamento Organico



liquidazione delle spese di funzionamento del Collegio e le spese legali di difesa che “non potrà superare i minimi delle vigenti tariffe professionali previste per l’attività giudiziale”<sup>481</sup> nonché la tassa di ricorso che sono a carico della parte soccombente in base all’articolo 91 c.p.c..

Il procedimento sommario viene attivato in caso di morosità di oltre dieci giorni nel pagamento dei ratei di compenso fisso e dei premi<sup>482</sup>, il ricorso che può essere esperito sia dall’atleta sia dal Fondo di Fine Rapporto in caso di morosità di oltre dieci giorni delle quote previste da versare mira all’ottenimento di una ingiunzione di pagamento avverso la società.

Il ricorso deve essere depositato presso il Collegio permanente di conciliazione e arbitrato con allegata copia del contratto individuale per il quale si vanta il credito, unitamente, a pena di irricevibilità, alla prova dell’avvenuto pagamento della tassa di ricorso<sup>483</sup>.

Ricevuto il ricorso e la documentazione necessaria, il Presidente del Collegio permanente di conciliazione e arbitrato deve valutare se la pretesa presente nella domanda sia fondata o meno, nel caso di esito positivo il Presidente ingiunge<sup>484</sup> la società moroso al pagamento delle somme dovute e dei relativi accessori ai sensi dell’articolo 429 comma 3 c.p.c. entro il termine perentorio di dieci giorni. Termine entro il quale, pena di decadenza, la società può fare opposizione altrimenti, in mancanza, l’ingiunzione di pagamento diverrà definitiva e potrà essere eseguita attraverso l’esecuzione forzata a norma dell’articolo 34 dell’Accordo Collettivo. Il provvedimento di ingiunzione è tempestivamente comunicato alle parti presso il domicilio fiscale indicato con l’istanza o il ricorso introduttivo o nella memoria difensiva<sup>485</sup>, qualora il domicilio non sia stato eletto, le comunicazioni si eseguono presso la Lega, per quanto riguarda la società, o presso la GIBA, per quanto riguarda l’atleta.

Dal momento della ricezione del provvedimento di ingiunzione ed entro il termine di dieci giorni, a pena di decadenza, la società può presentare per mezzo di ricorso l’opposizione al provvedimento di ingiunzione depositando il ricorso presso la segreteria del Collegio permanente di conciliazione e arbitrato unitamente alla prova della trasmissione alla controparte. Con il deposito presso la segreteria si instaura il procedimento arbitrale secondo il rito ordinario, precisando però che la proposizione dell’opposizione non prevede la sospensione dell’esecuzione del provvedimento ingiuntivo.

---

<sup>481</sup> Art.30 Accordo Collettivo “Giocatori professionisti 2003”

<sup>482</sup> Art.32, c.11 Accordo Collettivo “Giocatori professionisti 2003”

<sup>483</sup> Art.112 Regolamento Organico

<sup>484</sup> Art.32, c.12 Accordo Collettivo “Giocatori professionisti 2003”

<sup>485</sup> Art.25 Accordo Collettivo “Giocatori professionisti 2003”

Il lodo diventa esecutivo nel momento in cui la Commissione Vertenze Arbitrali accerta la regolarità formale del lodo e ne dichiara la esecutività<sup>486</sup>.

L'esecuzione dei lodi arbitrali emessi del Collegio permanente di conciliazione e arbitrato è compito della Lega qualora la parte soccombente sia una società, che deve provvedere all'esecuzione entro venti giorni lavorativi decorrenti dal momento del deposito del lodo arbitrale o in caso di provvedimento di ingiunzione, allo scadere del termine per la proposizione dell'opposizione al provvedimento ingiuntivo<sup>487</sup>.

La Federazione Italiana Pallacanestro prevede come prerequisite all'iscrizione alla Lega una "congrua garanzia finanziaria"<sup>488</sup> che le società devono avere per l'eventuale pagamento dei debiti accertati in una decisione del Collegio permanente di conciliazione e arbitrato e l'obbligo per la società di reintegrare tale garanzia nel caso di suo utilizzo, una reintegrazione che deve essere "immediata"<sup>489</sup>.

La mancata esecuzione del lodo nei termini fissati è causa di esclusione del diritto di partecipazione al campionato federale successivo<sup>490</sup>, costituendo grave infrazione all'ordinamento sportivo comporta la revoca dell'affiliazione<sup>491</sup>, in entrambi i casi la competenza è del Consiglio Federale come stabilito dalle norme FIP.

Si può affermare che a prescindere dalla disciplina della risoluzione delle controversie, l'aver introdotto attraverso l'Accordo Collettivo lo strumento dell'arbitrato è da considerarsi indubbiamente una conquista per gli atleti che non sono più assoggettati indiscriminatamente al potere della società e che possono accedere facilmente a una decisione giurisdizionale.

---

<sup>486</sup> Art.109 Regolamento Organico

<sup>487</sup> *Ibidem*

<sup>488</sup> Art.34, c.2 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

<sup>489</sup> *Ibidem*

<sup>490</sup> Art.34, c.3 Accordo Collettivo "Giocatori professionisti 2003"

<sup>491</sup> Art.115 Regolamento Organico



## CONCLUSIONI

Il presente elaborato porta alla luce come il lavoro sportivo non presenti le tradizionali misure riconosciute dai contratti collettivi bensì necessità di particolari adeguamenti a causa della natura intrinseca della prestazione lavorativa sportiva.

La principale differenza risiede infatti nel potere delle Federazioni di appartenenza dei contraenti di disciplinare ogni aspetto della stipula del contratto di lavoro sportivo, partendo dalla *conditio sine qua non* del tesseramento alla Federazione, alla regolamentazione del funzionamento delle società affiliate, fino all'esercizio diretto del potere disciplinare nei confronti dei tesserati. I lavoratori sportivi, quindi, stipulano un contratto con una società sportiva che deve rispondere alle direttive di un soggetto terzo, la Federazione, rendendo in tale modo il rapporto di lavoro "speciale" rispetto a quello di lavoro subordinato derivante dal diritto comune.

Per quanto la Legge n.91/81 debba essere considerata la pietra miliare per l'ordinamento sportivo, le sue mancanze risultavano evidenti già dal momento della sua approvazione, producendo sul piano sostanziale diverse zone grigie e fallendo, in parte, su uno dei suoi propositi fondanti: fornire una disciplina organica del mondo dello sport e delle figure che operano al suo interno.

Il legislatore permettendo solo agli sportivi professionisti, identificati dalle singole Federazioni, di stipulare contratti di lavoro con le società affiliate ha prodotto sul piano pratico la figura dei cosiddetti "professionisti di fatto", cioè gli atleti che pur svolgendo l'attività sportiva a tempo pieno e sotto compenso, sono esclusi dalle tutele che l'ordinamento prevede per i professionisti.

Il *discrimen* della qualificazione federale per la stipula di un contratto di lavoro creava, inoltre, anche una disparità di genere dal momento che l'intero settore femminile veniva escluso dal professionismo sportivo.

In un clima sociale che mutava, la Legge n.91/81 diventava anacronistica non adeguandosi al forte cambiamento che stava avvenendo anche all'interno del mondo dello sport. Basti pensare all'importanza acquisita negli ultimi anni dal settore sportivo femminile, che ha visto crescere notevolmente la propria risonanza mediatica.

Pur giungendo con qualche anno di ritardo, se non addirittura decennio, il legislatore ha adottato il d.lgs. n.36/2021 con l'intento di risolvere le criticità emerse nel tempo e di disciplinare gli aspetti che non erano stati previsti dalla Legge n.91/81, riuscendoci però solo in parte.

Da un punto di vista giuridico-normativo, è senza dubbio riuscito l'obiettivo del Decreto di individuare in maniera netta il confine fra prestazioni sportive lavorative e quelle amatoriali, con lo scopo di allargare le tutele lavoristico-previdenziali, un tempo prerogativa dei soli sportivi professionisti, a tutti coloro che il Decreto individua come lavoratori sportivi.

L'abolizione del vincolo sportivo è poi un'altra grande conquista del mondo sportivo dilettantistico, poiché scioglie quel legame indissolubile che esisteva fra atleta dilettante e la prima società per cui era tesserato.

Da un punto di vista economico-sociale, invece, la nuova normativa produce senza dubbio in capo agli enti nuovi oneri previdenziali e di gestione mai sostenuti prima per il proprio personale, applicando una disciplina fiscale-contributiva di tipo lavoristico e portando con sé il rischio di incentivare gli enti stessi a forme di lavoro sommerso che escluderebbero nuovamente i lavoratori sportivi dalle tutele rivendicate e ottenute.

Inoltre il Decreto, nella sua forma attuale, non ha colmato il vuoto normativo lasciato dalla Legge n. 91/81 riguardante una tutela specifica per le atlete donne, finalizzata alla realizzazione della parità di genere, e di una disciplina *ad hoc* per lo sciopero dei lavoratori sportivi.

Alla luce di quanto esposto nell'elaborato, la tanto attesa riforma dell'ordinamento sportivo non è risultata rivoluzionaria come si sperava. Infatti, pur riconoscendo i meriti al Decreto del superamento del dualismo fra atleti professionisti e dilettanti, costituendo la figura del lavoratore sportivo, nonché dell'abolizione del vincolo sportivo, le novità non risultano esaustive rispetto alle numerose criticità caratterizzanti i diversi ambienti e i diversi livelli sportivi.

Con il Decreto si auspicavano stabilità e sostenibilità dell'intero movimento sportivo, ma il settore amatoriale, il cui valore sociale è stato più volte riconosciuto dall'ordinamento nonché quello che vanta il numero più alto di praticanti, principale bacino per il settore professionistico e dilettantistico, è rilegato ad un semplice articolo incapace di disciplinare il complesso mondo amatoriale con tutte le proprie specificità, meritando invece un'attenzione particolare che ad oggi rimane un miraggio.



## BIBLIOGRAFIA

Parte prima: Giurisprudenza Civile. (1950). *Il Foro Italiano*, 73.

Agrifoglio, G. (2021). Prime osservazioni sulla riforma in materia di lavoro sportivo (D.LGS., 28 febbraio 2021, n.36). *Coni*.

Amato, P. (2007). Profili di diritto sindacale e contrattazione collettiva. *Il Rapporto Di Lavoro Sportivo*.

Berini, B. (1998). *Il contratto di lavoro sportivo*.

Bianchi D'Urso, F. (n.d.). La nuova disciplina del lavoro sportivo. *Rivista Diritto Sportivo*, 1982.

Bianchi D'Urso, F. (1972). Lavoro sportivo e ordinamento giuridico dello Stato: calciatori professionisti e società sportive. *Diritto Del Lavoro*, I.

Biasi, M. (2021). Causa e tipo nella riforma del lavoro sportivo. Brevi osservazioni sulle figure del lavoratore sportivo e dello sportivo amatore nel d.lgs. n.26/2021. *Lavoro Diritti Europa*, 3.

Blando, F. (2009). Il ruolo e le competenze delle regioni nello sport. *Rivista Di Diritto Ed Economia Dello Sport*, V(1).

Boller, C. (2018). Sportivi dilettanti, figli di un dio minore. *In Rassegna Di Giurisprudenza e Di Dottrina*.

Cantamessa, L. (2008). Il contratto di lavoro sportivo professionistico. *Lineamenti Di Diritto Sportivo*.

Colistro, M. (2022). La riforma dello sport: analisi dei cinque decreti attuativi. *Ratio Iuris*, LXXIV.

CONI. (2017). *Lo sport dilettantistico in Italia*.

CONI. (2015). *Mobbing in ambito sportivo*.

Dalla Costa, M. (1993). *La disciplina giuridica del lavoro sportivo* (Egida Libreria Editrice (Ed.)).

- Dalla Costa, P. (1993). *La disciplina giuridica del lavoro sportivo. Analisi e proposte relative alla normativa sul professionismo sportivo* (E. L. Editrice (Ed.)).
- De Cristofaro, M. (1989). Problemi attuali di diritto sportivo. *Diritto Del Lavoro*.
- De Cristofaro, M. (1982). Norme in materia dei rapporti tra società e sportivi professionisti. *Nuove Leggi Civili*.
- De Silvestri, A. (2006). Il lavoro nello sport dilettantistico. *Www.Giustiaziasportiva.It*.
- Duranti, D. (1983). L'attività sportiva come prestazione di lavoro. *Rivista Italiana Di Diritto Del Lavoro*.
- Duranti, D. (1983). L'attività sportiva come prestazione di lavoro. *Rivista Italiana Diritto Del Lavoro*.
- Eleni, O. (2004). Temi olimpici: dilettantismo e professionismo. *Enciclopedia Dello Sport*.
- F. Bianchi D'Urso, G. V. (1987). Lo svolgimento del rapporto di lavoro. *Rivista Del Diritto Sportivo*.
- Ferraro, F. (2019). Il calciatore tra lavoro sportivo professionistico e dilettantistico. *Rivista Lavoro Diritti Europa*.
- Ferraro, M. (1987). La natura giuridica del vincolo sportivo. *Rivista Diritto Sportivo*.
- Fratea, C. (2018). I rapporti tra ordinamento dell'Unione europea e organismi sportivi dopo la sentenza Meca-Medina. *JusOnline, I*.
- Frattarolo, V. (2004). *Il rapporto di lavoro sportivo* (Giappicchelli (Ed.)).
- Frattarolo, V. (1992). I procedimenti disciplinari sportivi. *Rivista Diritto Sportivo*.
- Garaffa, P. (2014). *Mobbing e perdita di chance nel rapporto di lavoro sportivo* (K. Editors (Ed.)).
- Germano, T. (1992). Voce:Lavoro sportivo. *Digesto Disciplina Privata, VIII*.
- Gobbin, V. (n.d.). Il rapporto di lavoro nello sport tra vecchia e nuova disciplina. *Diritto.It*.
- Guidolin, R. (1998). Da Bosman a Ronaldo: i trasferimenti in pendenza di contratto. *Rivista Diritto Sportivo*.



- Ichino, P. (1984). *Il tempo della prestazione nel rapporto di lavoro: Vol. I* (Giuffrè (Ed.)).
- Lener, A. (1981). Una legge per lo sport? *Foro.It.*
- Liotta, G. (2006). La gratuità nello sport. *Temi Di Diritto Sportivo.*
- Lubrano, E. (2011). La Corte Costituzionale n. 49/2011: nascita della giurisdizione meramente risarcitoria o fine della giurisdizione amministrativa in materia disciplinare sportiva? *Rivista Di Diritto Ed Economia Dello Sport, VII(1).*
- M.Grazioli, A. (n.d.). *Lo sfruttamento dei diritti di immagine nel mondo dello sport.*
- Marsilio, P. (2016). La predeterminazione contrattuale dell'indennizzo ante tempus nel rapporto di lavoro del calciatore professionista: strumenti codicistici e sviluppi processuali. *Rivista Diritto Economia Sport, I.*
- Mazzotta, O. (1981). Una legge per lo sport. *Foro.It.*
- Palmieri, A. (2011). Sanzioni disciplinari sportive, ricadute su interessi giuridicamente rilevanti e tutela giurisdizionale: la consulta crea un ibrido. *Rivista Di Diritto Ed Economia Dello Sport, VII(1).*
- Perulli, A. (1997). Il diritto del lavoro tra crisi della subordinazione e rinascita del lavoro autonomo. *Rivista Lavoro e Diritto.*
- Piscini, A. (2012). Compagni dai campi e dalle panchine: il diritto di sciopero nell'ordinamento sportivo. *Rivista Di Diritto Ed Economia Dello Sport, VIII(2).*
- Pittalis, M. (2018). Donne e sport: quando la legge non è uguale per tutti. *Donne e Sport. Riflessioni in Un'ottica Di Genere.*
- Preziosi, A. E. (2021). Le sanzioni nel codice di giustizia sportiva della FIGC: un'analisi, de jure condendo, anche alla luce della decisione della Corte sportiva d'appello della FIGC. *Pubblicazioni Associazione Italiana Avvocati Dello Sport, 108.*
- Realmonte, F. (1997). L'atleta professionista e l'atleta dilettante. *Rivista Del Diritto Sportivo.*
- Riva Sanseverino, L. (1982). *Diritto Sindacale.* UTET.

- Rocchi, L. (2020). Particolari rapporti di lavoro. *Diritto e Processo Del Lavoro e Della Previdenza Sociale. Privato e Pubblico, VIII.*
- Rocchini, E. (2021). Dal dilettante al lavoratore sportivo. Prime osservazioni sulla riforma dello sport. *Massimario Di Giurisprudenza Del Lavoro, 2.*
- S. Bastianon, B. N. (2011). *Diritto europeo dello sport. L'Europa in movimento. Raccolta di testi e documenti.* G. Giappichelli Editore.
- Spadafor, M. T. (2016). Nodi irrisolti nella disciplina del lavoro sportivo. *Massimario Di Giurisprudenza Del Lavoro.*
- Spadafora, M. T. (2012). *Diritto del lavoro sportivo.* Giappichelli Editore.
- Tosi, P. (2006). Sport e diritto del lavoro. *Argomenti Di Diritto Del Lavoro.*
- Vertucci, G. (n.d.). La responsabilità civile del soggetto volontario e il problema assicurativo. *Diritto.It.*
- Vidiri, G. (2003). Il Contratto di lavoro sportivo. *Massimario Di Giurisprudenza Del Lavoro, .*
- Vidiri, G. (2002). Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale. *Rivista Italiana Del Diritto Del Lavoro.*
- Visintini, G. (2009). *Cos'è la Responsabilità Civile. Fondamenti della disciplina dei fatti illeciti e dell'inquadramento contrattuale.* Edizioni Scientifiche Italiane.
- Zinnari, D. (2007). Atleti dilettanti, sportivi non professionisti? *Giustiziasportiva.It.*